Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 122 del 27 maggio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 61

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. **195.**

Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. **196.**

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. **197.**

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. **198.**

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. **199.**

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza.

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. **200.**

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. **201.**

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. **195.**

Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale e degli organismi di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica;

Considerato che la competente Commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.

Art. 2.

Provvedimenti

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera *A)* o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera *a)* sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.

Art. 3.

Forze di polizia ad ordinamento civile - materie oggetto di contrattazione e di informazione e forme di partecipazione.

1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono oggetto di contrattazione:

il trattamento economico fondamentale ed accessorio;

la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

il congedo ordinario;

il congedo straordinario;

l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

i permessi brevi per esigenze personali;

le aspettative sindacali ed i permessi sindacali retribuiti;

il trattamento economico di missione e di trasferimento;

i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, nonché per la gestione degli Enti di assistenza del personale.

2. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge o da atti normativi o amministrativi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'ambito della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, le rispettive amministrazioni, allo scopo di rendere più costruttivo il sistema di relazioni sindacali, informano le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, operanti presso le predette rispettive amministrazioni in merito alla determinazione dei criteri generali concernenti:

a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

b) la mobilità esterna del personale a domanda;

c) la definizione delle piante organiche;

d) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale;

e) la introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;

f) le misure di massima concernenti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;

g) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;

h) l'attuazione di programmi di formazione del personale;

i) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Per le materie indicate nelle lettere *a)* e *b)* del comma 2, l'informazione è preventiva. A seguito di tale informazione, le amministrazioni e le rispettive organizzazioni sindacali indicate nel comma 2, su richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, si incontrano a livello nazionale per l'esame delle predette materie. L'esame si svolge in appositi incontri — cui sono invitate anche le altre rispettive organizzazioni sindacali non richiedenti — che iniziano entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si concludono nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni della parti. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali. In merito alle citate materie, per le parti rimesse alla determinazione dei competenti organi periferici, anche a livello locale si applica la stessa procedura. L'articolazione dei turni di servizio di cui alla lettera *a)* del comma 2 dovrà essere realizzata dai dirigenti responsabili nell'ambito di tipologie da individuare nell'accordo nazionale quadro previsto nel comma 7.

4. Per le materie indicate nelle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolare formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali di cui al citato comma 2.

5. Per le materie indicate nelle lettere *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del comma 2, l'informazione è successiva. A tale scopo le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo

forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma 2 in una apposita conferenza di rappresentanti delle predette amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza almeno annuale.

6. Per il Corpo della polizia penitenziaria l'amministrazione, nel rispetto dei principi generali e per le finalità indicate nel comma 2, per tutte le materie ivi contemplate, procede preliminarmente all'esame previsto nel comma 3, con le stesse modalità e nel rispetto dei termini massimi stabiliti da detto comma, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie. Per l'articolazione dei turni di servizio di cui alla lettera *a)* del comma 2 si applica la disposizione recata dall'ultimo periodo del comma 3.

7. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata con decreto del Presidente della Repubblica a seguito dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, e per le materie specificamente indicate in tale accordo, per ciascuna amministrazione interessata, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico, che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi diretti a favorire la piena efficienza dei servizi ed il sereno ed efficace svolgimento degli stessi. Gli accordi decentrati sono stipulati, per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati da ciascuna amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo nazionale ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali del personale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*. I principi generali per la definizione degli accordi decentrati, le procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa nonché le modalità di verifica di tali accordi, sono stabiliti con apposito accordo-quadro stipulato tra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art. 2, comma 1, lettera *a)*. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, nazionali e locali, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione di ciascuna amministrazione.

Art. 4.

Forze di polizia ad ordinamento militare - materie oggetto di concertazione e di informazione e forme di partecipazione

1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, riguardano:

il trattamento economico fondamentale ed accessorio;

la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

le licenze;

l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

i permessi brevi per esigenze personali;

il trattamento economico di missione e di trasferimento;

i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;

i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli Enti di assistenza del personale.

2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Art. 5.

Forze armate - materie oggetto di concertazione e di informazione e forme di partecipazione

1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'art. 2, comma 2, riguardano:

trattamento economico fondamentale ed accessorio;

la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

le licenze;

l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

i permessi brevi per esigenze personali;

il trattamento economico di missione e di trasferimento;

i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli Enti di assistenza del personale.

2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Art. 6.

Materie riservate alla legge

1. Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4. della legge 6 marzo 1992, n. 216.

Art. 7.

Procedimento

1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno inizio contemporaneamente, si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione della ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della predisposizione degli schemi dei relativi provvedimenti, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. Le delegazioni dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.

6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I rappresentanti dello Stato maggiore difesa e del COCER (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate.

8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospederne l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta — da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa — al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego

(istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e dalla formulazione degli schemi dei provvedimenti riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2. I decreti sono adottati in deroga all'art. 17, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, entro novanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

Art. 8.

Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione.

2. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, da parte di una o più organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art. 2, comma 1, lettera *a)*, può essere formulata alla rispettiva amministrazione pubblica richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 2 è data comunicazione alle restanti amministrazioni nonché alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*. L'amministrazione interessata, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della richiesta, convoca l'organizzazione o le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata formula motivata risposta alla questione generale controversa, dandone contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art. 2 ed alle altre organizzazioni sindacali firmatarie del citato accordo nazionale.

3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il rispettivo personale interessato, da parte delle corrispondenti sezioni COCER, nelle forme previste dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e relative norme di attuazione, può essere formulata ai rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 2 è data comunicazione alle restanti amministrazioni, nonché alle altre sezioni COCER. L'amministrazione interessata, unitamente ai Comandi generali o Stato maggiore della difesa interessati, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della richiesta, convoca la sezione COCER o le sezioni COCER richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata formula motivata risposta alla questione generale controversa, dandone contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art. 2 ed alle altre sezioni COCER.

4. Nel caso in cui continui a permanere il contrasto interpretativo di rilevanza generale, le amministrazioni di

cui all'art. 2, le organizzazioni sindacali indicate nel comma 2, nonché le sezioni COCER di cui al comma 3 per il tramite dei rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa, possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, ovvero alle delegazioni che partecipano alle concentrazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, formulando, con specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto, apposita motivata richiesta al Ministro per la funzione pubblica, che provvede, entro trenta giorni dalla formale richiesta, a convocare le citate delegazioni trattanti l'accordo nazionale ovvero le delegazioni che partecipano alle citate concertazioni per l'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale, che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica provvede, ai sensi dell'art. 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate.

Art. 9.

Norma finale

1. Sono abrogate le norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 6 marzo 1992, n. 216 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle altre forze di polizia Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzione e trattamento economici»

— La legge 29 aprile 1995, n. 130 reca· «Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate».

Nota all'art. 1

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo del relativo art. 2, comma 4:

«4 In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n 281, e 10 ottobre 1990, n. 287».

Nota all'art. 3

— Il testo dell'art 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, citata è il seguente:

«4. Ferma restando la sostanziale unitarietà dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui ai comma 1 potrà anche avere riguardo a materie diverse a seconda dello *status* del personale interessato, tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. È comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge l'ordinamento generale delle seguenti materie:

a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario;

b) procedure per la sostituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione dei rapporti di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;

c) mobilità ed impiego del personale;

d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;

e) determinazione delle dotazioni organiche;

f) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;

g) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale;

h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero».

Nota all'art. 4

— La legge 11 luglio 1978, n. 382, reca: «Norme di principio sulla disciplina militare». Si trascrive il testo del relativo art. 19:

«19. Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite per formule pareri e proposte e per avanzare richiesta, nell'ambito delle comptenze attribuite.

Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificare l'attuazione.

Le riunioni delle sezioni costituisce all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'art. 24, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale di leva.

Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela — di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — dei militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti il servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.

L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma precedente e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.

Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale

Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attivita lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari,

organizzazione delle sale convegno e delle mense;

condizioni igienico-sanitarie;

alloggi.

Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con l'esigenze di servizio.

Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, citata è riportato alla nota all'art. 4.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, citata, è riportato alla nota all'art. 3.

Note all'art. 7:

— La legge 30 dicembre 1991, n. 412 reca: «Disposizioni in materia di finanza pubblica». Si trascrive il testo del relativo art. 10:

«Art. 10 *(Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego)*. — 1. Per la valutazione della dinamica della spesa conseguente ai trattamenti giuridici ed economici dei pubblici dipendenti è istituito un nucleo di valutazione.

2. Il nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di cui all'art. 6, legge 29 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni, ne valuta il contenuto accertando l'esatto ammontare degli oneri finanziari diretti e indiretti derivanti dall'applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad un arco temporale almeno triennale, ed emette un parere che viene trasmesso al Consiglio dei Ministri. Il nucleo provvede altresì al controllo sull'andamento della spesa derivante dall'applicazione degli accordi nell'arco temporale di validità degli stessi e dei provvedimenti legislativi di cui al presente comma.

3. Il nucleo di valutazione è composto da sette componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del numero dei componenti formulata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), tra esperti in materia economica, giuridica e di contabilità di Stato.

4. I componenti del nucleo di valutazione durano in carica sei anni.

5. Per lo svolgimento delle proprie attività il nucleo di valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL che può instaurare rapporti convenzionali con soggetti estranei alla Pubblica amministrazione.

6. Il nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello Stato».

— Il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si trascrive il testo del relativo art. 17:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 8:

— La legge 11 luglio 1978, n. 282, reca: «Norme di principio sulla disciplina militare».

— La legge 29 marzo 1983, n. 93, reca: «Legge quadro sul pubblico impiego». Si trascrive il testo del relativo art. 27:

«Art. 27 *(Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica)*. — Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica cui competono:

1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;

2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;

3) Il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;

4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

5) le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;

6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;

7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;

8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;

9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;

10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.

Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.

Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto dei precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti».

95G0210

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. **196.**

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 1.

Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti

Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti:

a) ruolo dei volontari di truppa;

b) ruolo dei sergenti;

c) ruolo dei marescialli;

d) ruoio dei musicisti.

Art. 2.

Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente

1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è articolato nei seguenti gradi:

a) Esercito

1° caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto.

b) Marina

sottocapo di 3ª classe;
sottocapo di 2ª classe;
sottocapo di 1ª classe;
sottocapo di 1ª classe scelto.

c) Aeronautica

aviere capo;
1° aviere scelto;
1° aviere capo;
1° aviere capo scelto.

2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è cosi costituita:

Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.

Nell'ambito della Marina è previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unita.

3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1° del successivo articolo 6.

Art. 3.

Ruoli dei sergenti e dei marescialli

1. Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti gradi:

a) Esercito

sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.

b) Marina

sergente;
secondo capo;
secondo capo scelto.

c) Aeronautica

sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.

2. Il ruolo dei marescialli è articolato nei seguenti gradi:

a) Esercito

maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
aiutante.

b) Marina

capo di 3ª classe;
capo di 2ª classe;
capo di 1ª classe;
aiutante.

c) Aeronautica

maresciallo di 3ª classe;
maresciallo di 2ª classe;
maresciallo di 1ª classe;
aiutante.

3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli è cosi costituita:

a) Esercito

sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);

b) Marina

sergenti: 7.875;
marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti);

b) Capitanerie di Porto:

sergenti: 2.100;
marescialli: 2.000 (di cui 600 aiutanti);

b) Aeronautica

sergenti: 10.044;
marescialli: 24.300 (di cui 7.290 aiutanti).

Art. 4.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente

1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o piu militari.

2. I volontari di truppa in servizio permanente dovranno essere prioritariamente impiegati nelle unità operative o addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

3. Il personale ppartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente del corpo delle capitanerie di porto svolge. oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

Art. 5.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sergenti

1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi e/o tecnico-manuali, nonchè il comando di più militari e/o mezzi.

2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina Militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

Art. 6.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli

1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:

sono di norma preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici;

svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonchè compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;

espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.

2. Al personale che riveste il grado di aiutante sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli Enti e delle Unità. In tale contesto gli aiutanti:

sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;

assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.

3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

Art. 7.

Volontari di truppa in ferma breve

1. Le Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni:

Esercito 23.000;
Marina 5.509;
Aeronautica 2.250.

Nell'ambito della Marina possono essere, altresì, mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità.

2. La ferma breve ha la durata di anni tre.

3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione.

4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unità operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

CAPO II

RECLUTAMENTO

Art. 8.

Volontari di truppa in ferma breve

1. Le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinano il reclutamento in relazione alle esigenze numeriche fissate annualmente in legge di bilancio, il proscioglimento e l'accesso dei volontari che abbiano completato senza demerito la ferma triennale alle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato.

2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una durata non inferiore ad anni 2 è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

3. I volontari in ferma breve non possono contrarre matrimonio, pena la decadenza dalla ferma contratta e conseguente proscioglimento.

Art. 9.

Volontari di truppa in servizio permanente

1. Il transito dei volontari in ferma breve nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente avviene, per ciascuna Forza armata, nei limiti dei posti disponibili nei rispettivi organici previsti dal precedente art. 2, in base ad apposita graduatoria di merito, compilata al termine del terzo anno di ferma, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che tiene conto di:

graduatoria di ammissione alla ferma breve;

attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve;

qualità morali e culturali;

esito di corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;

numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;

titolo di studio posseduto.

2. I volontari in ferma breve, utilmente inseriti nelle graduatorie di merito di cui al comma precedente, mantengono lo status di volontari in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione nel suddetto ruolo. Gli stessi, con decreto ministeriale, sono promossi al grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell'ordine risultante dalla predetta graduatoria e con decorrenza dal compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione.

Art. 10.

Reclutamento nel ruolo dei sergenti

1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica è tratto, in rapporto alle consistenze degli organici previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto, dai volontari di truppa in servizio permanente, mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi:

a) nel limite massimo del 70% dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente e gradi corrispondenti;

b) nel limite minimo del 30% dei posti disponibili, dai caporal maggiori scelti e caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi corrispondenti.

Il Ministero della difesa definirà, di anno in anno, le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi annuali. I posti di cui alla lettera *a)* eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera *b)* e viceversa.

2. I vincitori del concorso sono iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria di merito con il grado di sergente.

Art. 11.

Reclutamento nel ruolo dei marescialli

1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente articolo 3, è tratto:

a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale;

b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.

I posti di cui alla lettera *b)*, eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera *a)*.

2. Ai concorsi di cui alla lettera *a)* del comma 1, possono partecipare:

a) i giovani che:

1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) non siano incorsi:

in condanne per delitti non colposi;

nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorità o d'ufficio;

3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà, o la tutela;

5) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

6) compiano il 17° anno di età e non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

7) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande:

1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;

2) non abbiano superato il ventottesimo anno di età;

3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4) siano in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

3. Ai concorsi di cui alla lettera *b)* del comma 1, possono partecipare:

a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso per la scadenza del termine di presentazione delle domande:

1) non abbiano superato il 40° anno di età;

2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;

3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;

b) nel limite del 20% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera *a)*:

1) abbiano compiuto 7 anni di servizio effettivo;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso.

Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle Commissioni e la formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.

4. Il personale vincitore del concorso di cui alla lettera *a)* del comma 1 è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, completato da tirocini complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo di formazione ed istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad esame e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. Al superamento dell'esame sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.

5. Al personale proveniente dal ruolo dei sergenti e dal ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, che frequenta il corso previsto nel comma 4, si applica il titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni.

6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste per i volontari in ferma breve nonché, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

7. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.

8. Il personale di cui alla lettera *b)* del comma 1 viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4, concluso nell'anno.

9. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.

Capo III

AVANZAMENTO

Art. 12.

Corrispondenza dei gradi

1. La corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui al presente decreto legislativo con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri è riportata nelle tabelle «A/1» ed «A/2» allegate al presente decreto.

Art. 13.

Avanzamento dei volontari in ferma breve

1. I volontari in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi di:

a) caporale, comune di 1ª classe e aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione;

b) caporal maggiore, sottocapo e primo aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'incorporazione.

2. I gradi di caporale e caporal maggiore e gradi corrispondenti sono conferiti dal Comandante di Corpo.

Art. 14.

Avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente

1. Per le procedure d'avanzamento del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica si applicano o continuano ad applicarsi le norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa vigente non in contrasto con il presente decreto legislativo.

2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha luogo:

a) ad anzianità;
b) a scelta;
c) per concorso per titoli di servizio ed esami;
d) per meriti eccezionali.

3. L'avanzamento di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle «B/1», «B/2» e «B/3», allegate al presente decreto.

4. Le modalità ed i criteri di valutazione per l'avanzamento previsto alla lettera *c)* del comma 2 saranno disciplinati con apposito decreto ministeriale da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.

Avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente

1. Al 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni complessivi di servizio, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti.

2. Al caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti.

3. Al caporal maggiore capo e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti.

4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.

5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non vanno computati gli anni durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subìti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati.

Art. 16.

Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti per essere valutato deve, a seconda della Forza armata o corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle «C/1», «C/2», «C/3», allegate al presente decreto.

Art. 17.

Aliquote di avanzamento

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.

2. Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16.

3. Dalle predette aliquote è escluso il personale che risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato o sospeso dall'impiego o impedito da infermità temporanea debitamente accertata o in aspettativa.

4. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal terzo comma, la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato.

5. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 16 ovvero ai sensi del comma 3, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

6. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione.

Art. 18.

Avanzamento ad anzianità

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle «B/1» e «B/3», allegate al presente decreto.

2. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità, per i motivi di cui all'art. 17, è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.

Art. 19.

Avanzamento a scelta

1. L'avanzamento a scelta avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 20, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono cosi determinate:

a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle «B/2» e «B/3», allegate al presente decreto;

b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

1) la prima metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle «B/2» e «B/3», prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera *a);*

2) la seconda metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle «B/2» e «B/3», prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

3. Ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.

4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 17, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed è promosso secondo le modalità indicate nei precedenti commi.

5. Ai fini delle valutazioni di cui al precedente comma 2 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.

Art. 20.

Avanzamento al grado di aiutante

1. L'avanzamento al grado di aiutante e gradi corrispondenti ha luogo a scelta e per concorso per titoli ed esami.

2. Il numero di promozioni annuali al grado di aiutante e gradi corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.

3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte.

5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di aiutante e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito,

con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 3 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4.

6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.

Art. 21.

Avanzamento in particolari condizioni

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.

Art. 22.

Avanzamento straordinario per meriti eccezionali

1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore.

2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.

3. Sulla proposta decide il direttore generale del personale interessato, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.

4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di più sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.

5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.

Capo IV

STATO GIURIDICO DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 23.

Disposizioni generali

1. I militari di truppa in servizio volontario delle Forze armate si distinguono in:

a) volontari di truppa in ferma breve;

b) volontari di truppa in servizio permanente;

c) volontari di truppa in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.

Art. 24.

Posizioni di stato giuridico

1. Il volontario di truppa in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

servizio effettivo;

aspettativa;

sospensione dal servizio.

2. Il volontario in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio. Non può, comunque, attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri. In caso di violazione trova applicazione l'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37.

3. Con decreto ministeriale, su indicazione degli Stati Maggiori di Forza armata, sono individuate le specializzazioni, gli incarichi, le specialità e le categorie alle quali devono essere assegnati i militari di truppa in servizio volontario.

Art. 25.

Aspettativa

1. I volontari di truppa in servizio permanente possono essere collocati in aspettativa per infermità, per motivi privati e per le altre cause previste dalla normativa vigente. Sono, altresì, collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.

2. L'aspettativa, ad eccezione di quella per prigionia di guerra, non può superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

3. Il militare in aspettativa per infermità, che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari e se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

4. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni.

5. L'aspettativa per motivi privati è disposta su motivata richiesta dell'interessato. La concessione è subordinata alle esigenze di servizio. Fermo il limite del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato, che sia già stato in aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell'avanzamento. Il militare in aspettativa per motivi privati è richiamato in servizio a domanda, qualora debba essere valutato per l'avanzamento o debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.

6. Al volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio. L'aspettativa per prigionia di guerra decorre dalla data della cattura. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.

7. L'aspettativa è disposta con determinazione ministeriale.

Art. 26.

Sospensione dal servizio

1. La sospensione dal servizio può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.

2. Il volontario di truppa in servizio permanente, che abbia assunto in un procedimento penale la qualità di imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna. la perdita del grado o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale e/o disciplinare. Nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva, il provvedimento di sospensione precauzionale è sempre adottato dalla data in cui l'interessato è stato privato della libertà personale.

3. La sospensione precauzionale è revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. È revocata, inoltre, quando, dopo il proscioglimento in sede penale, il volontario di truppa in servizio permanente non venga sottoposto a procedimento disciplinare ovvero quando il procedimento disciplinare si esaurisca senza dar luogo a sanzioni disciplinari di stato.

4. La sospensione disciplinare è inflitta, previa inchiesta formale, e decorre dalla data di notifica del provvedimento. La sua durata non può essere inferiore a un mese nè superiore a sei. Nel periodo trascorso in sospensione disciplinare dal servizio viene computato il periodo della sospensione precauzione sofferta con revoca dell'eventuale eccedenza.

5. Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado, ai sensi del codice penale militare di pace, la condanna all'arresto per un tempo non inferiore a un mese comporta la sospensione per motivi penali durante l'espiazione della pena.

6. Al volontario di truppa in servizio permanente durante la sospensione dal servizio compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.

7. La sospensione dal servizio è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa.

Art. 27.

Cessazione dal servizio permanente

1. Il volontario di truppa in servizio permanente cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

a) età;
b) infermità;
c) domanda;
d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
e) nomina all'impiego civile;
f) perdita del grado;
g) scarso rendimento.

2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.

3. I volontari di truppa in servizio permanente cessano dal servizio permanente per età al compimento del cinquantaseiesimo anno e sono collocati nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a secondo dell'idoneità. Essi permangono nella categoria dell'ausiliaria per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.

4. Gli interessati, tre mesi prima del compimento del cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.

5. Nella categoria dell'ausiliaria sono inoltre collocati i volontari di truppa in servizio permanente che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato.

Art. 28.

Ausiliaria

1. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma dei commi terzo e quinto dell'art. 27, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il richiamo in temporaneo servizio è disposto con decreto ministeriale sentito il Ministero del tesoro.

2. Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.

3. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età o a domanda, sia collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

4. Al personale collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno per nucleo familiare.

5. Sono estese al volontario di truppa in ausiliaria le disposizione di cui all'art. 46, comma secondo e terzo, della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art. 29.

Riserva

1. La categoria della riserva comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

2. I volontari di truppa cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Art. 30.

Norma di rinvio

1. Al personale dei ruoli dei marescialli e dei sergenti si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto.

2. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto legislativo, sostituendo le espressioni «sottufficiale» e «complemento» rispettivamente con le dizioni «volontario di truppa» e «congedo illimitato».

CAPO V

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 31.

Trattamento economico

1. Con decorrenza dal 1° settembre 1995 è attribuito il trattamento economico stipendiale risultante dalla Tabella «D», allegata al presente decreto, nonché gli scatti stipendiali ivi stabiliti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo.

2. In aggiunta al trattamento economico stipendiale di cui al comma 1, allo stesso personale viene corrisposto il trattamento economico integrativo, quello accessorio e quello eventuale previsto dalle norme in vigore.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto giuridico ed economico dal 1° settembre 1995, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

4. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto legislativo, ai fini dell'adeguamento dell'indennità di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi previsti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23.

Art. 32.

Disposizioni diverse

1. Ai volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate compete il trattamento stipendiale previsto per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla base della corrispondenza dei gradi di cui alla Tabella «A/1» allegata al presente decreto, fatta eccezione del trattamento accessorio e dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Ad essi sono attribuite le indennità operative, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennità militare nelle misure percepite dal sergente o gradi corrispondenti, nonché il compenso per prestazioni straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché dell'art. 1, comma 15-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

CAPO VI

BANDE

Art. 33.

Bande musicali

1. Le bande musicali dell'Esercito e dell'Aeronautica, sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita della Forza armata di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale. A tali fini è istituita, altresì, la banda musicale della Marina militare.

2. Alle bande di cui al comma 1 si applicano, fatte salve le rispettive peculiarità, le norme di cui ai Capi I, II, III, IV, V e VI del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 con le seguenti previsioni specifiche:

a) ovunque sono citate le parole «Carabinieri» oppure «Arma» oppure «Arma dei carabinieri» esse devono intendersi riferite all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, a seconda della Banda cui si applicano le norme;

b) le bande sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:

1) del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito, quella dell'Esercito;

2) dal Comando marina di Roma, quella della Marina;

3) del Comando del reparto servizi centrale A.M., quella dell'Aeronautica;

c) l'impiego delle bande è disposto, rispettivamente, da:

1) Stato maggiore Esercito;

2) Stato maggiore Marina;

3) Stato maggiore Aeronautica.

d) le somme di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 78 del 1991 vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero della difesa per l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina a seconda della banda impiegata;

e) le dotazioni organiche di ciascuna banda, determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 78 del 1991, sono rispettivamente comprese negli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali, nonché dei marescialli di cui all'art. 3, comma 3. A tal fine:

1) vengono istituiti per ciascuna Forza armata i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti;

2) le consistenze organiche relative agli orchestrali di ciascuna banda sono incluse in quelle previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto;

3) i maestri direttori e vice direttori delle bande sono inquadrati negli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei seguenti ruoli:

per l'Esercito, ruolo speciale unico delle Armi;
per la Marina, ruolo speciale di Stato maggiore;
per l'Aeronautica, ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

f) alle bande musicali non può essere assegnato, nemmeno in qualità di orchestrale aggregato o di allievo orchestrale, personale in eccedenza all'organico stabilito. Resta ferma la possibilità, per ciascuna Forza armata, di disporre della relativa banda per il reclutamento e/o la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata;

g) il reclutamento del personale delle bande è regolato dal Capo III del decreto legislativo n. 78 del 1991. È inoltre previsto che:

i) ai sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, che esplicano incarichi o specializzazioni di contenuto musicale presso altre musiche d'ordinanza della stessa Forza armata (bande o fanfare) e che posseggano tutti i requisiti, è riservato fino al 50 per cento dei posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali;

2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale o ad archivista delle bande, sono nominati marescialli ordinari, marescialli capi, aiutanti e gradi corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella organizzazione strumentale delle terze, delle seconde e delle prime parti della banda per cui hanno concorso o negli archivisti, ed immessi nel ruolo dei musicisti della Forza armata di appartenenza;

3) le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 78 del 1991 sono stabiliti con decreto ministeriale su determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza armata;

h) la proposta relativa al rendimento artistico di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 78 del 1991 è formulata rispettivamente:

1) dal sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;

2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;

3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;

i) per l'avanzamento del personale delle bande ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 78 del 1991, resta fermo che:

1) per il maestro direttore e per il maestro vice direttore si applica la tabella E/1 annessa al presente decreto;

2) per gli orchestrali e l'archivista si applica la tabella E/2 annessa al presente decreto.

3. Per la prima applicazione del presente decreto si osservano le seguenti disposizioni:

a) il maestro direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella banda di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto del nuovo inquadramento conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella E/1, l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

b) il maestro vice direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella banda musicale di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto della nomina a maestro vice direttore è nominato tenente in servizio permanente effettivo e frequenta un corso informativo di 60 giorni presso una Scuola ufficiali della Forza armata di appartenenza. Il trattamento economico del maestro vice direttore della banda è regolato dall'art. 32 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;

c) i sottufficiali musicanti ed il sottufficiale archivista di ciascuna banda musicale di Forza armata, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto perché vincitori degli specifici concorsi a norma delle precedenti disposizioni di legge, sono reinquadrati nella banda musicale di appartenenza con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo inquadramento avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nella banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella E/3 allegata al presente decreto conservando ai fini della progressione economica l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

d) i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali archivisti, effettivi a ciascuna banda di Forza armata ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono immessi nei ruoli dei musicisti previo superamento di un concorso interno. A tale concorso possono altresì partecipare i sottufficiali musicanti in servizio permanente delle altre musiche d'ordinanza (bande o fanfare), per la copertura degli eventuali posti non occupati dal personale di cui al precedente periodo;

e) il concorso interno di cui alla lettera *d)* è bandito per ciascuna Forza armata con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ed ha luogo con le seguenti modalità:

1) i concorrenti sono valutati in base ai titoli posseduti ed all'effettuazione di prove pratiche. I titoli sono costituiti da eventuali diplomi o qualifiche o risultati di corsi a contenuto musicale, nonché dal rendimento fornito in servizio. Le prove pratiche sono quelle previste dalle norme a regime per gli aspiranti orchestrali e per gli aspiranti archivisti;

2) per la formazione delle graduatorie è nominata, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, un'apposita commissione esaminatrice composta da: un colonnello in servizio permanente effettivo, presidente, dal maestro direttore della banda interessata e dal maestro vice direttore della stessa banda. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa della VII o VIII qualifica funzionale;

3) le commissioni formano due graduatorie, una per i musicanti in servizio presso le bande musicali di Forza armata ed una per i musicanti delle altre musiche d'ordinanza, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli per un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;

4) per la nomina dei vincitori ed il relativo inquadramento dei musicisti ai sensi del presente decreto si attinge prioritariamente dalla graduatoria dei musicanti già in servizio presso le bande di Forza armata e, in caso di disponibilità di vacanze nei predetti ruoli, dalla graduatoria relativa agli altri musicanti;

5) la nomina in ruolo avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera *e)*, che svolga da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto compiti di parte o qualifica superiore, previo superamento di una prova pratica. L'accertamento della corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore, è effettuato da commissioni nominate con determinazione:

1) del sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;

2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;

3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;

g) le commissioni di cui alla lettera *e)*:

1) sono composte:

per l'Esercito: dal comandante del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'esercito e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'esercito;

per la Marina: dal comandante del Comando marina di Roma e dai maestri direttore e vice direttore della banda della marina militare;

per l'Aeronautica: dal comandante del reparto servizi centrale A.M. e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'aeronautica militare;

2) comprendono, con funzioni di segretario, un ufficiale inferiore della Forza armata interessata;

3) si esprimono nei confronti dei candidati esaminati mediante giudizio sintetico di idoneità o di non idoneità. L'orchestrale dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superiore è reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza.

4. Al personale delle bande delle Forze armate si applicano, secondo il grado rivestito e per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 12 novembre 1955, n. 1137, e 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili con le norme del presente decreto.

5. Il titolo VI e la Tabella I/2 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano al personale del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare.

Capo VII

NORME TRANSITORIE

Art. 34.

Inquadramento nel ruolo dei marescialli

1. I sottufficiali, in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:

a) nel grado di aiutante, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di «aiutante» o di «scelto», nonché i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

b) nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonché i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonché i sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995.

2. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella «C» allegata alla legge 10 maggio 1993, n. 212, nell'arco temporale dal 1° giugno al 31 agosto 1995.

3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di aiutante e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e straordinari.

4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai precedenti comma 1, lettere *b)* e *c)*, e commi 2 e 3 avviene previa rideterminazione dell'anzianità assoluta di grado precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli fini giuridici.

5. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita di grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza.

6. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con meno quattro anni di anzianità di grado, sono inquadrati alla data del 1° settembre 1996 nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza.

7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6 vengono inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della successiva promozione al grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con una anzianità assoluta di grado pari alla metà di quella a suo tempo maturata nel grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque nella misura necessaria affinché non venga scavalcato nel ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma 3.

8. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, già arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono alla predetta data immessi nel servizio permanente con il grado posseduto e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A tal fine non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente contratta ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

9. I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi delle presenti disposizioni.

10. Gli allievi sottufficiali, già arruolati alla data del 1° settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di Sergente e gradi corrispondenti al compimento del dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, dopo due anni dal reclutamento.

11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei marescialli dopo cinque anni dal reclutamento.

12. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che al 1° settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale, sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8.

13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego è effettuato secondo le disposizioni del presente articolo.

14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti degli allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente art. 11, è disposta dal giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 10.

15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi secondo le modalità indicate dalla citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati ai sensi del presente articolo.

Art. 35.

Inquadramento nel ruolo dei sergenti

1. Per un arco di quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'art. 10, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.

2. Ai primi due concorsi utili per l'immissione nel ruolo dei sergenti, possono, inoltre, partecipare, a domanda, purché in possesso dell'idoneità psico-fisico-attitudinale al servizio permanente i sergenti di complemento in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 24 mesi con ferma triennale o quinquennale ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche, nonché i sergenti sia di complemento sia in ferma volontaria o rafferma che abbiano terminato la ferma biennale, triennale o quinquennale da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i volontari che:

a) non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;

b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;

c) non siano incorsi:

1) in condanne per delitti non colposi;

2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;

3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.

Art. 36.

Inquadramento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente

1. I sergenti di complemento in ferma triennale e quinquennale ed i graduati di truppa in ferma triennale e quinquennale in servizio o collocati in congedo da non più di un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare a domanda, dopo due anni di ferma previa rinuncia al grado posseduto, ai primi tre concorsi utili per l'immissione al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i volontari che:

a) non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;

b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;

c) non siano incorsi:

1) in condanne per delitti non colposi;

2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza Armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;

3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.

Art. 37.

Militari di truppa in ferma volontaria

1. I sergenti e i graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, o in ferma breve, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in servizio da meno di due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, entro sei mesi da tale data, inoltrare domanda per chiedere l'integrale applicazione nei loro confronti delle norme del presente decreto.

2. L'accoglimento della domanda comporta:

a) per tutti i militari in ferma biennale l'automatica proroga di un anno della ferma contratta;

b) l'inquadramento nei volontari in ferma breve, seguendone le norme d'avanzamento e mantenendo, comunque, il grado posseduto, ove più elevato;

c) l'applicazione delle disposizioni del regolamento d'attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) la facoltà di partecipare al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente possono partecipare i volontari che:

a) non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;

b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;

c) non siano incorsi:

1) in condanne per delitti non colposi;

2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;

3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.

4. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per quanto non abrogate dal presente decreto ed, in particolare, degli articoli 32 e 40 in materia di trattamento economico.

Art. 38.

Eccedenze organiche

1. Per un arco di tempo di 20 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei marescialli dovute agli inquadramenti previsti dall'art. 34. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche, fissate dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 3, del presente decreto.

2. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti previsti dall'art. 35. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche, fissate dall'art. 2, comma 2, del presente decreto.

3. Fino al riassorbimento delle eccedenze, la promozione al grado di aiutante si consegue anche in soprannumero, secondo le modalità previste dall'art. 20, nel limite del 70 per cento degli esodi che si verificano in tale grado al 31 dicembre di ogni anno.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 39.

Modifiche alla normativa vigente

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge 31 luglio 1954, n. 599, è sostituito dal seguente:

«*2.* La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.».

2. All'art. 23 della legge 10 maggio 1983, n. 212, prima delle parole: «... di specializzazione, di specialità...» sono inserite le parole: «di categoria».

3. all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è cancellato il periodo: «... e del conferimento delle qualifiche di "aiutante" o "scelto" ...».

4. L'art. 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. — *1.* Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue:

presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente;

membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; l'aiutante, il sergente maggiore capo, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti, che risulti il più anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare.».

5. All'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, quale risulta modificato dall'art. 13, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è aggiunto il seguente comma:

«Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tale fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potrà essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.».

6. All'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il seguente comma:

«Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tal fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potrà essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.».

7. Il comma 1 dell'art. 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«*1.* I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'aeronautica e del Corpo della Guardia di Finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento del cinquantaseiesimo anno di età e sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità. A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono nella posizione di ausiliaria per otto anni; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità fisica.».

8. Il comma 2 dell'art. 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è cosi modificato:

«Il sottufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.».

9. Il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212. è sostituito dal seguente:

«*2.* I sottufficiali in servizio con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, inclusi quelli di cui all'art. 74 della presente legge, idonei al servizio militare incondizionato che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di età, sono collocati nell'ausiliaria. Essi permangono in tale categoria per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.».

10. Dopo il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il seguente comma:

«A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei confronti degli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 dicembre 1990, n. 404».

11. Il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli, previsto dall'art. 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Dopo l'ultimo comma dell'art. 76 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il seguente:

«L'indennita di volo prevista delle vigenti disposizioni per gli ufficiali non appartenenti al ruolo naviganti è estesa agli ufficiali del ruolo unico specialisti dell'aeronautica purché ne siano comunque sprovvisti».

13. L'art. 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è così modificato:

«*1.* Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione.

2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1ª nomina e le qualifiche professionali acquisite, comprovate con attestati rilasciati dall'ente militare competente, costituiscono titoli da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione.

3. La valutazione dei titoli di cui ai comma 1 e 2 è riferita ai casi in cui la qualifica professionale o la specializzazione acquisita ha una diretta corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di diretta corrispondenza tra la specializzazione acquisita e il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta, l'aver assolto effettivamente all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare.

4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1 e 2 con le qualifiche funzionali e relativi profili professionali previsti ai fini dell'avviamento al lavoro.

5. Le amministrazioni dello Stato, comprese le unità sanitarie locali, le aziende autonome e gli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di concorso per l'immissione di personale esterno, devono indicare la valutazione da attribuire ai titoli di cui ai commi 1, 2 e 3.».

14. Il comma 5 dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è così modificato:

«*5.* Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale di cui alla tabella allegata alla presente legge rispetto al valore della retribuzione mensile del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, costituita dallo stipendio mensile iniziale lordo e dall'indennità integrativa speciale vigente per i dipendenti dello Stato al 1° gennaio di ogni anno.».

15. Ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni nei profili professionali di qualifiche o categorie ricomprese nei livelli retributivo-funzionali, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, è del 20 per cento.

Art. 40.

Abrogazione e convalida di norme

1. Sono abrogati:

a) l'art. 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;

b) la legge 10 marzo 1965, n. 121;

c) gli articoli 4, 5, 6, 8, 11, comma 1, n. 3), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 43 e 51 della legge 10 maggio 1983, n. 212;

d) la legge 6 giugno 1986, n. 254;

e) gli articoli 19, 36 e 42 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

f) ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

2. Le residue norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, continuano ad esplicare la loro efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere emanate, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, norme integrative delle disposizioni in esso contenute.

Art. 41.

Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995 n. 130.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

TABELLA A/1
(art. 12, comma 1)

CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CON I GRADI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

DESCRIZIONE	VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE FORZE ARMATE	GRADI ARMA CARABINIERI
Volontari in servizio permanente	1° caporal maggiore (e gradi corrispondenti)	carabiniere
	caporal maggiore scelto (e gradi corrispondenti)	carabiniere scelto
	caporal maggiore capo (e gradi corrispondenti)	appuntato
	caporal maggiore capo scelto (e gradi corrispondenti)	appuntato scelto

TABELLA A/2
(art. 12, comma 1)

CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI RUOLI DEI SERGENTI E DEI MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CON I GRADI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

RUOLO	ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	ARMA CARABINIERI	
MARESCIALLI	AIUTANTE	AIUTANTE	AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE s.UPS	RUOLO ISPETTORI
	MARESCIALLO CAPO	CAPO DI 1^ CLASSE	MARESCIALLO DI 1^ CLASSE	MARESCIALLO CAPO	
	MARESCIALLO ORDINARIO	CAPO DI 2^ CLASSE	MARESCIALLO DI 2^ CLASSE	MARESCIALLO ORDINARIO	
	MARESCIALLO	CAPO DI 3^ CLASSE	MARESCIALLO DI 3^ CLASSE	MARESCIALLO	
SERGENTI	SERGENTE MAGGIORE CAPO	2° CAPO SCELTO	SERGENTE MAGGIORE CAPO	BRIGADIERE CAPO	RUOLO SOVRIN-TENDENTI
	SERGENTE MAGGIORE	2° CAPO	SERGENTE MAGGIORE	BRIGADIERE	
	SERGENTE	SERGENTE	SERGENTE	VICE BRIGADIERE	

TABELLA B/1
(art. 14, comma 3)

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO
DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE

GRADO		FORME DI AVANZAMENTO	REQUISITI
DA	A		
Caporal Maggiore Capo	Caporal Maggiore Capo Scelto	Anzianità	5 anni di anzianità nel grado
Caporal Maggiore Scelto	Caporal Maggiore Capo	Anzianità	5 anni di anzianità nel grado
1° Caporal Magg.	Caporal Maggiore Scelto	Anzianità	5 anni di servizio

TABELLA B/2
(art. 14, comma 3)

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI SERGENTI

GRADO		FORME DI AVANZAMENTO	REQUISITI
DA	A		
Sergente Maggiore	Sergente Maggiore Capo	Scelta	7 anni di permanenza nel grado
Sergente	Sergente Maggiore	Scelta	7 anni di permanenza nel grado

TABELLA B/3
(art. 14, comma 3)

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI MARESCIALLI

GRADO		FORME DI AVANZAMENTO	REQUISITI
DA	A		
Maresciallo Capo	Aiutante	Scelta	8 anni di permanenza nel grado o "per esami"
Maresciallo Ordinario	Maresciallo Capo	Scelta	7 anni di permanenza nel grado
Maresciallo	Maresciallo Ordinario	Anzianità	2 anni di anzianità nel grado

TABELLA C/1
(art 16, comma 1)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO

GRADI		PERIODI MINIMI DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE	ALTRA CONDIZIONE
DA	A		CORSI (2)
Maresciallo Ordinario	Maresciallo Capo	(3 anni di comando di plotone o reparti corrispondenti) oppure 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle (specializzazioni (1) anche se compiuti in tutto o in par) te da Maresciallo.	
Maresciallo	Maresciallo Ordinario		
Sergente Maggiore	Sergente Maggiore Capo	(3 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti) oppure 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle (specializzazioni (1).	
Sergente	Sergênte Maggiore	Come sopra.	

(1) Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa base alle esigenze della F.A..
(2) Il Ministro della Difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e del particolari necessità di servizio.

TABELLA C/2
(art 16, comma 1)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO							NOTE	CORSI (2)	ESAMI
DA	A	NOCCHIERI E TECNICI DI MAC-MACCHINE	SPECIALISTI DELLE TELECOMUNICAZIONI E SCOPERTA	TECNICI DI ARMI	ELETTRONICI	PALOMBARI, INCURSORI, FUCILIERI DI MARINA, SPECIALISTI DI VOLO	SPECIALISTI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO	NOCCHIERI DI PORTO			
AIUTANTI		1 anno	1 anno	1 anno	1 anno	1 anno	1 anno	3 anni di titolare di ufficio minore	I periodi a fianco indicati devono essere effettuati nel grado		
CAPI DI 1^ CLASSE	AIUTANTI	8 anni	8 anni	7 anni	7 anni	7 anni	4 anni	3 anni (1)	I periodi d'imbarco si intendono prestati in qualunque grado		
CAPI DI 2^ CLASSE	CAPI DI 1^ CLASSE	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni	4 anni		idem come sopra		
CAPI DI 3^ CLASSE	CAPI DI 2^ CLASSE										

Segue TABELLA C/2

2° CAPO	2° CAPO SCELTO	10 anni	10 anni	8 anni	8 anni	8 anni	5 anni	6 anni (1)	idem come sopra		
SERGENTE	2° CAPO	7 anni	7 anni	6 anni	6 anni	6 anni	4 anni	3 anni (1)	idem come sopra		
SOTTOCAPO DI 1^ CLASSE	SOTTOCAPO DI 1^ CL. SCELTO	8 anni	8 anni	7 anni	7 anni	7 anni	4 anni	3 anni (1)	idem come sopra		
SOTTOCAPO DI 2^ CLASSE	SOTTOCAPO DI 1^ CLASSE	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni	3 anni		idem come sopra		

NOTE : (1) Per il personale appartenente ad abilitazioni tecniche le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, Sez. elicotteri, MRCC/MRSC, stazione LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/ARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il completamento del periodo richiesto.

(2) Il Ministro della Difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle particolari necessità di servizio.

TABELLA C/3
(art 16, comma 1)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'AERONAUTICA

GRADI		PERIODI MINIMI DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE	ALTRA CONDIZIONE
DA	A		CORSI (1)
Maresciallo 1^ classe	Aiutante	4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.	
Maresciallo 2^ classe	Maresciallo 1^ classe	5 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza anche se svolti in parte nel grado di M3.	
Maresciallo 3^ classe	Maresciallo 2^ classe		
Sergente Maggiore	Sergente Maggiore Capo	4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.	
Sergente	Sergente Maggiore	4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.	

(1) Il Ministro della Difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

TABELLA D
(art. 31, comma 1)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO, IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 1995

GRADI	LIVELLO	SCATTI (*) GERARCHICI	TRATTAMENTO INTEGRATIVO, ACCESSORIO ED EVENTUALE
Aiutante	VII bis	===	
Maresciallo Capo	VII	===	
Maresciallo Ordinario	VI bis	+1	
Maresciallo	VI	+2	
Sergente Maggiore Capo	VI bis	===	
Sergente Maggiore	VI	+1	
Sergente	VI	===	
Caporal Maggiore Capo Scelto	V	+3	
Caporal Maggiore Capo	V	+2	
Caporal Maggiore Scelto	V	+1	
1° Caporal Maggiore	V	===	

(*) Lo scatto aggiuntivo gerarchico è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente nel precedente livello retributivo).
Per il passaggio dal V livello retributivo al VI/VI livello bis confluisce esclusivamente nella RIA un solo scatto gerarchico, qualora risulti attribuito.

TABELLA E/1
(art 33, comma 2, lett *i)*, numero 1)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DELLE BANDE

DIRETTORE

GRADO	ANZIANITA'
Maggiore e corrispondenti	5 anni
Tenente Colonnello e corrispondenti	---------

VICE DIRETTORE

GRADO	ANZIANITA'
Tenente e corrispondenti	2 anni
Capitano e corrispondenti	---------

TABELLA E/2
(art 33, comma 2, lett *i)*, numero 2)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI MARESCIALLI DEL RUOLO MUSICISTI

ANZIANITA'	ANZIANITA' MINIMA DI ANNI DI SERVIZIO DALLA NOMINA NELLA PARTE					
	1^ A	1^ B	2^ A	1^ B	3^ A	3^ B
DA MARESCIALLO ORDINARIO A MARESCIALLO CAPO	--	--	--	--	7	7
DA MARESCIALLO CAPO AD AIUTANTE	--	2	6	8	6	8

TABELLA E/3
(art. 33, comma 3, lett. *c)*)

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO MUSICISTI		
Maestro Direttore		Maggiore
Maestro Vice Direttore		Tenente
I parte	A	Aiutante
	B	Maresciallo Capo
II parte	A	Maresciallo Capo
	B	Maresciallo Capo
III parte	A	Maresciallo Ordinario
	B	Maresciallo Ordinario
Archivista		Maresciallo Ordinario

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 6 marzo 1992, n. 216, reca· «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale della altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzione e trattamento economici»

— La legge 29 aprile 1995, n. 130, reca «Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate»

Note all'art. 7

— Il testo dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente·

«65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'art 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella difesa, nei corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Il relativo regolamento di attuazione, previsto dalla norma sopra trascritta, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 11

— Il titolo VII della legge 31 luglio 1954, n 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) contiene le disposizioni relative alla perdita del grado dei sottufficiali

— Si trascrivono gli articoli 9, 10 e 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza):

«Art. 9 — Gli arruolati sono prosciolti·

1) a domanda

a) per qualsiasi causa, durante i primi sei mesi dalla ferma volontaria. Per i minorenni è richiesto il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela;

b) per gravi comprovati motivi, successivamente ai primi sei mesi;

2) d'autorità·

a) per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 7;

b) per protratta insufficienza di profitto negli studi,

c) per inidoneità al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti;

d) per grave mancanza disciplinare, ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;

3) d'ufficio;

a) per perdita del grado o retrocessione dalla classe,

b) per condanna penale per delitti non colposi,

c) per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma volontaria di cui all'art 4.

Art 10 — Agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva e degli eventuali richiami in servizio si applicano nei confronti dei prosciolti dalla ferma volontaria in forza del precedente articolo, le disposizioni di legge vigenti in materia

I sottufficiali ed i graduati di truppa che abbiano rinunciato al grado per contrarre arruolamento volontario, qualora siano stati prosciolti, sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito salvi i casi previsti alla lettera *d)* del n. 2) e alle lettere *a)* e *b)* del n 3) del precedente articolo Il tempo trascorso nel predetto arruolamento è computato nell'anzianità di grado.

Art. 11 — I volontari arruolati conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, i gradi o la classifica di.

1) caporale, comune di prima classe, aviere scelto; al compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento,

2) caporale maggiore, sotto-capo, primo aviere al compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento,

3) sergente. dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio dall'arruolamento.

Il giudizio di idoneità è espressa da apposite commissioni costituite con decreto ministeriale presso gli istituti di formazione di appartenenza Le commissioni esprimono il giudizio di idoneità sulla base della documentazione personale, valutando i risultati dei corsi espletati o in svolgimento e le capacità attitudinali dimostrate.

I volontari arruolati hanno lo stato giuridico di militari di truppa in servizio volontario sino alla promozione al grdo di sergente, in questo grado hanno lo stato giuridico di sottufficiali in ferma volontaria»

Nota all'art 18

— Il testo dell'art 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art 11, comma 6) è il seguente·

«Art 34 — Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando, se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti

I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

Ai sottufficiali giudicati non idonei e data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore

I sottufficiali giudicati non idonei sono valutati nuovamente, per non più di una volta A tal fine sono inclusi nella corrispondente aliquota di valutazione dell'anno successivo a quello in cui sono stati valutati la prima volta»

Nota all'art. 19

— Il testo dell'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n 212 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11, comma 6) è il seguente:

«Art 35 — Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevole superiore alla metà dei votanti

Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.

Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute:

c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)*, sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.

I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.

Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore».

Nota all'art. 24:

— Il testo dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37 (Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo) è il seguente:

«Art. 1. — L'ufficiale e il sottufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente e il vicebrigadiere e il militare di truppa dell'Arma dei carabineri in servizio continuativo che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dall'art. 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'art. 12, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sono diffidati dal Ministro per la difesa a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa abbiano obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa cessano dal servizio permanente o dal servizio continuativo per decadenza. Il relativo provvedimento è adottato previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

L'ufficiale e il sottufficiale che contino almeno venti anni di servizio effettivo sono collocati nella riserva e conseguono la pensione a norma delle vigenti disposizioni. Qualora il servizio sia inferiore a detto limite:

a) l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda dell'età, e consegue l'indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile a pensione;

b) il sottufficiale è collocato nel complemento e ha diritto all'indennità per una volta tanto nella misura sopra indicata.

Il militare di truppa è collocato incongedo e ha diritto alla pensione o all'indennità per una volta tanto alle condizioni e nella misura di cui al precedente comma».

Nota all'art. 25:

— Il testo dell'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187 (Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate) è il seguente:

«Art. 26 *(Trattamento durante l'aspettativa)*. — Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente art. 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto.

Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme vigenti per le singole categorie di personale».

Nota all'art. 28:

— Si trascrive l'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11):

«Art. 46. — Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, né della quota di aggiunta di famiglia.

Le disposizioni di cui agli artt. 67, terzo comma, e 69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui all'art. 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria.

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'art. 1. del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonché dell'indennità di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, è liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso».

Nota all'art. 30:

— La richiamata legge n. 599 del 1954 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11) reca le disposizioni che regolano lo stato dei sottufficiali.

Note all'art. 31:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare) è il seguente:

«Art. 3 *(Effetto dei nuovi stipendi)*. — 1. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dell'indennità integrativa speciale».

— Il testo dell'art. 46 della legge n 212 del 1983 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11) è riportato nella nota all'art. 28.

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469 (Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico), quale risulta dalla legge di conversione 2 febbraio 1993, n. 23·

«Art. 1. — Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate è attribuito, con decorrenza 1° gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

Sergente	V
Sergente con+4 anni di servizio	VI
Sergente maggiore - 2° Capo	VI
Maresciallo ordinario - Capo 3ª classe	VI
Maresciallo 3ª classe	VI
Maresciallo capo - Capo 2ª classe	VI-*bis*
Maresciallo 2ª classe	VI-*bis*
Marresciallo maggiore - Capo 1ª classe	VII
Maresciallo 1ª classe	VII
Maresciallo maggiore «A»	VII
Capo 1ª classe «scelto»	VII
Maresciallo 1ª classe «scelto»	VII».

Note all'art. 32

— Si trascrive il testo del terzo comma dell'art 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio».

— La legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare) reca norme sul peculiare trattamento economico relativo al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

— Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 231 del 1990 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 31) è il seguente:

«Art. 9 *(Indennità militare)* — 1. A decorrere dal 1° luglio 1990 è corrisposta al personale di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, un'indennità militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde·

a) ufficiali e sottufficiali	L 75.000,
b) sergenti	» 30.000

2. A decorrere dal 1° luglio 1990 è soppressa l'indennità militare forfettaria prevista dall'art 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468

3. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi

a) maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante o scelto: L. 250 000;

b) tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25 anni di servizio L. 250 000;

c) capitani e maggiori con più di 15 anni di servizio da tenente: L 250.000».

«Art. 10 *(Orario delle attività giornaliere)*. — 1. Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1990 l'orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'art. 1, comma 1, nonché dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n 150.

2. Entro il 1° settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa, saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attività giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze.

3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale

4. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle licenze del personale militare.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 230 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87 miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e, per lire 2 miliardi, al capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

7. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6. detratte le somme utilizzate come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo degli articoli 54 e 55 del D P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) è il seguente:

«Art. 54 *(Misura del trattamento normale)*. — La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.

Le percentuali di aumento indicate nella lettera *B)* della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri.

Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80.

Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.

La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile.

In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio.

Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella *n.* 2.

L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile».

«Art. 55 *(Ufficiali in ausiliaria).* — L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente è collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, la nuova pensione è liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti periodici inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.

Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità o a domanda, il computo del periodo di permanenza in tale categoria è ridotto alla metà. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria in seguito alla cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di cui sopra è computato limitatamente alla eventuale differenza tra il periodo stesso e l'aumento di sei anni già computato ai sensi del terzo comma del successivo art. 63.

Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale l'ufficiale abbia prestato servizio computabile agli effetti di altro trattamento di quiescenza, salvo che l'ufficiale opti per il computo di detto periodo ai fini della pensione militare».

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 15-*bis*, del decreto-legge n. 379 del 1987 (recante miglioramenti economici al personale militare), quale risulta sostituito dall'art. 11 della legge n. 231/1990:

«15-*bis*. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212».

Note all'art. 33:

— Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, reca norme per il «Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri», ed i Capi I, II, III, IV e V del decreto riguardano, rispettivamente, le disposizioni di carattere generale, l'ordinamento, il reclutamento, le norme particolari di stato, l'avanzamento ed il trattamento economico. Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto:

«3. Le somme versate vengono, con decreto del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'Arma dei carabinieri».

— Si riportano il testo degli articoli 4 e 5 e della tabella *A* allegata al decreto:

«Art. 4 *(Organizzazione strumentale).* — 1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalla tabella *A* allegata al predetto decreto.

«Art. 5 *(Organico).* — 1. La dotazione organica della banda musicale dell'Arma dei carabinieri è così determinata:

a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centodue orchestrali;
d) un archivista.

2. Il personale della banda è compreso nell'organico dell'Arma dei carabinieri.

3. Alla banda non possono essere assegnati, nemmeno in qualità di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza all'organico stabilito al comma 1».

— Si trascrive il testo dell'art. 23 del decreto:

«Art. 23 *(Corsi di istruzione militare e tecnico-professionali).* — 1. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui agli articoli 13, 16, 19 e 22 ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione del comandante generale dell'Arma».

— Si trascrive il testo dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 78 sopra citato:

«Art. 27 *(Inidoneità tecnica).* — 1. L'ufficiale direttore e l'ufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, che per fondati motivi non siano più ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, su proposta del comandante generale, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate e composte a norma degli articoli 12 e 15».

— Il testo dell'art. 32 del decreto predetto è il seguente:

«Art. 32 *(Trattamento economico del maestro vice direttore).* — 1. Il maestro vice direttore, dopo quattro anni e sei mesi dalla nomina a capitano, è inquadrato, ai soli fini economici, nell'ottavo livello.

2. Nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468».

— Le leggi n. 113 del 1954 e n. 599 del 1954, e quelle n. 1137 del 1955 e n. 212 del 1983 contengono norme riguardanti, rispettivamente, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate.

— Il titolo VI della legge 10 maggio 1983, n. 212 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11, comma 6) reca «Norme particolari per i sottufficiali musicanti»; e la Tabella 1/2 allegata alla legge citata concerne le «Gradualità delle promozioni da sergente a maresciallo di prima classe dei sottufficiali della banda dell'Aeronautica».

Note all'art. 34:

— Si riporta la tabella *C* allegata alla legge n. 212 del 1993 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11, comma 6):

«TABELLA *C*

FORME DI AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI

GRADI O QUALIFICA		Forme di avanzamento	Periodi minimi di permanenza nel grado
DA	A		
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Tenente o grado corrispondente	Concorso	1 anno
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Aiutante o scelto	Anzianità	5 anni
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Scelta	4 anni
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anzianità	4 anni
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Scelta	7 anni e 6 mesi
Sergente	Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Concorso	2 anni e 6 mesi

Nota. — I vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, in relazione alle particolari forme di arruolamento, sono promossi ad anzianità brigadieri dopo un anno e sei mesi di permanenza nel grado».

— Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 20 della legge n. 212/1993 citata:

«I concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, possono partecipare per una sola volta al primo concorso utile successivo. A tal fine, sono ammessi, a domanda, ad una rafferma di un anno. Qualora risultino idonei nel successivo concorso sono scrutinati seguendo la relativa graduatoria di merito unitamente ai pari grado con i quali hanno partecipato al suddetto concorso e ne seguono le sorti ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dei successivi avanzamenti».

— Il testo degli articoli 22 e 31 della legge stessa è il seguente:

«Art. 22. — I sergenti impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare al concorso per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento, sono ammessi al primo concorso utile.

Coloro che superano il concorso sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra. Ai concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, si applicano le disposizioni dell'art. 20».

«Art. 31. — Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e del conferimento della qualifica di «aiutante» e «scelto» e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti».

— Si trascrive l'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 («Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»):

«3. I sergenti di complemento di cui al comma 1, al trentaseiesimo mese, possono essere trattenuti in servizio, in qualità di sergenti in ferma volontaria e raffermati, in relazione ai posti disponibili nell'ambito di ciascuna Forza armata per partecipare a domanda ad un corso di qualificazione di sei mesi, al termine del quale sono ammessi ai concorsi per l'immissione nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212».

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 212 del 1983 (per l'argomento della lege si veda nelle note all'art. 11, comma 6) è il seguente:

«Art. 15. — Il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze delle singole Forze armate, ha facoltà di trattenere o richiamare in servizio entro un anno dal collocamento in congedo, a domanda, i sergenti di complemento in qualità di sergenti raffermati con ferma di due anni e sei mesi comprendente l'eventuale ferma prolungata di dodici mesi.

L'ammissione alla ferma di cui al precedente comma è subordinata al parere di apposita commissione costituita con decreto ministeriale presso le Direzioni generali del personale, espreso in funzione del rendimento fornito durante il servizio precedentemente svolto. Alla predetta ferma può essere ammesso solo il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e che non sia incorso nei proscioglimenti di cui all'art. 9.

Per la partecipazione dei sergenti di complemento a corsi di particolare livello tecnico si applicano le norme dell'art. 8.

I sergenti di complemento hanno lo stato giuridico di sottufficiali in rafferma; per essi valgono le norme dell'ultimo comma dell'art. 11.

Nei riguardi dei sergenti di complemento, di cui al presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioi riguardanti i sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 559».

Note all'art. 35:

— Per l'argomento della legge n. 958 del 1986 si veda nelle note all'art. 34, comma 12.

— La legge 11 luglio 1978, n. 382, reca «Norme di principio sulla disciplina militare».

Note all'art. 37:

— Per l'argomento della legge n. 958 del 1986 si veda nelle note all'art. 34, comma 12.

— Per i riferimenti alla legge n. 537 del 1993 si veda nelle note all'art. 7, comma 3.

— Il testo degli articoli 32 e 40 della legge n. 958 del 1986 sopra citata è il seguente:

«Art. 32 *(Trattamento economico).* — 1. Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, del pari grado in servizio permanente effettivo.

2. Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado in ferma volontaria.

3. Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, e gradi corrispondenti, ed ai sergenti di complemento e gradi corrispondenti, è corrisposta la tredicesima mensilità.

4. L'indennità di rischio, nei casi e nelle misure previste dal regolamento approvato con il decreto del Presidente delle Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è corrisposta anche al personale di cui al comma 3 ed ai graduati e militari di truppa di leva o in ferma prolungata o in ferma volontaria.

5. Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge».

«Art. 40 *(Premio di congedamento)*. — 1. Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto di congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

2. Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente art. 32, è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

3. In favore del suddetto personale, che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione».

Note all'art. 39:

— Per chiarezza, si trascrive il testo del primo comma dell'art. 7 della legge n. 599 del 1954 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11, comma 5):

«Art. 7. — Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso dell'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi privati. Subisce del pari una detrazione di anzianità il sottufficiale in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione».

— Il testo degli articoli 23 e 31 della legge n. 212 del 1983 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11, comma 6), come modificati dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 23. — Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della difesa e, per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, in relazione alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata o Corpo armato, hanno facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdità delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni».

«Art. 31. — Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti».

— Si trascrive, per una maggiore comprensione, il testo dell'art. 6, commi 5 e 7, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 («Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza»):

«5. A decorrere dal 30 dicembre 1989 gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.

6. ...

7. Dalla stessa data di cui al comma 5 i sottufficiali che, cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria».

— Il testo dell'art. 52 della legge n. 212 del 1983 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11) è il seguente:

«Art. 52. — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al D.P.R. 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli».

— Per l'art. 3, comma 65, della legge n. 537 del 1993 e per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 7.

Nota all'art. 41:

— Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge 29 aprile 1995, n. 130 («Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riodino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate»):

«4. All'onere derivante all'attuazione della presente legge, valuato complessivamente in lire 153.000 milioni per l'anno 1995, lire 442.000 milioni per l'anno 1996 e lire 450.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamentorelativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

95G0216

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. **197**.

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

Art. 1.

1. Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, sono modificate a norma dei seguenti commi.

2. Al primo comma dell'art. 1, le lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* ruolo degli agenti e assistenti;

b) ruolo dei sovrintendenti;

c) ruolo degli ispettori;

d) ruolo dei commissari;

e) ruolo dei dirigenti».

3. L'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. *(Ruolo degli agenti ed assistenti)*. — *1.* Il ruolo degli agenti e assistenti è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

agente;

agente scelto;

assistente;

assistente capo».

4. L'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti)*. — *1.* Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Può, altresì, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

3. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più agenti in servizio operativo».

5. Dopo l'art. 7, l'intitolazione «CAPO III» è soppressa e gli articoli 8 e 9 sono abrogati.

6. L'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Promozione ad assistente)*. — 1. La promozione alla qualifica di assistente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto».

7. L'art. 11 è abrogato.

8. L'art. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Promozione ad assistente capo)*. — *1.* La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente».

9. Gli articoli 13 e 14 sono abrogati.

Art. 2.

1. Le disposizioni del Titolo I - Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono modificate a norma dei seguenti commi.

2. Dopo l'art. 15, abrogato dall'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, l'intitolazione «CAPO IV» è sostituita dalla seguente: «CAPO III».

3. Gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 sono abrogati.

4. Dopo l'art. 24, abrogato, e prima dell'intitolazione «CAPO V» sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 24-*bis* *(Ruolo dei sovrintendenti)*. — *1.* Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

vice sovrintendente;

sovrintendente;

sovrintendente capo.

Art. 24-*ter* (*Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti*). — *1.* Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale può essere, altresì, affidato il comando di uno o più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.

3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e può essere, altresì, affidato il comando di posti di polizia o di unità equivalenti.

4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

Art. 24-*quater* (*Immissione nel ruolo dei sovrintendenti*). — *1.* Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato si accede mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi, al quale è ammesso il personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;

b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

2. I posti sono conferiti:

a) nel limite del 70% di posti disponibili, agli assistenti capo;

b) nel limite del 30% dei posti disponibili, agli assistenti, agenti scelti e agenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.

3. Ai fini della formazione delle graduatorie del concorso, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.

4. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento del corso e quello dello svolgimento degli esami di fine corso sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.

5. I posti rimasti scoperti in una categoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

6. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello stesso.

Art. 24-*quinquies* (*Dimissioni dal corso*). — *1.* È dimesso dal corso di cui all'art. 24-*quater*, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa dei delle, esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità, è restituito al servizio d'istituto ed è ammesso, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo purché continui a possedere i requisiti previsti.

Art. 24-*sexies* (*Promozione a sovrintendente*). — *1.* La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a

ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 24-*septies (Promozione e sovrintendente capo). — 1.* La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.».

Art. 3.

1. Le disposizioni del Titolo I - Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono modificate a norma dei seguenti commi.

2. La intitolazione «CAPO V» è sostituita dalla seguente «CAPO IV».

3. L'art. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Ruolo degli ispettori).* — 1. Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

vice ispettore;

ispettore;

ispettore capo;

ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.».

4. L'art. 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 *(Funzioni degli ispettori). — 1.* Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli Ispettori sono diretti collaboratori dei superiori gerarchici.

3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. Agli stessi può essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta, ovvero di direzione di sottosezioni o di unità equivalenti.

4. In caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli Ispettori può sostituire il superiore gerarchico.

5. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, oltre quanto già specificato, sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, coordinando anche l'attività del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono i superiori gerarchici — ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza — in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza.».

5. L'art. 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Nomina a vice ispettore). — 1.* La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'art. 52, primo comma, della legge 1° aprile 1981 n. 121 e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.

2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.

3. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-*quinquies.*

6. Il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

7. Le modalità dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie

oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.».

6. L'art. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 *(Promozioni a ispettore)*. — *1.* La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'art. 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

7. Gli articoli 29 e 30 sono abrogati.

8. L'art. 31 è sostituito dai seguenti:

«Art. 31 *(Promozione a ispettore capo)*. — *1.* La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.».

«Art. 31-*bis* *(Promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza)*. — *1.* L'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;

b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo ed è in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, precede nel ruolo quello di cui alla lettera *b)* dello stesso comma. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera *a)*.

3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.».

Art. 4.

1. La tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita, nelle parti relative al ruolo degli ispettori, al ruolo dei sovrintendenti ed a quello degli agenti e assistenti, dalla tabella 1 allegata al presente decreto.

Capo II

RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA.

Art. 5.

1. Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, sono modificate a norma dei seguenti commi.

2. Il primo comma dell'art. 1, è così modificato:

a) le parole «di equipaggiamento ed accasermamento,» sono sostituite dalle seguenti: «di equipaggiamento, di accasermamento,»;

b) i numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:

«1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;

2) ruolo dei revisori tecnici;

3) ruolo dei periti tecnici;

4) ruolo dei direttori tecnici;

5) ruolo dei dirigenti tecnici.».

3. All'art. 1, terzo comma, le parole «i profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori, collaboratori, dei revisori, dei periti» sono sostituite dalle seguenti: «i profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti».

4. L'art. 3, come modificato con legge 12 agosto 1982, n. 569, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Ruolo degli operatori e collaboratori tecnici)*. — *1.* Il ruolo degli operatori e collaboratori tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

operatore tecnico;

operatore tecnico scelto;

collaboratore tecnico;

collaboratore tecnico capo».

5. L'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *(Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici)*. — *1.* Il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

3. Al personale delle qualifiche di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo possono essere attribuite responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato.

4. Gli appartenenti alle qualifiche di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo possono altresì svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale.».

6. Il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratore tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.».

7. Dopo l'art. 6 l'intitolazione «CAPO III» è soppressa e gli articoli 7 ed 8 sono abrogati.

8. L'art. 9, come modificato dall'art. 19 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Promozione a collaboratore tecnico)*. — *1.* La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore tecnico scelto.».

9. L'art. 10 è abrogato.

10. L'art. 11, come modificato dall'art. 19 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Promozione a collaboratore tecnico capo)*. — *1.* La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di collaboratore tecnico.».

Art. 6.

1. Le disposizioni del Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono modificate a norma dei seguenti commi.

2. Dopo l'art. 13, abrogato dall'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, l'intitolazione «CAPO IV» è sostituita dalla seguente: «CAPO III».

3. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 sono abrogati.

4. Dopo l'art. 20 sono inseriti i seguenti:

«Art. 20-*bis* *(Ruolo dei revisori tecnici)*. — *1.* Il ruolo dei revisori tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

vice revisore tecnico;

revisore tecnico;

revisore tecnico capo.».

Art. 20-*ter* *(Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici)*. — *1.* Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.

2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.

3. Al personale della qualifica di revisore tecnico capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini.

4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato.

Art. 20-*quater* *(Nomina a vice revisore tecnico)*. — *1.* La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:

a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo;

b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame teorico pratico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato, con esclusione del limite di età, al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio. La commissione giudicatrice del concorso, costituita con le modalità previste dall'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovrà svolgere. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico di

cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive sono nominati vice revisori tecnici in prova

2. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, compresa la determinazione delle categorie di titoli e la composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.

3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera *a)*, si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.

4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalità di cui al comma 4.

Art. 20-*quinquies* (*Dimissioni dal corso*). — *1.* È dimesso dai corsi di cui all'art. 20-*quater*, comma 1, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo assente al corso per più di sessanta giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o a malattia contratta per motivi di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. I frequentatori provenienti dal ruolo degli operatori e collaboratori tecnici dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà, sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare dalla causa impeditiva.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. I frequentatori provenienti dagli operatori e collaboratori tecnici che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo senza detrazione di anzianità, sono restituiti al servizio e sono ammessi, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purché continuino a possedere i requisiti previsti.

Art. 20-*sexies* (*Promozione alla qualifica di revisore tecnico*). — *1.* La promozione alla qualifica di revisore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 20-*septies* (*Promozione alla qualifica di revisore tecnico capo*). — *1.* La promozione alla qualifica di revisore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.».

5. L'art. 21 è sostituito dal seguente:

«Art 21 (*Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici*). — *1.* È in facoltà dell'amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici frequenti anche dopo la nomina, corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per il ruolo di appartenenza.».

Art. 7.

1. Le disposizioni del Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono modificate a norma dei seguenti commi.

2. La intitolazione «Capo V» è sostituita dalla seguente: «Capo IV».

3. L'art. 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Ruolo dei periti tecnici)*. — *1.* Il ruolo dei periti tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

vice perito tecnico;

perito tecnico;

perito tecnico capo;

perito tecnico superiore.».

4. L'art. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 *(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici)*. — *1.* Il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito.

2. L'attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.

3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici possono essere preposti alla direzione di unità operative, con le connesse responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.

4. In caso di assenza o impedimento il personale del ruolo dei periti può sostituire il superiore gerarchico.

5. Il personale appartenente alla qualifica di perito tecnico superiore svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale è adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento.».

5. L'art. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Nomina a vice perito tecnico)*. — *1.* La nomina alla qualifica di vice perito tecnico si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente, mediante pubblico concorso per titoli ed esami;

b) per il restante cinquanta per cento, mediante concorso interno per titoli ed esami.».

6. Dopo l'art. 25 sono inseriti i seguenti:

«Art. 25-*bis (Concorso pubblico per la nomina a vice perito tecnico)*. — *1.* Al concorso pubblico di cui all'art. 25, comma 1, lettera *a)*, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di titolo di studio d'istruzione secondaria di secondo grado, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre.

2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio di cui al comma 1.

3. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

4. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.

5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.

6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.

7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e sono destinati a frequentare, un corso della durata di almeno dodici mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che presta attività tecnico-scientifica o tecnica conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.

9. Le modalità di svolgimento del corso in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.

10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso, sono nominati vice periti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria è formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso.

Art. 25-*ter (Concorso interno per la nomina a vice perito tecnico)*. — *1.* Il concorso interno per titoli di servizio ed esami, di cui all'art. 25, comma 1, lettera *b)*, consiste in

una prova scritta e in un colloquio ed è riservato al personale del ruolo dei revisori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni, del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono".

2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale, nonché la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.

3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a dodici mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.

5. Le modalità del concorso, la composizione della Commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali è indetto il concorso.

6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice periti tecnici secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale, formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso.

Art. 25-*quater* (*Dimissioni dal corso*). — *1.* È dimesso dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-*bis* e 25-*ter* il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifico, tecnica, dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianità, sono restituiti al servizio e sono ammessi, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purché continuino a possedere i requisiti previsti.».

7. Gli articoli 26 e 27 sono abrogati.

8. L'art. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Promozione a perito tecnico*). — *1.* La promozione alla qualifica di perito tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice periti tecnici che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 25-*bis* e 25-*ter*.».

9. Gli articoli 29 e 30 sono abrogati.

10. L'art. 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Promozione a perito tecnico capo*). — *1.* La promozione alla qualifica di perito tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.».

11. Dopo l'art. 31 sono inseriti i seguenti:

«Art. 31-*bis* (*Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore*). — *1.* La promozione alla qualifica di perito tecnico superiore si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico capo;

b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-*bis*.

2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera *a)* precede nel ruolo quello di cui alla lettera *b)*. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera *a)*.

3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 31-*ter*. — *1.* Nei confronti degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, quando compatibile, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.».

Art. 8.

1. L'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

«Art. 42 *(Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria)*. — *1.* Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate e la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni esercitate.

2. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici e ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate.».

Art. 9.

1. La tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come sostituita dalla tabella I allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, è sostituita, nelle parti relative ai ruoli degli operatori tecnici e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

2. La tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita, nelle parti relative ai ruoli di cui al comma 1, dalla tabella 3 allegata al presente decreto.

CAPO III

RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO.

Art. 10.

1. Le disposizioni del Titolo II - Capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato, sono modificate a nome dei seguenti commi:

2. Al primo comma dell'art. 7, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* centotre orchestrali».

3. Al primo comma dell'art. 8, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* ruolo degli orchestrali: centotre posti».

4. L'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Ruolo degli orchestrali)*. — 1. Il ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

I Parte:

I Parte A

I Parte B

II Parte:

II Parte A

II Parte B

III Parte:

III Parte A

III Parte B

2. Agli appartenenti al ruolo degli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.».

5. L'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Nomina ad orchestrale)*. — *1.* La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati, o che sono stati destituiti dai pubblici uffici e coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.

3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova.

4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni.».

6. L'intitolazione dell'art. 17 è sostituita dalla seguente:

«(Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale)».

7. L'intitolazione dell'art. 20 è sostituita dalla seguente:

«(Concorso per la nomina ad orchestrale)».

8. L'intitolazione dell'art. 22 e sostituita dalla seguente:

«(Modalità di svolgimento del concorso per le nomine ad orchestrale)».

9. Dopo l'art. 15, è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis (Progressione).* — *1.* La progressione di carriera del personale del ruolo degli orchestrali avviene per anzianita senza demerito al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella *G* allegata al presente decreto.».

10. All'art. 27, comma 2, la parola «esecutori» e sostituita dalla seguente:

«orchestrali».

Art. 11.

1. Le tabelle *F* e *G*, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono sostituite dalle tabelle *F* e *G* allegate al presente decreto.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

1. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo.

2. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo.

3. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendenti del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo.

4. Gli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno. Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria e la qualifica di inquadramento con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, collocandosi in ruolo, per ciascuna qualifica, successivamente al personale inquadrato a norma dei commi 1, 2 e 3. Gli assistenti capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo di appartenenza.

5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in sovrannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie.

6. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 24-*sexies* e 24-*septies* beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 13.

1. Il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, istituito con il presente decreto, conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento:

a) nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, gli ispettori capo e gli appartenenti al ruolo degli ispettori provenienti dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in possesso di un'anzianità di servizio nel predetto ruolo dei sottufficiali non inferiore a cinque anni;

b) nella qualifica di ispettore capo il personale che riveste la qualifica di ispettore principale e di ispettore, nonché il personale appartenente al ruolo degli ispettori proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non compreso nella lettera *a)*;

c) nella qualifica di ispettore, il personale che riveste la qualifica di vice ispettore non compreso nelle lettere precedenti;

d) nella qualifica di vice ispettore, il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente.

2. Il personale di cui alla lettera *b)* che riveste la qualifica di ispettore principale conserva, ai fini della progressione nella qualifica di ispettore superiore, quattro anni della anzianità complessiva maturata nella qualifica di ispettore, nonché quattro quinti di quella maturata nella qualifica di ispettore principale; quello che riveste la qualifica di ispettore mantiene quattro quinti dell'anzianità maturata nella qualifica. Il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, inquadrato ai sensi della lettera *c)* del comma 1, matura l'anzianità per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al compimento del quinto anno di effettivo servizio nella qualifica di inquadramento, conservando l'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il personale di cui alla lettera *b)* e *c)* del comma 1, il periodo di anzianità residuo per l'ammissione agli scrutini di promozione, rispettivamente, ad ispettore superiore ad ispettore capo, è ridotto di un quinto.

4. Il personale di cui alla lettera *d)* del comma 1, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni.

Art. 14.

1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la promozione alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si consegue, anche in soprannumero:

a) secondo le modalità previste dall'art. 31-*bis*, lettera *a)*;

b) per contingenti di 1000 posti l'anno, previa selezione alla quale è ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonché la composizione della commissione che procederà alla selezione.

2. Alla selezione di cui al comma 1 può partecipare il personale ivi indicato che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi della deplorazione ed abbia riportato un giudizio non inferiore a «buono».

3. Le procedure inerenti alla prima delle selezioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono avviate immediatamente dopo l'effettuazione dell'inquadramento previsto all'articolo 13, comma 1, lettera *a)* e le sole promozioni relative a detta prima selezione sono conferite con decorrenza dalla data dell'inquadramento suddetto ai soli fini giuridici. I promossi conseguono la qualifica di ispettore superiore andandosi a collocare nel ruolo immediatamente dopo gli ispettori superiori inquadrati nella qualifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, che, prima dell'inquadramento, li precedevano nel ruolo.

Art. 15.

1. Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

2. Il ruolo ad esaurimento degli ispettori comprende l'unica qualifica di ispettore capo.

3. Il personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo o di sovrintendente principale alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli ispettori secondo l'ordine di qualifica e di ruolo, conservando il trattamento economico attualmente in godimento.

4. Il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento degli ispettori provenienti dalla qualifica di sovrintendente principale conseguirà il trattamento economico corrispondente al VII livello retributivo al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica di inquadramento conservando a tal fine l'anzianità maturata nella qualifica di sovrintendente principale prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

5. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento di cui al presente articolo assumono gli obblighi e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per la qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori della polizia di Stato. Essi sono funzionalmente subordinati agli ispettori capo del ruolo degli ispettori.

6. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, in possesso delle prescritte anzianità di servizio nella qualifica, saranno scrutinabili, per non oltre il cinquanta per cento dell'aliquota di posti disponibili, a norma dell'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dal presente decreto. Lo stesso personale, in possesso del prescritto titolo di studio, potrà inoltre partecipare ai concorsi di cui alla lettera *b)* del predetto articolo, ai quali saranno ammessi a partecipare gli ispettori capo inquadrati nel ruolo degli ispettori a norma dell'art. 13, comma 1, lettera *d)*.

7. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza il giorno precedente alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso con il trattamento economico più favorevole e con l'indennità pensionabile della nuova qualifica.

Art. 16.

1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del comma precedente è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14.

Art. 17.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, a quello del ruolo dei revisori tecnici e a quello del ruolo dei periti tecnici.

2. Prima di procedere all'inquadramento di cui al comma 1, le promozioni ancora non conferite nel ruolo dei periti tecnici saranno attribuite, ora per allora, nel limite dei posti disponibili in ciascuna qualifica, prescindendo dai contingenti dei vari profili professionali. A tal fine le promozioni alla qualifica di perito tecnico principale non ancora conferite saranno attribuite, ora per allora, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutini per merito comparativo ai quali è ammesso il personale con la qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica.

Art. 18.

1. Il personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici ed il personale del ruolo dei revisori tecnici che, in virtù delle disposizioni del presente capo, è ammesso all'inquadramento del ruolo dei revisori tecnici e nel ruolo dei periti tecnici, frequenta un corso straordinario di aggiornamento della durata di tre mesi da effettuarsi sulle materie tecniche del corrispondente profilo professionale del ruolo di inquadramento, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno. Detto decreto deve contenere la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali della qualifica di provenienza e quelli del ruolo di inquadramento.

Art. 19.

1. Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il ruolo ad esaurimento dei periti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica.

2. Il ruolo ad esaurimento dei periti tecnici comprende l'unica qualifica di perito tecnico capo.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15.

Art. 20.

1. Il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato secondo l'ordine di ruolo e di qualifica, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli orchestrali, istituito con il presente decreto conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento:

a) nella qualifica di orchestrale perito tecnico superiore, gli esecutori della prima parte *A* e *B*, nonché gli esecutori della seconda parte *A* e *B* con una anzianità nella parte non inferiore a otto anni e gli esecutori della terza parte *A* e *B* con una anzianità nella parte non inferiore a quindici anni;

b) nella qualifica di orchestrale perito tecnico capo, gli esecutori della seconda parte *A* e *B* e gli esecutori della terza parte *A* e *B* non compresi nella lettera *a)*.

2. Ai fini della progressione in carriera, le anzianità di servizio nelle qualifiche di ruolo degli esecutori sono valutate secondo le disposizioni previste dall'art. 14 del presente decreto, in quanto compatibili.

Art. 21.

1. In corrispondenza dei posti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 15 e 18 sono resi indisponibili altrettanti posti rispettivamente nel ruolo degli ispettori e nel ruolo dei periti tecnici.

2. In corrispondenza dei posti del personale eventualmente inquadrato in soprannumero ai sensi degli articoli 12, 13 e 14, sono resi indisponibili altrettati posti nel ruolo degli agenti e assistenti.

Art. 22.

1. Le disposizioni del presente decreto non innovano quelle dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e quelle dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359.

Art. 23.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995, relativanente al personale comunque in servizio alla stessa data.

Art. 24.

1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

«Art. 43-*bis* — 1. A decorrere dal 1° settembre 1995, al personale delle Forze di polizia di cui alla Tabella di equiparazione allegata al presente articolo è attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennità mensile

pensionabile risultanti dalla medesima tabella, nonché gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, nonché, ove spettanti, di quelli stabiliti dall'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433.

2. Il livello retributivo VII-*bis* attribuito al personale di cui al comma 2, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.

3. Le caratteristiche dei distintivi e le insegne di grado degli appartenenti alle forze di polizia di cui alla tabella allegata al presente articolo e del personale di grado equivalente delle Forze Armate, sono stabiliti con decreto del Ministro compente, previa intesa con gli altri Ministri interessati. Fino all'enanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per ciascuna Forza di polizia o Forza Armata.».

Art. 25.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

TABELLA 1
(prevista dall'art. 4, comma 1)

Ruolo degli Ispettori

Vice Ispettore Ispettore Ispettore Capo	n. 18 000 (*)
Ispettore Superiore - Sostituto Ufficiale di P.S	n. 6.000 (*)

Ruolo dei Sovrintendenti

Vice Sovrintendente Sovrintendente Sovrintendente Capo	n 20.000 (**)

Ruolo degli Agenti ed Assistenti

Agente Agente Scelto Assistente Assistente Capo	n 57 336 (***)

(*) Le dotazioni organiche contrassegnate con un asterisco saranno raggiunte nel 1998, mediante incrementi di 1.000 unità nel 1996, 1.000 nel 1997 e 1 200 nel 1998

(**) Le dotazioni organiche contrassegnate con due asterischi saranno raggiunte nel 1996, mediante incremento di 2.000 unità.

(***) Le dotazioni organiche contrassegnate con tre asterischi sono quelle previste per l'anno 1998, così ridotte da 62 577 nel 1995, 59 577 nel 1996; 58.577 del 1977.

TABELLA 2
(prevista dall'art 9, comma 1)

RUOLI TECNICI

Ruolo degli Operatori e dei Collaboratori Tecnici

Operatore Tecnico Operatore Tecnico Scelto Collaboratore Tecnico Collaboratore Tecnico Capo	n. 6 600

Ruolo dei Revisori Tecnici

Vice Revisore Tecnico Revisore Tecnico Revisore Tecnico Capo	n 2 400

Ruolo dei Periti Tecnici

Vice Perito Tecnico Perito Tecnico Perito Tecnico Capo	n. 380
Perito Tecnico Superiore	n. 120

TABELLA 3
(prevista dall'art. 9, comma 2)

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE O TECNICHE

Qualifiche del Personale che espleta funzioni di Polizia	Qualifiche del Personale che espleta attività Tecnico-Scientifiche o Tecniche
Agente	Operatore tecnico
Agente scelto	Operatore tecnico scelto
Assistente	Collaboratore tecnico
Assistente capo	Collaboratore tecnico capo
Vice Sovrintendente	Vice revisore tecnico
Sovrintendente	Revisore tecnico
Sovrintendente capo	Revisore tecnico capo
Vice ispettore	Vice perito tecnico
Ispettore	Perito tecnico
Ispettore capo	Perito tecnico capo
Ispettore superiore - Sostit. Uff. P S.	Perito tecnico superiore

TABELLA F
(prevista dall'art. 11, comma 1)

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA.

Qualifiche del Personale della Banda della Polizia di Stato	Qualifiche del Personale che espleta attività Tecnico-Scientifiche o Tecniche
Parte B - Orchestrale perito tecnico	Perito tecnico
Parte A - Orchestrale perito tecnico	Perito tecnico
Parte B - Orchestrale perito capo	Perito tecnico capo
Parte A - Orchestrale perito capo	Perito tecnico capo
Parte B - Orchestrale perito tecnico capo	Perito tecnico capo
Parte A - Orchestrale perito tecnico superiore	Perito tecnico superiore
Maestro vice direttore	Direttore tecnico
Maestro direttore	Direttore tecnico capo

TABELLA G
(prevista dall'art. 11, comma 1)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

Qualifiche		Anni di permanenza nella qualifica		
		Orchestrale Perito Tecnico	Orchestrale Perito Tec. Capo	Orchestrale Perito Tecn Super.
III PARTE	B	7	8	(*)
	A	7	6	(*)
II PARTE	B	—	8	(*)
	A	—	6	(*)
I PARTE	B	—	2	(*)
	A	—	—	(*)

(*) Fino al compimento del limite di età.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— La legge 6 marzo 1992, n. 216 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle carriere, attribuzioni e trattamenti economici». Si trascrive il testo del relativo art. 3:

«Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti, economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali, del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: *a)* per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; *b)* l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appactenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma *una tantum* non superiore a L. 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui al commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993».

— La legge 19 aprile 1995, n. 130, reca «Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si trascrive il testo del relativo art. 24:

«Art. 24 *(Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;

b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;

c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;

d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;

e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;

g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta».

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, reca: «D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia». Si trascrive il testo del relativo titolo I, capi I, II e III:

«TITOLO I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

Capo I

Art. 1 *(Istituzione dei ruoli).* — Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Poliza di Stato che espleta funzioni di polizia:

a) ruolo degli agenti;

b) ruolo degli assistenti;

c) ruolo dei sovrintendenti;

d) ruolo degli ispettori;

e) ruolo dei commissari;

f) ruolo dei dirigenti.

Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 (3), svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.

Art. 2 *(Dotazioni organiche).* — La dotazione organica dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è fissata nella tabella *A* allegata al presente decreto legislativo.

In corrispondenza dei posti occupati dal personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo relativo all'inquadramento del personale che espleta funzioni di polizia, sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo ordinario degli agenti e nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari, istituiti con il presente decreto legislativo.

Art. 3 *(Gerarchia).* — La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.

Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione: a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Capo II

Art. 4 *(Ruolo degli agenti).* — Il ruolo degli agenti è articolato in due qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

agente;
agente scelto.

Art. 5 *(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti).* — Al personale appartenente al ruolo degli agenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute.

Può, altresì, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

Art. 6 *(Nomina ad agente).* — La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti si consegue secondo le disposizioni degli articoli 47, 48 e 50 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 7 *(Promozione ad agente scelto).* — La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343 ai fini del precedente comma, il servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è computato per intero.

Capo III

Art. 8 *(Ruolo degli assistenti).* — Il ruolo degli assistenti è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

assistente;

assistente principale;

assistente capo.

Art. 9 *(Funzioni del personale appartenente alle qualifiche di assistente e assistente capo).* — 1. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Agli assistenti capo è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento del corso di aggiornamento di cui all'art. 13, di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualità di cui al comma 1; a detto personale possono essere altresì conferiti incarichi specialistici di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo.

4. Al personale della qualifica di assistente capo che abbia superato il corso di cui al comma 2 sono attribuite le medesime mansioni previste al comma 3, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

Art. 10 *(Nomina ad assistente).* — I posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli assistenti vengono conferiti, secondo il turno di anzianità senza demerito, agli agenti scelti con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 11 *(Promozione ad assistente principale).* — La promozione alla qualifica di assistente principale si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di assistente, che alla data dello scrutinio stesso abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 12 *(Promozione ad assistente capo).* — 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di assistente.

Art. 13 *(Corso di aggiornamento).* — 1. Sono ammessi, a domanda, al corso di cui all'art. 9 gli assistenti capo con almeno un anno di anzianità nella qualifica. Il corso può essere ripetuto una sola volta.

1-*bis*. L'ammissione, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene secondo l'ordine di ruolo.

2. Il corso di aggiornamento è di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e di programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3 Al personale della qualifica di assistente capo che supera il corso spetta un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della conclusione del corso Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'art 140 della legge 11 luglio 1980, n 312

Art. 14 *(Dimissione dal corso)* — Sono dimessi dal corso gli assistenti principali che

1) dichiarino di rinunciare al corso,
2) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di dieci giorni, anche se non consecutivi.

Nel caso di infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche, gli assistenti principali sono ammessi a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione

Gli assistenti principali di sesso femminile, la cui assenza è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri

Sono esclusi dal corso gli assistenti principali responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione

I provvedimenti di dimissione o di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto»

Note all'art 2

— Si trascrive il testo del titolo I, capo IV, del D P R. 24 aprile 1982, n 335 citato

«*Capo IV*

Art 16 *(Ruolo dei sovrintendenti)* — Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni

vice sovrintendente,

sovrintendente principale,

sovrintendente capo.

Art 17 *(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti)* — Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente, di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria

Il personale delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, al suddetto personale può essere, altresì, affidato il comando di più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento

Al personale della qualifica di sovrintendente principale, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini; può essere, altresì, affidato il compito di sostituire i superiori gerarchici nel comando di posti di polizia o di unità equivalenti, in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio.

Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre o quanto specificato, sono attribuite le mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale ed il comando di posti di polizia o di unità equivalenti

Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalità posseduto, anche compiti di addestramento del personale dello Polizia di Stato.

Art 18 *(Nomina a vice sovrintendente)* — 1 La nomina, alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso,

b) mediante corso-concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando riveste la qualifica di assistente capo e il rimanente 20 per cento riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di assistente da almeno due anni E' consentita la ripetizione del corso a domanda e per una sola volta Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n 121, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonché la determinazione della prova di esame e delle modalità di svolgimento di questa e la composizione della Commissione, i programmi e le modalità di svolgimento del corso, della durata di tre mesi, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro dell'interno La nomina a vice sovrintendente è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con la qualifica di assistente capo precede il personale con la qualifica di assistente

2 I vincitori del concorso di cui alla lettera *a)* precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera *b)*

3. L'articolo 35 della legge 10 ottobre 1986, n 668 è abrogato

Art 19 *(Modalità del concorso e del corso di formazione)* — Per le modalità del concorso di cui all'articolo precedente e per lo svolgimento del successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a sei mesi, si osservano le disposizioni di cui all'art 51 della legge 10 aprile 1981, n 121

Art 20 *(Dimissioni dal corso)* — È dimesso dal corso il personale che

1) dichiara di rinunciare al corso,

2) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi, e di quarantacinque giorni per infermità riportata durante il corso Nell'ipotesi che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisico e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione

Il personale di sesso femminile, la cui essenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri

È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto

Art. 21 *(Decorrenza della promozione)*. — La promozione alla qualifica di vice sovrintendente viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del corso, a decorrere dalla data di conclusione del corso stesso.

Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attributa agli idonei del corso del quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Art. 22 *(Promozione a sovrintendente)*. — La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 23 *(Promozione a sovrintendente principale)*. — La promozione alla qualifica di sovrintendente principale si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che, alla data dello scrutinio stesso, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 24 *(Promozione a sovrintendente capo)*. — La promozione alla qualifica di sovrintende capo si consegue:

1) mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite della metà dei posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

2) mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data in cui si effettua lo scrutinio, abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi per merito assoluto.

La frazione di posto, eventualmente risultante dalla ripartizione prevista dal primo comma, è arrotondata all'unità, per eccesso, in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 2; ove non sia possibile assegnare almeno un posto allo scrutinio per merito comparativo tutti i posti disponibili sono conferiti con lo scrutinio per merito assoluto».

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, reca: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ad estensione agli altri Corpi di polizia»; si trascrive il testo del relativo art. 3:

«Art. 3. — 1-3 *(Omissis)*.

4. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è abrogato.

5. *(Omissis)*.

6. Agli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è attribuito un aumento stipendiale pari al 2.50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

7. *(Omissis)*.

8. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569.

9. *(Omissis)*.

10. Il grado di appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è conferito, a ruolo aperto, agli appuntati con almeno dieci anni di anzianità nel grado o ventiquattro anni di servizio che siano ritenuti idonei dalle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento.

11. Gli appuntati che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno già maturato titolo per la promozione al grado di appuntato scelto sono promossi, previo giudizio di idoneità, nella stessa data.

12. Nel periodo di servizio di cui al comma 10 non vanno computati gli anni per i quali il militare è stato giudicato non idoneo all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.

13. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria previo superamento di un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni. Al corso possono accedere, a domanda, gli appuntati scelti che hanno maturato un anno di anzianità nel grado.

14. I programmi, la durata del corso di cui al comma 13 e le modalità di svolgimento dello stesso sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali. Il corso può essere ripetuto per una sola volta.

15. La data nella quale è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 13 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

16. Alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia, con i requisiti di anzianità di cui al comma 10, compete il trattamento economico nella misura prevista per l'assistente capo della Polizia di Stato. Agli stessi è attribuita, previo superamento di apposito corso da stabilirsi con decreto ministeriale in analogia a quanto prescritto per l'assistente capo della Polizia di Stato, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con diritto all'aumento stipendiale di cui al comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 3 del presente articolo.

17. Al personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato inquadrato nel quarto livello retributivo al compimento del quinto anno di effettivo servizio compete il trattamento economico nella misura prevista per l'agente scelto della Polizia di Stato.

18. Il personale di cui al comma 17 promosso al grado o alla qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo mantiene il trattamento economico in godimento.

18-*bis*. Al personale della Guardia di finanza competono le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennità sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e nella misura intera per quelle previste dall'art. 10 della medesima legge, con l'indennità mensile pensionabile di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.

18-*ter*. Ai fini dell'attribuzione delle indennità di cui al comma 18-*bis* i vice brigadieri, gli appuntati scelti, gli appuntati ed i finanzieri sono equiparati al sergente maggiore con meno di quattordici anni di servizio, di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

18-*quater* Le indennità di cui al comma 18-*bis* sono estese, con le stesse misure e modalità fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco

18-*quinquies*. La legge 27 luglio 1967, n 631, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-*bis*.

18-*sexies* A decorrere dal 1° luglio 1987 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-*bis* si applicano le disposizioni previste dai commi 19, 20, 21 e 22

19 Le misure dell'indennità di imbarco e di navigazione indicate nell'art. 1 della legge 27 luglio 1967, n. 631, e spettanti, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 maggio 1977, n 284, anche all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo degli agenti di custodia, sono rivalutate di quindici volte.

20 L'indennità di imbarco di cui al comma 19, rivalutata nella misura ivi stabilita, spetta anche al personale imbarcato in soprannumero rispetto alle tabelle di equipaggiamento stabilite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n 1199, per esigenze operative e logistiche

21 *(Omissis)*

22 Le indennità di imbarco e navigazione di cui all'art. 2 della legge 27 luglio 1967, n 631, come sostituito dal comma 21 del presente articolo, spettano nelle stesse misure al personale dei corrispondenti gradi o qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri o del Corpo degli agenti di custodia nelle stesse condizioni di servizio.

23 Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art 55 della legge 10 ottobre 1986, n 668, si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1987, anche alle altre Forze di polizia di cui all'art 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

23-*bis* Nella tabella II — Equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze armate — allegata alla legge 10 ottobre 1986, n 668, sono soppresse le note contrassegnate da asterisco ai quadri *A*, *B*, *C* e *D*»

— La legge 1° aprile 1981, n 121, reca «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», si trascrive il testo del relativo art 59

«Art 59 *(Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi)* — Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole

Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno».

Note all'art 3

— Si trascrive il testo del titolo I - capo V del citato D.P.R 24 aprile 1982, n 335:

«*Capo V*

Art. 25 *(Ruolo degli ispettori)* — Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni.

vice ispettore;
ispettore,
ispettore principale;
ispettore capo.

Art. 26 *(Funzioni del personale del ruolo degli ispettori).* — Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria

Nell'espletamento dei compiti di istituti gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato

I vice ispettori e gli ispettori svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa, e possono sostituire i superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento.

Gli ispettori possono altresì, essere preposti alla direzione di unità operative di carattere investigativo con le connesse responsabilità per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti

Agli ispettori principali ed agli ispettori capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità operative di carattere investigativo, nell'ambito delle direttive generali, con piena responsabilità per l'attività svolta

In caso di assenza o di impedimento gli ispettori principali e gli ispettori capo possono sostituire il titolare, che non sia autorità locale di pubblica sicurezza, nella direzione di uffici o di reparti

Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità possedute, compiti di formazione o di istruzione del personale della Polizia di Stato

Art 27 *(Nomina a vice ispettore)* — La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue.

a) secondo le modalità stabilite dagli artt 52 e 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121,

b) mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, nel limite del 30 per cento della dotazione organica della qualifica stessa, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di una anzianità di servizio di dieci anni nel ruolo dei sovrintendenti, ovvero di cinque anni nello stesso ruolo se in possesso del titolo di studio di cui all'art 52 della legge 1° aprile 1981, n 121, che non abbia riportato nell'ultimo biennio la deplorazione o sanzione disciplinare più grave

I vincitori del concorso devono frequentare un corso della durata di sei mesi

Le modalità del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno

Sono soppressi il quarto ed il quinto comma dell'art 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121

Art. 28 (*Promozione ad ispettore*). — La promozione alla qualifica di ispettore si consegue mediante scrutinio per merito assoluto nei limiti dei posti disponibili alla data dello scrutinio stesso, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 29 (*Promozione a ispettore principale*). — 1. La promozione alla qualifica di ispettore principale si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa alla data dello scrutinio.

Art. 30 (*Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio*). — Il concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, di cui al precedente art. 29, è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo, da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della Commissione esaminatrice sono stabiliti con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 31 (*Promozione ad ispettore capo*). — La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con qualifica di ispettore principale che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

— Il testo degli articoli 52 e 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121, citata, è il seguente:

«Art. 52 (*Nomina ad allievo ispettore di polizia*). — L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

1) godimento dei diritti civili e politici;

2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue;

3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;

5) buona condotta.

Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

(*Omissis*).

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 59.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori.

Art. 53 (*Corsi per la nomina ad ispettore di polizia*). — Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

Gli ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risutati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi».

— La legge 1° febbraio 1989, n. 53, reca: «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato». Si trascrive il testo del relativo art. 26:

«Art. 26. — 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria».

— Il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, reca: «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria». Si trascrive il testo del relativo art. 5:

«Art. 5. — 1. L'accesso ai ruoli del personale della Poizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.

2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

3. La prova preliminare di cui al comma 1 può essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o più commissioni. Le modalità della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecnicne e criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.

4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.

4-*bis*. Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è prorogato di quattro anni: i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'art. 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui all'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del 1987 sono effettuati secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione».

Nota all'art. 4

— Si riporta la tabella *A* allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 citato.

«TABELLA *A*

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	10	Vice direttore generale della pubblica sicurezza, direttore di ufficio e di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale, questore di sede di particolare rilevanza, direttore dell'Istituto superiore di polizia, dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza.
D	Dirigente superiore	170	Questore, ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, dirigente di servizio nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, direttore di sezione dell'istituto superiore di polizia
E	Primo dirigente	600	Vice questore; direttore di divisione, vice consigliere ministeriale, dirigente di commissariato di particolare rilevanza, dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale, dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione, vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza, dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale, dirigente di reparto volo, dirigente di centro di coordinamento operativo

Ruolo dei commissari

Vice commissario Commissario	n.	1 732
Commissario capo Vice questore aggiunto	»	1.368

Ruolo degli ispettori

Vice ispettore	(*) n.	2 500
Ispettore	»	2.000
Ispettore principale	»	1.500
Ispettore capo	»	1 000

Ruolo dei sovrintendenti

Vice sovrintendente Sovrintendente	n.	12 377
Sovrintendente principale Sovrintendente capo	»	4 853

Ruolo degli assistenti

Assistente Assistente principale	n.	24 156
Assistente capo	»	8 860

Ruolo degli agenti

Agente Agente scelto	(*) n.	24 156

(*) Nella dotazione sono compresi gli allievi frequentatori del corso per la nomina»

Nota all'art 5

— Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, reca «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica»; si trascrive il testo del relativo Titolo I - Capi I, II e III.

«TITOLO I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA.

Capo I

Art 1 (*Istituzione dei ruoli*) — Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento ed accasermamento, di arruolamento e del servizio sanitario

1) ruolo degli operatori tecnici,

2) ruolo dei collaboratori tecnici,

3) ruolo dei revisori tecnici;

4) ruolo dei periti tecnici;

5) ruolo dei direttori tecnici;

6) ruolo dei dirigenti tecnici.

Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella *A*.

I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori, dei collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati da una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, e composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, o per sua delega da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale dei ruoli della Polizia di Stato designati dalle organizzazioni sindacali di polizia più rappresentative sul piano nazionale.

Della commissione fanno parte, attresì, un funzizionario dell'ufficio del Ministro per la funzione pubblica e un funzionario del Ministero del tesoro. La commissione può essere integrata da dirigenti tecnici di altre amministrazioni dello Stato.

Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

Art. 2 *(Norme applicabili)*. — Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.

L'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che espleta funzioni di polizia è fissata nella allegata tabella *B*.

Capo II

Art. 3 *(Ruolo degli operatori tecnici)*. — Il ruolo degi operatori tecnici è articolato in due qualifiche che sssumono le seguenti denominazioni:

operatore tecnico;

operatore tecnico scelto.

Art. 4 *(Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici)*. — Il personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici svolge mansioni esecutive che richiedono conoscenze elementari nel ramo tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

Art. 5 *(Nomina ad operatore tecnico)*. — L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola d'obbligo.

I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'art. 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati operatori tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 6 *(Promozione ad operatore tecnico scelto)*. — La promozione ad operatore tecnico scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli operatori tecnici che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui al precedente articolo.

Capo III

Art. 7 *(Ruolo dei collaboratori tecnici)*. — Il ruolo dei collaboratori tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

collaboratore tecnico;

collaboratore tecnico principale;

collaboratore tecnico capo.

Art. 8 *(Mansioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori tecnici)*. — Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori tecnici svolge le stesse mansioni del personale del ruolo degli operatori tecnici, la cui esecuzione richieda conoscenze tecniche più approfondite e particolare perizia.

Le suddette mansioni possono, altresì, comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

Il personale del ruolo dei collaboratori tecnici può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale.

Art. 9 *(Nomina a collaboratore tecnico)*. — I posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori tecnici vengono conferiti, secondo il turno di anzianità senza demerito, agli operatori tecnici scelti con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 10 *(Promozione a collaboratore tecnico-principale)*. — La promozione alla quafifica di collaboratore tecnico principale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di collaboratore tecnico che alla data dello scrutinio abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 11 *(Promozione a collabaratare tecnico capo)*. — 1. La promozione a collaboratore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che alla data dello scrutinio abbia compiuto quindici anni di servizio ovvero che abbia compiuto cinque anni di servizio nella qualifica di collaboratore tecnico.

Art. 12 *(Corso di aggiornamento)*. — L'ammissione al corso di cui al precedente articolo, nei limiti dei posti che si renderanno disponibili al 31 dicembre dell'anno in cui si svolge il corso stesso, avviene mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che abbia compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di collaboratore tecnico principale alla data d'inizio del corso.

Art. 13 *(Decorrenza della promozione)*. — La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico capo viene conferita agli idonei a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso.

Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso».

— La legge 12 agosto 1982, n. 569, reca: «Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'articolo 79 della legge 10 aprile 1981, n. 121».

— Si trascrive il testo dell'articolo 19 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 citata:

«Art. 19. — 1. Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569, è sostituito dal seguente:

"La qualifica di assistente e quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianità senza demerito dopo 10 anni di servizio complessivo".

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n 335, così come modificato dall'art 3, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n 472, e sostituito dal seguente

"Art 12 *(Promozione ad assistente capo)* — 1 La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di assistente"

3 L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n 335, così come modificato dall'art 3, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 1987, n 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n 472, è sostituito dal seguente

"1 Sono ammessi a domanda al corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo, con almeno un anno di anzianità nella qualifica Il corso può essere ripetuto una sola volta".

4 L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n 337, così come modificato dall'art 3, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 1987, n 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n 472, è sostituito dal seguente:

"Art 11 *(Promozione a collaboratore tecnico capo)* — 1 La promozione a collaboratore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che alla data dello scrutinio abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero che abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di collaboratore tecnico"

5 L'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n 335, è sostituito dal seguente

"Art 29 *(Promozione a ispettore principale)*. — 1 La promozione alla qualifica di ispettore principale si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica stessa alla data dello scrutinio"».

Note all'art 6

— Si trascrive il testo del capo IV del D P R. 24 aprile 1982, n 337 citato:

«Capo IV

Art 14 *(Ruolo dei revisori tecnici)* — Il ruolo dei revisori tecnici si articola in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni

vice revisore tecnico,

revisore tecnico,

revisore tecnico principale,

revisore tecnico capo

Art 15 *(Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici)* — Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale e adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito di direttive di massima ricevute.

Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito Collabora coi propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di impedimento o assenza.

Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale subordinato

Art 16 *(Nomina a vice revisore tecnico)* — La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue

a) nel limite del 60% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata di sei mesi, presso uno degli istituti di istruzione di cui al n 5 dell'art 60 della legge 1° aprile 1981, n 121 Al concorso sono ammessi gli appartenenti ai ruoli degli operatori tecnici e dei collaboratori tecnici che abbiano compiuto almeno 4 anni di complessivo servizio effettivo. La qualifica di vice revisore tecnico viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del concorso, ai candidati giudicati idonei al termine del corso.

Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso, con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso;

b) nel limite del restante 40% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso pubblico per esame teorico-pratico, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti disponibili secondo le mansioni indicate nel decreto ministeriale previsto dall'art 1, e la correlativa indicazione degli specifici titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso

Art 17 *(Concorso pubblico)* — Il 50% dei posti disponibili di cui alla lettera *b)* dell'articolo precedente è riservato al personale dei ruoli degli operatori tecnici e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per la partecipazione ai pubblici concorsi Per l'ammissione al concorso di detto personale, si prescinde dal limite di età

La commissione giudicatrice del concorso, costituita con le modalità previste dall'art 59 della legge 1° aprile 1981, n 121, viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovrà svolgere

Al termine delle prove d'esame sono compilate tante graduatorie quante sono le mansioni tecniche individuate nel bando di concorso I candidati che coprono i posti disponibili in ciascuna delle suddette mansioni sono considerati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.

I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici e destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, in relazione alle mansioni per le quali sono stati assunti Al termine del corso, gli allievi che abbiano ottenuto il giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche, sono nominati vice revisori tecnici in prova ed ammessi a frequentare un corso di applicazione pratica della durata di sei mesi Gli allievi dichiarati non idonei sono dimessi dal corso, ed ogni rapporto con l'Amministrazione è risolto, salvo che non si tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il quale viene restituito al ruolo di provenienza, nella qualifica posseduta al momento della partecipazione al concorso

I vice revisori tecnici in prova giudicati idonei alle prove teorico-pratiche conclusive del corso di applicazione sono nominati vice revisori tecnici I vice revisori tecnici in prova, dichiarati non idonei in seguito al corso di applicazione, sono ammessi a ripetere il corso per non più di una volta, ed al termine sono ammessi nuovamente alle prove finali Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso ed il rapporto d'impiego è risolto, salvo che non si tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, che viene restituito al ruolo di provenienza nella qualifica posseduta al momento della partecipazione al concorso

Le modalità dei corsi di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno

Art 18 *(Promozione alla qualifica di revisore tecnico)* — La promozione alla qualifica di revisore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che, alla data dello scrutinio stesso, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 19 *(Promozione alla qualifica di revisore tecnico principale)*. — La promozione alla qualifica di revisore tecnico principale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i revisori tecnici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 20 *(Promozione alla qualifica di revisore tecnico capo)*. La promozione alla qualifica di revisore tecnico capo si consegue:

1) mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite della metà dei posti disponibili, al quale sono ammessi i revisori tecnici principali che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

2) mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei restanti posti disponibili al quale sono ammessi i revisori tecnici principali che, alla data in cui si effettua lo scrutinio, abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi per merito assoluto.

La frazione di posto, eventualmente risultante dalla ripartizione prevista dal primo comma, è arrotondata all'unità, per eccesso, in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 2); ove non sia possiblle assegnare almeno un posto allo scrutinio per merito comparativo, tutti i posti disponibili sono conferiti con lo scrutinio per merito assoluto.

Art. 21 *(Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei revisori)*. — È in facoltà dell'Amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei revisori frequenti, anche dopo la nomina, corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per il ruolo di appartenenza».

Note all'art. 7:

— Si trascrive il testo del capo V del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, citato:

«Capo V

Art. 22 *(Ruolo dei periti tecnici)*. — Il ruolo dei periti tecnici è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

vice perito tecnico;

perito tecnico;

perito tecnico principale;

perito tecnico capo.

Art. 23 *(Mobilità nell'ambito della qualifica del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici)*. — È facoltà dell'Amministrazione, nell'ipotesi di determinazione di un nuovo profilo professionale nell'ambito del ruolo dei periti tecnici, disporre, per esigenze di servizio, che il personale frequenti, anche in relazione al titolo di studio posseduto, corsi di qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni.

La stessa facoltà può essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili professionali.

Art. 24 *(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici)*. — Il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito.

L'attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati e attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.

Lo stesso personale può essere preposto alla direzione di unità operative, con le connesse responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti.

Ai periti tecnici pimcipali e ai periti tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive generali e con piena responsabilità per l'attività svolta, e quella di collaborazione con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale.

In caso di assenza o impedimento, il personale di cui al precedente comma può sostituire il titolare nella direzione di uffici.

Il personale del ruolo dei periti tecnici può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale.

Art. 25 *(Nomina a vice perito tecnico)*. — L'assunzione dei vice periti tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione al pubblici concorsi e di titolo di studio d'istruzione secondaria di secondo grado.

Gli appartenenti ai ruoli degli operatori tecnici, dei collaboratori tecnici e dei revisori tecnici che abbiano superato il trentesimo anno di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo, possono partecipare al concorso, per non più di due volte, purché in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Possono altresì partecipare al concorso, in assenza del requisito del titolo di studio, e fino al raggiungimento del quarantesimo anno di età, gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici che abbiano compiuto 5 anni di servizio e non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave. Ai candidati di cui al presente comma è riservato un terzo dei posti messi a concorso e, se i posti riservati non vengano coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Il concorso è articolato in due prove scritte ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dal precedente articolo.

Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso sono stabiliti dal bando di concorso.

La graduatoria del concorso è formata secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 17 del presente decreto legislativo

Art. 26 *(Corso di formazione)*. — I vincitori del concorso di cui all'articolo precedente sono nominati allievi vice periti tecnici e sono destinati a frequentare, presso uno degli istituti di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è indetto il concorso.

Gli allievi vice periti tecnici che abbiano ottenuto il giudizio d'idoneità negli esami teorico-pratici di fine corso, sono nominati vice periti tecnici in prova.

Gli allievi vice periti tecnici non idonei al termine del corso sono dimessi, ed il rapporto con l'amministrazione è risolto, salvo che non si tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, che viene restituito al ruolo di provenienza nella qualifica posseduta all'atto della partecipazione al concorso.

Art. 27 *(Progressione in carriera degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici)*. — Le promozioni alle qualifiche del ruolo dei periti tecnici vengono conferite, nel limite dei posti disponibili alla data degli scrutini, nei contingenti di ciascun profilo professionale.

Agli scrutini sono ammessi gli appartenenti al profilo professionale nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 28 *(Promozione a perito tecnico)*. — La promozione alla qualifica di perito tecnico si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei posti disponibili alla data dello scrutinio stesso, al quale sono ammessi i vice periti tecnici che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 26.

Art 29 (*Promozione a perito tecnico principale*) — La promozione alla qualifica di perito tecnico principale si consegue mediante concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, al quale è ammesso il personale con qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa

Art 30 (*Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio*) — Il concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, di cui al precedente art 29, è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale

Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con le procedure di cui al terzo comma dell'art 59 della legge 1° aprile 1981, n 121

Art 31 (*Promozione a perito tecnico capo*) — La promozione a perito tecnico capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i periti tecnici principali che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, almeno cinque anni di servizio nella qualifica»

— La legge 10 ottobre 1986, n 668, recava «Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n 121, e relativi decreti d'attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», si trascrive il testo del relativo art 28

«Art 28 — 1 L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1° aprile 1981, n 121, e all'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso e posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'art 59 della legge 1° aprile 1981, n 121»

Nota all'art 8

— Si trascrive il testo dell'art 42 del D P R 24 aprile 1982, n 337, citato.

«Art 42 (*Qualifica di ufficiale ed agente di pubblica sicurezza e di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria*) — Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori tecnici, dei collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, e la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni esercitate

Agli operatori tecnici, operatori tecnici scelti e collaboratori tecnici e attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici, nonché ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, e attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate»

Note all'art 9

— Si trascrive la tabella *A* allegata al D P R 24 aprile 1982, n 337, citato

«TABELLA *A*

Ruolo degli operatori tecnici

Qualifica		Dotazione
Operatore tecnico Operatore tecnico scelto	n	(*) 2 838

Ruolo dei collaboratori tecnici

Qualifica		Dotazione
Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico principale	n	2 838
Collaboratore tecnico capo	»	924

Ruolo dei revisori tecnici

Qualifica		Dotazione
Vice revisore tecnico Revisore tecnico Revisore tecnico principale	n	(*) 1 728
Revisore tecnico capo	»	672

Ruolo dei periti tecnici

Qualifica		Dotazione
Vice perito tecnico	n	(*) 179
Perito tecnico	»	143
Perito tecnico principale	»	107
Perito tecnico capo	»	71

(*) Nella dotazione sono compresi gli allievi frequentatori del corso per la nomina

Ruolo dei direttori tecnici

	Ingegneri	Fisici	Chimici biologi	Selettori centro psico-tecnico	Medici legali
Direttore tecnico / Direttore tecnico principale	n. 100	n. 80	n. 14	n. 12	n. 14
Direttore tecnico capo	n. 50	n. 40	n. 9	n. 7	n. 8

Dirigenti ingegneri

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	14	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente	26	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

Dirigenti fisici

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	12	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente	20	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

Dirigenti chimici-biologi

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente	2	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

Dirigenti selettori centro psicotecnico

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente	1	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

Dirigenti medici-legali

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente	2	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione».

2) Si trascrive la tabella *1* allegata alla legge 10 ottobre 1986, n 668 citata

«TABELLA *1*

RUOLI TECNICI

Ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici (58)

Operatore tecnico Operatore tecnico scelto Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico capo	n	(*) 6 600

Ruolo dei revisori tecnici

Vice revisore tecnico Revisore tecnico Revisore tecnico principale	n	(*) 1 728
Revisore tecnico capo	»	672

Ruolo dei periti tecnici

Vice perito tecnico	n	179
Perito tecnico	»	143
Perito tecnico principale	»	107
Perito tecnico capo	»	71

Ruolo dei direttori tecnici

	Ingegneri	Fisici	Chimici	Biologi	Selettori centro psico tecnico	Medici legali
Direttore tecnico Direttore tecnico principale	95	80	14	5	12	14
Direttore tecnico capo	46	40	9	4	7	8

(*) Nella dotazione sono compresi gli allievi frequentatori del corso per la nomina

Dirigenti ingegneri

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore. . . .	13	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente.	25	Vice consigliere ministeriale

Dirigenti fisici

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore. . . .	12	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente.	20	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

Dirigenti chimici

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore. . . .	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente.	2	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

Dirigenti biologi

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore. . . .	1	Ispettore generale
E	Primo dirigente.	1	Vice consigliere ministeriale

Dirigenti selettori centro psicotecnico

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore. . . .	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente.	1	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

Dirigenti medici-legali

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore. . . .	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente.	2	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione».

«TABELLA *B*

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHEO TECNICHE

Qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia	Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche
Agente	Operatore tecnico
Agente scelto	Operatore tecnico scelto
Assistente	Collaboratore tecnico
Assistente principale	Collaboratore tecnico principale
Assistente capo	Collaboratore tecnico capo
Vice sovrintendente	Vice revisore tecnico
Sovrintendente	Revisore tecnico
Sovrintendente principale	Revisore tecnico principale
Sovrintendente capo	Revisore tecnico capo
Vice ispettore	Vice perito tecnico
Ispettore	Perito tecnico
Ispettore principale	Perito tecnico principale
Ispettore capo	Perito tecnico capo
Vice commissario	—
Commissario	Direttore tecnico
Commissario capo	Direttore tecnico principale
Vice questore aggiunto	Direttore tecnico capo
Primo dirigente	Primo dirigente tecnico
Dirigente superiore	Dirigente superiore tecnico
Dirigente generale	—»

Note all'art. 10

— Il D P R 30 aprile 1987, n. 240 recava «Nuovo ordinamento delle bande musicali della Polizia di Stato»; si trascrive il testo del relativo titolo II - capi I e II

«TITOLO II

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

Capo I

Art. 7 *(Organico)* — 1 La dotazione organica della banda musicale della Polizia di Stato è così determinata.

a) un maestro direttore;

b) un maestro vice direttore,

c) centotre esecutori.

2 Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Polizia di Stato

Art. 8 *(Ruoli)* — 1. I ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato sono i seguenti

a) ruolo del macatro direttore un posto,

b) ruolo del maestro vice direttore un posto,

c) ruolo degli esecutori· centotre posti

2. I ruoli di cui al presente articolo fanno parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica

Art 9 *(Ruolo del maestro direttore)* — 1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si articola nell'unica qualifica di maestro direttore.

2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti

Art. 10 *(Ruolo del maestro vice direttore)* — 1 Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si articola nell'unica qualifica di maestro vice direttore

2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale

3 Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività d'archivio

Art 11 *(Ruolo degli esecutori)*. — 1 Il ruolo degli esecutori della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni

I Parte

I Parte A

I Parte B

II Parte

II Parte A

II Parte B

III Parte

III Parte A

III Parte B

2 Agli appartenenti al ruolo degli esecutori sono attribuiti compiti di esecuzione musicale

Art. 12 *(Nomina a maestro direttore)* — 1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonché del diploma di strumentazione per banda

2. Non sono ammessi al pubblico concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14.

3 Il vincitore del concorso è nominato maestro direttore in prova della banda musicale

4 Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi.

Art. 13 *(Nomina a maestro vice direttore)*. — 1 La nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonché dell'attestato di compimento del corso inferiore di composizione

2 Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14

3 Il vincitore del pubblico concorso è nominato maestro vice direttore in prova

4. Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi.

Art. 14 *(Nomina ad esecutore)* — 1 La nomina ad esecutore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati, o destituiti dai pubblici uffici e coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.

3. I vincitori del concorso sono nominati esecutori in prova.

4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni.

Art. 15 *(Corsi informativi)*. — 1. Le modalità di svolgimento dei corsi informativi, di cui agli articoli 12, 13 e 14, ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Capo II

Art. 16 *(Commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e a maestro vice direttore)*. — 1. La commissione esaminatrice dei concorsi previsti dagli articoli 13 e 14 è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da:

a) un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede;

b) un funzionario dirigente in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;

c) un insegnante di composizione presso un conservatorio statale;

d) due insegnanti di strumentazione per banda presso un conservatorio statale o due esperti della materia.

2. Nella commissione esaminatrice del concorso a maestro vice direttore uno dei membri di cui alla lettera *d)* del comma 1 può essere il maestro direttore della banda.

3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 17 *(Commissione esaminatrice del concorso ad esecutore)*. — 1. La commissione esaminatrice del concorso previsto dall'art. 14 è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da:

a) un funzionario dirigente in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede;

b) un funzionario direttivo con la qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata in servizio presso lo stesso Dipartimento;

c) il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato;

d) due insegnanti presso un conservatorio statale o due esperti, di cui uno docente o esperto dello strumento per il quale è bandito il concorso.

2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 18 *(Concorso per la nomina a maestro direttore)*. — 1. I candidati al concorso di cui all'art. 12 sostengono le seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, così distinte:

1) composizione di una fuga a quattro parti da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;

2) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

3) vari tipi di partitura;

4) impiego degli strumenti suddetti;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

2. Il punteggio di merito delle prove scritte è dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

3. È ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.

5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 19 *(Concorso per la nomina a maestro vice direttore)*. — 1. I candidati al concorso di cui all'articolo 13 sostengono le seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, così distinte:

1) armonizzazione a quattro parti di un brano, da svolgere nel tempo massimo di otto ore;

2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

2) vari tipi di partitura;

3) impiego degli strumenti suddetti;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

2. Il punteggio complessivo di merito delle prove scritte è dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

3. È ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.

5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 20 *(Concorso per la nomina ad esecutore)*. — 1 candidati al concorso di cui all'art. 14 sostengono le seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento per il quale è stato bandito il concorso di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato;

b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla commissione;

c) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato.

2. Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani, a scelta della commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

3 Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame è dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.

4 L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50

5 Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli

Art 21 *(Valutazione dei titoli)* — 1 Le categorie di titoli, ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella allegata tabella *D*

Art 22 *(Modalità di svolgimento del concorso per la nomina ad esecutore)* — 1 Per l'effettuazione delle prove pratiche in banda previste dall'art 20 in assenza del maestro direttore e del maestro vice direttore, la direzione del complesso può essere affidata ad un esperto estraneo all'amministrazione

Art 23 *(Modalità di svolgimento dei concorsi e giudizio sul requisito d'idoneità fisica e psichica)*: — 1 Per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica e psichica e per lo svolgimento delle prove d'esame previste dai precedenti articoli, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n 903, e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n 904

2 Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psico-fisici per coloro che fanno già parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato

Art 24 *(Titoli di preferenza e di precedenza)* — 1 Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso ai ruoli della banda musicale, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato»

— Si trascrive il testo dell'art 27 del D P R 30 aprile 1987, n 240, citato

«Art 27 *(Commissioni per il personale della banda musicale della Polizia di Stato)* — 1 Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del maestro direttore e del vice direttore della banda musicale si esprime il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n 335

2 Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale del ruolo degli esecutori della banda musicale, si esprime una commissione presieduta da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composta da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale, eletti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 1982, concernente le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, e per quello appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato»

Nota all'art 11

Si trascrivono le tabelle *F* e *G*, allegate al D P R 30 aprile 1987, n 240 citato

«TABELLA *F*

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

Qualifiche del personale della banda della Polizia di Stato		Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica
III Parte	*B*	Perito tecnico
	A	Perito tecnico
II Parte	*B*	Perito tecnico principale
	A	Perito tecnico principale
I Parte	*B*	Perito tecnico principale
	A	Perito tecnico capo
Maestro vice direttore		Direttore tecnico
Maestro direttore		Direttore tecnico capo

TABELLA *G*

PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

QUALIFICHE		Livelli		
		VI	VI-*bis*	VII
		Anni di permanenza nel livello	Anni di permanenza nel livello	Anni di permanenza nel livello
III Parte	*B*	5 anni	10 anni	(*)
	A	5 anni	8 anni	(*)
II Parte	*B*	—	11 anni	(*)
	A	—	9 anni	(*)
I Parte	*B*	—	3 anni	(*)
	A	—	—	(*)

QUALIFICHE	Livelli			
	VI-*bis*	VII	VIII	VIII-*bis*
Maestro vice direttore	1	5,6 mesi	(*)	—
Maestro direttore	—	1	4	(*)

(*) Fino al compimento del limite di età.».

Nota all'art. 13:

— Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, recava: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Note all'art. 22:

— Il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 citata è riportata in nota all'art. 3;

— Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 citato è riportato in nota all'art. 3;

Nota all'art. 24:

Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 1994, n. 443 recava: «Disposizioni urgenti per le Forze di Polizia». Si trascrive il testo del relativo art. 1:

«Art. 1 — 1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o corrispondenti sono attribuiti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto già in godimento;

c) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli del disciolto Corpo di polizia femminile, collocato al VII livello retributivo.

2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo.

4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione, la disposizione dell'art 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n 121».

Nota all'art. 25

— La legge 29 aprile 1995, n 130 recava: «Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle forze armate» Si trasmette il testo del relativo art 1

«Art. 1 — 1 I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n 216, sono adottti entro il 15 maggio 1995

2 Restano salvi gli effetti prodottisi e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga

3. Gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all'art 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, decorrono dalla data del 1° settembre 1995.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 153 000 milioni per l'anno 1995, lire 442 000 milioni per l'anno 1996 e lire 450.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilzzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5 Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

95G0211

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. **198**.

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica;

Considerato che la competente commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

RIORDINO DEI RUOLI E MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

Capo I

ORDINAMENTO

Art. 1.

Istituzione dei ruoli

1. Nell'Arma dei carabinieri sono istituiti i seguenti ruoli:

a) appuntati e carabinieri;

b) sovrintendenti:

c) ispettori.

2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi del personale dell'Arma dei carabinieri con i corrispondenti gradi o qualifiche delle Forze di Polizia sono riportati nella allegata tabella *A*.

Art. 2.

Ruolo degli appuntati e dei carabinieri

1. Il ruolo degli appuntati e carabinieri è articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:

a) carabiniere;

b) carabiniere scelto;

c) appuntato;

d) appuntato scelto.

2. La dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri è costituita da n. 48.050 unità.

3. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'art. 6.

Art. 3.

Funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri

1. Al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Detto personale, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché di addestramento in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.

Art. 4.

Reclutamento dei carabinieri

1. Sono consentiti:

a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze Armate nonché nelle Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile. Il limite di età è elevato a 28 anni per i giovani che hanno già adempiuto agli obblighi di leva;

b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio.

2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi, commutando la ferma di leva in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche.

Ai fini dell'ammissione alla ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di adeguati test per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione di una graduatoria, da rendere pubblica, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati.

Art. 5.

Requisiti per l'arruolamento

1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'art. 4 debbono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo. Il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già adempiuto agli obblighi di leva;

c) idoneità psico-attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri il cui giudizio è definitivo;

d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;

e) stato civile di celibe o vedovo o se coniugato abbia compiuto ventisei anni di età;

f) idoneità fisica e statura non inferiore a mt 1,65;

g) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;

h) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva;

i) non essere stati condannati per delitto non colposo;

l) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione ovvero non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.

2. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.

Art. 6.

Bando di arruolamento

1. Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalità di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, anche ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Posizione di stato degli ammessi ai corsi allievi carabinieri

1. Gli arruolati volontari di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina di carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere, al temine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale, con determinazione del Comandante generale o dell'Autorità da questi delegata.

2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze Armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alla altre Forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.

3. Gli arruolati volontari di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, sono nominati carabinieri ausiliari, con determinazione del Comandante generale o dell'Autorità da questi delegata, dopo aver superato apposito corso presso gli istituti d'istruzione dell'Arma.

4. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme di cui al regolamento per le scuole allievi carabinieri approvato con decreto ministeriale.

Art. 8.

Riammissione in servizio

1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:

a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo che non abbiano superato il trentesimo anno di età, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5;

b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5.

2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non è computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri.

3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente.

Art. 9.

Ruolo dei sovrintendenti

1. Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in tre gradi che assumono le seguenti denominazioni:

a) vice brigadiere;

b) brigadiere;

c) brigadiere capo.

2. I sovrintendenti possono trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:

a) in servizio permanente;

b) in congedo;

c) in congedo assoluto.

3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 è fissata nel numero massimo di 20.000 unità.

4. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento all'organico del ruolo degli appuntati e carabinieri.

Art. 10.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti

1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di uffficiale di polizia giudiziaria.

2. Il personale del predetto ruolo, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o più militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma restando la possibilità di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento.

4. Ai brigadieri capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, il comando di piccole unità nonché incarichi operativi di più elevato impegno.

Art. 11.

Immissione nel ruolo dei sovrintendenti

1. I sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono tratti, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi:

a) nel limite del 70% dei posti disponibili, dagli appuntati scelti;

b) nel limite del 30% dei posti disponibili, dagli appuntati, dai carabinieri scelti, nonché dai carabinieri in servizio permanente.

2. È ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a) sia idoneo al servizio militare incondizionato;

b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;

c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

d) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa.

3. Ai fini della formazione delle graduatorie del concorso formalizzate con decreto ministeriale, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo, sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale.

5. I posti disponibili di cui al comma 1, rimasti scoperti in una categoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, idonei ma risultati esuberanti, in relazione ai rispettivi punteggi conseguiti.

6. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data fissata per l'inizio del corso. I vincitori del concorso che a quest'ultima data non sono idonei al servizio militare incondizionato possono, a riacquistata idoneità fisica, partecipare, a domanda, al primo corso utile.

7. I programmi e le modalità di svolgimento del corso nonché la composizione della commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dall'Autorità da esso delegata.

8. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vicebrigadiere, con decreto ministeriale, nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello stesso.

9. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e sono restituiti al normale servizio d'istituto.

10. È dimesso dal corso e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito senza detrazione di anzianità, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;

c) non superi gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso;

d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi;

e) si trovi nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 13.

11. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.

12. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'Istituto di Istruzione.

13. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti nome sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano, ove compatibili, anche quelle contenute nel Regolamento per l'istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, da approvare con decreto ministeriale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Ruolo degli ispettori

1. Il ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri è articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:

a) maresciallo;

b) maresciallo ordinario;

c) maresciallo capo;

d) maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza.

2. Il personale di cui al comma 1 può trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:

a) in ferma volontaria;

b) in servizio permanente;

c) in congedo;

d) in congedo assoluto.

3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 è fissata in 29.531 unità.

Art. 13.

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori

1. Agli appartenenti al ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono finzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.

Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive ed istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.

3. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi ed addestrativi, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini.

4. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, coordinano anche l'attività del personale del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti, assumono anche la qualifica di ufficiale di Pubblica Sicurezza.

Art. 14.

Reclutamento degli ispettori

1. Gli ispettori in ferma volontaria e in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al Capo II per il Reggimento Corazzieri, sono tratti:

a) per il 70% dei posti disponibili nell'organico, mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici;

b) per il 30% dei posti disponibili nell'organico, mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali è riservata un terzo di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei;

2. Il numero dei posti disponibili per i corsi di cui al comma 1 è determinato in relazione ai posti vacanti nell'organico del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso.

3. I posti riservati ai corsi di cui alla lettera *b)* del comma 1 eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti per il corso di cui alla lettera *a)* dello stesso comma.

4. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impiegati non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

5. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.

6. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme previste dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78.

Art. 15.

Ammissione al corso biennale

1. L'ammissione al corso previsto dall'art. 14, comma 1, lettera *a)*, ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'art. 17, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ed i punti attribuiti per i requisiti gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.

2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso:

a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1) siano idonei al servizio militare incondizionato;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

3) non abbiano superato il trentesimo anno di età;

4) non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

5) siano in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino le altre condizioni previste dal presente decreto, che alla data suddetta:

1) godano dei diritti civili e politici;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o intendano conseguirlo nell'anno in cui è bandito il concorso;

3) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo è elevato a 28 ami qualunque sia il grado da essi rivestito;

4) siano celibi o vedovi o se coniugati abbiano compiuto ventisei anni di età;

5) siano in possesso di idonei requisiti fisici e di statura non inferiore a m 1, 65;

6) non siano stati condannati per delitti non colposi;

7) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e neanche in situazioni incompatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri;

8) siano in possesso, anche alla data dell'effettivo incorporamento, dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte;

9) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti da pubblici uffici.

Art. 16.

Ammissione al corso semestrale

1. L'ammissione al corso semestrale, nei limiti delle riserve di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'art. 17, comma 2, lettere *a)* e *b)*, ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.

2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso:

a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1) siano idonei al servizio militare incondizionato;

2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno «nella media» o giudizio corrispondente;

3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

4) non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo;

b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera *a)*:

1) abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

3. I militari che superano il corso di cui al comma 1 sono immessi in ruolo con il grado di maresciallo a decorrere dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, concluso nell'anno.

Art. 17.

Prove concorsuali

1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, sono costituiti da:

a) una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di italiano;

b) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;

c) un accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed uno inferiore. Per il concorrente già in servizio nell'Arma l'accertamento è limitato alla verifica dell'inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore definitiva presso la Direzione di Sanità del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, sono costituiti da:

b) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema attinente ai servizi d'istituto;

c) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;

d) un accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

e) una visita medica da parte di un collegio medico, composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed uno inferiore, tendente ad accertare l'inesistenza di infermità invalidanti in atto. Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno avviati a visita medica superiore definitiva presso la Direzione di Sanità del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e psico-attitudinali di cui ai commi 1 e 2 sono preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.

4. La successione, le modalità ed i tempi di svolgimento delle prove scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale, di cui ai commi 1 e 2 saranno stabilite nei relativi bandi di concorso.

Art. 18.

Commissione di esame

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 14, comma 1, è composta da:

a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;

c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

d) un maresciallo aiutante s.UPS, segretario senza diritto al voto.

2. Qualora il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'art. 14, comma 1, sia rilevante, la commissione di cui al precedente comma 1 può essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il Presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.

Art. 19.

Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria di merito

1. La commissione di cui all'art. 18 assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da dieci a venti ventesimi.

2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica ed all'accertamento psico-attitudinale è ammesso a sostenere la prova orale.

3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. È idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno dieci ventesimi.

4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli e requisiti preferenziali stabiliti nel bando di concorso.

5. A parità di merito è data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonché ai figli di vittime del dovere.

6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della graduatoria

stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, ferma restando la possibilità, nei primi venti giorni di corso di immettere ulteriori aspiranti, idonei ma non vincitori e nell'ordine di graduatoria, a compensazione delle eventuali rinunce o allontanamenti.

Art. 20.

Prova facoltativa

1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempre che abbia riportato la idoneità nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all'art. 17, è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta tra quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una prova scritta ed una prova orale secondo i programmi in esso stabiliti.

2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all'art. 18, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa.

3. La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compresso tra i dieci ed i venti ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.

Art. 21.

Posizione di stato degli ammessi ai corsi

1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:

a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

c) se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontà nell'Arma;

d) se provenienti dai carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;

e) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre armi o Forze Armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'arma;

2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.

Art. 22.

Svolgimento del corso biennale

1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Sono immessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneità per la nomina a marescialli gli allievi che superano gli esami finali al termine del secondo anno di corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneità di prima ovvero di seconda sessione.

2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso.

3. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario nell'ipotesi non abbiano ancora assolto ai loro obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma contratta e restituiti al distretto militare di appartenenza.

4. Sono dimessi dal corso i frequentatori che:

a) non superino gli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso;

b) dichiarino di rinunciare al corso;

c) siano stati per qualsiasi motivo assunti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi;

d) si trovino nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 6.

5. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12.

6. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.

Art. 23.

Svolgimento del corso semestrale

1. Il corso semestrale per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che può essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneità per la nomina a maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami finali. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

2. Sono dimessi dal corso i frequentatori che:

a) non superino gli esami dopo aver già ripetuto il corso;

b) dichiarino di rinunciare al corso;

c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu di sessanta giorni anche non consecutivi;

d) si trovino nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 4.

3. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12.

4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le nome contenute nel Regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.

Art. 24.

Nomina a maresciallo

1. Agli effetti della nomina a maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 11, comma 13.

2. Le nomine al grado di maresciallo dei provenienti dal corso semestrale hanno luogo dopo quelle del corso biennale che si conclude nello stesso anno, salvaguardando, in ogni caso, la posizione degli allievi che in ciascun corso risultino idonei nella prima sessione di esami da quelli eventualmente idonei in seconda sessione.

Art. 25.

Impiego in servizio di ordine pubblico

1. Il personale frequentatore dei corsi presso gli Istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri può, eccezionalmente, essere impiegato in servizio di ordine pubblico su autorizzazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Capo II

RECLUTAMENTO DEGLI ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DEL REGGIMENTO CORAZZIERI

Art. 26.

Reclutamento dei sovrintendenti

1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi, dagli appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti e carabinieri dello stesso Reggimento.

2. È ammesso al concorso di cui al comma 1, il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a) sia idoneo al servizio militare incondizionato;

b) abbia riportato, nell'ultimo triennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;

e) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero;

d) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;

e) non sia stato comunque già dispensato d'autorità dal corso per la nomina a vice brigadiere.

3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. La modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale.

5. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data fissata per l'inizio del corso. I vincitori del concorso che a quest'ultima data non sono idonei al servizio militare incondizionato possono a riacquistata idoneità fisica partecipare, a domanda, al primo corso utile.

6. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

7. È dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito senza detrazione di anzianità, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;

e) non superi gli esami finali;

d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi;

e) si trovi nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 10.

8. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.

9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri.

10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano, ove compatibili, anche quelle contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 11, comma 13.

Art. 27.

Commissione d'esame

1. La commissione giudicatrice degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 29, comma 1, è composta da:

a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

b) il comandante del Reggimento Corazzieri;

c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro;

d) un maresciallo aiutante s.U.P.S., segretario senza diritto di voto.

Art. 28.

Nomina a vice brigadiere

1. Coloro che al termine del corso di cui all'art. 26, comma 1, sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

2. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità, sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, purché continuino a possedere i requisiti di cui all'art. 26, comma 2.

Art. 29.

Reclutamento degli ispettori

1. Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di culturale generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti ed a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2.

2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata stabilita di norma in sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

4. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e sono restituiti al Reggimento Corazzieri.

5. Si osservano le disposizioni dell'art. 26, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

6. Agli ammessi al corso per la nomina a marescialli si applicano le norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.

Capo III

STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO

Art. 30.

Stato giuridico del personale

1. Al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Arma previste dalla normativa in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto.

2. Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo.

3. Lo stato giuridico del personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri continua ad essere disciplinato dalle norme in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto.

Art. 31.

Avanzamento degli appuntati e carabinieri

1. Ai carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di servizio nell'Arma dei carabinieri, è conferito il grado di carabiniere scelto.

2. Ai carabinieri scelti che abbiano compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato.

3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto cinque armi di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato scelto.

4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'Autorità da questi delegata, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

5. Nei periodi indicati ai commi 1, 2 e 3 non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati.

6. Il personale che sia sospeso dal servizio o imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non può essere valutato per l'avanzamento.

7. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 6, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalità di cui al comma 4 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.

8. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perché deceduti o raggiunti dai limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione di cui al comma 4.

9. Gli avanzamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 si effettuano secondo quanto stabilito nella allegata tabella «B».

Art. 32.

Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti

1. Per l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi la legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa in vigore, per quanto non in contrasto con il presente decreto.

2. L'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri ha luogo:

a) ad anzianità;

b) a scelta;

c) a scelta per esami;

d) per meriti eccezionali;

e) per benemerenze d'istituto.

3. L'avanzamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle allegate tabelle «C1» e «C2».

Art. 33.

Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento corsi ed esami

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per essere valutati, devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalla allegata tabella «D».

Art. 34.

Determinazione aliquote di avanzamento

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposita aliquota determinata con decreto ministeriale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Art. 35.

Inclusione ed esclusione dalle aliquote

1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che, alla data indicata nell'art. 34, abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 33 ed alle allegate tabelle «C1» e «C2».

2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego o impediti da infermità temporanea debitamente accertata nonché in aspettativa per i motivi previsti dall'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

3. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, l'interessato venga a trovarsi in taluna delle situazioni previste dal comma 2, la commissione ne sospende la valutazione o cancella lo stesso dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato.

Art. 36.

Esclusione dalla valutazione

1. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 33, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'art. 35, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

2. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione.

Art. 37.

Avanzamento ad anzianità

1. L'avanzamento ad anzianità avviene secondo le modalità di cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. I marescialli iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla allegata tabella «C1».

3. I marescialli esclusi dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 36, nell'avanzamento ad anzianità sono promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.

Art. 38.

Avanzamento «a scelta» ed «a scelta per esami»

1. L'avanzamento «a scelta» avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. Nell'avanzamento «a scelta» le promozioni da conferire sono così determinate:

a) il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle «C1» e «C2» allegate al presente decreto;

b) i restanti ispettori e sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

1) la prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle «C1» e «C2» allegate al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente punto *a)*;

2) la seconda metà, previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle «C1» e «C2» sopra citate, prendendo posto nel ruolo dopo gli ispettori e sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

3. Gli ispettori ed i sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione di cui all'art. 36, del presente decreto, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 2.

4. L'avanzamento «a scelta per esami» dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 39.

Avanzamento degli ispettori e sovrintendenti in particolari condizioni

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti che:

a) siano già stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e non promossi, e che non possono essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti;

b) siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote;

c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, prima di essere valutati per l'avanzamento, sono promossi, previo giudizio di idoneità, con decreto ministeriale, al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal giorno precedente al raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Art. 40.

Avanzamento straordinario per meriti eccezionali

1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti che nell'esercizio delle proprie attribuzioni, abbiano reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbiano dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore.

2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.

3. La promozione è disposta con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimità di voti.

4. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali sono promossi con decorrenza dalla data della proposta. Gli ispettori ed i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.

5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

6. Gli ispettori ed i sovrintendenti promossi per meriti eccezionali prendono posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuita, seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.

Art. 41.

Promozione per benemerenze d'istituto

1. L'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto può aver luogo nei riguardi degli ispettori o sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbiano partecipato ad operazio-

ni di polizia o di servizio di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.

2. La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è formulata dal comandante di corpo dal quale gli interessati gerarchicamente dipendono ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche.

3. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto, sono promossi con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a più fatti avvenuti in tempi diversi.

4. Le promozioni sono disposte con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.

5. Per la formulazione delle proposte di avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto e per le conseguenti promozioni si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione.

6. Le norme previste nel presente articolo e nell'art. 40 si applicano anche al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri.

7. Le norme per la promozione per benemerenze d'istituto e per l'avanzamento per meriti eccezionali si applicano anche ove determinino il passaggio nel ruolo superiore.

Art. 42.

Avanzamento a sottotenente

1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di P.S. dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione di cui agli articoli 40 e 41 nel grado di sottotenente del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

2. La proposta di avanzamento è formulata secondo le norme di cui agli articoli 40 e 41.

Art. 43.

Nomine nel complemento

1. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, purché abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.

3. La nomina a vice brigadieri di complemento ed a marescialli di complemento sarà conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente degli appuntati scelti e brigadieri capo, purché abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

TITOLO II

Capo I

MODIFICHE, CONVALIDA ED ABROGAZIONE DI NORME

Art. 44.

Modifiche alla legge 31 luglio 1954, n. 599, al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 ed al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117.

1. L'art. 7, comma 2, della legge 31 luglio 1954, n. 599, è sostituito dal seguente: «2. La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.».

2. All'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, le parole: «dai marescialli e dai brigadieri», sono sostituite dalle seguenti: «dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari».

3. Nel decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, le parole: «maresciallo maggiore carica speciale», «maresciallo maggiore aiutante» e «maresciallo maggiore», ancorché nella forma plurale, sono rispettivamente sostituite da: «maresciallo aiutante», «maresciallo capo», e «maresciallo ordinario».

4. Le tabelle *C*, *F* e *G* allegate al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle *G*, *H* ed *I* allegate al presente decreto.

Art. 45.

Abrogazione e convalida di norme

1. Sono abrogati:

a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, e successive modificazioni;

b) la legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni;

c) l'art. 13 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

d) l'art. 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414;

e) l'art. 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;

f) ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

2. Gli articoli 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 43 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano all'Arma dei carabinieri. Le residue norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, continuano ad esplicare la loro efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal presente decreto.

TITOLO III

Capo I

NORME TRANSITORIE

Art. 46.

Inquadramento nel ruolo degli ispettori

1. Il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, è inquadrato, mantenendo l'anzianità di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori:

a) nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S., i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifiche di «aiutante» e «carica speciale», nonché i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonché i brigadieri utilmente iscritti ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di brigadiere, nonché i vicebrigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

d) nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianità di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella C1 allegata al presente decreto.

3. Per il personale di cui al comma 1, lettera *d)*, fermo restando quanto previsto dal comma 2, il periodo di permanenza minimo nel grado di maresciallo ordinario previsto nella tabella «C1» allegata al presente decreto legislativo è di sei anni.

4. Gli allievi già reclutati e da reclutare ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni, che ultimeranno i corsi sino al 31 dicembre 1997, sono inquadrati, al termine dei relativi corsi e nell'ordine della graduatoria di merito, nel grado di maresciallo dopo il personale già precedentemente inquadrato nello stesso grado ai sensi del comma 1, lettera *d)*. Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Nel quadriennio 1995-1998 l'avanzamento a scelta per esami di cui all'art. 38, comma 4, avviene previa selezione alla quale è ammesso il personale che riveste il grado di maresciallo capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro della difesa sono fissati i criteri di selezione tenuto conto dei precedenti di servizio, dell'eventuale frequenza del corso di istruzione generale professionale (I.G.P.) e dei titoli conseguiti, nonché la composizione della commissione che procederà alla selezione.

Art. 47.

Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti

1. A decorrere dal 1° settembre 1995, gli appuntati scelti in possesso della qualifica di U.P.G. e gli appuntati scelti che abbiano superato il corso di qualificazione di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio, sono inquadrati nel ruolo dei «sovrintendenti» e nominati rispettivamente brigadieri capo se hanno compiuto più di 29 anni di servizio, brigadieri se hanno tra i 22 e 29 anni di servizio, vice brigadieri se hanno meno di 22 anni di servizio.

2. Gli appuntati scelti, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. Ai termine del predetto corso i graduati dichiarati idonei conseguono la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1° settembre 1995 e sono inquadrati nel ruolo sovrintendenti secondo i criteri di cui al comma 1. Gli appuntati scelti che non risultino idonei al termine del corso straordinario di aggiornamento sono inquadrati nel ruolo appuntati e carabinieri, conservando la medesima anzianità di servizio e di grado.

3. L'immissione in ruolo degli appuntati di cui ai commi 1 e 2 avviene secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

4. I sovrintendenti inquadrati ai sensi dei commi 1 e 2 progrediscono nella carriera secondo i criteri dettati dalla tabella «C2» annessa al presente decreto e, per il computo del periodo minimo di permanenza nel grado ai fini dell'avanzamento al grado immediatamente superiore, conservano l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento e sono ammessi a beneficiare, per

una sola volta, del riconoscimento di un periodo pari al tempo per il quale hanno rivestito la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, calcolato alla data del 1° settembre 1995. Gli stessi sono inseriti nell'aliquota di avanzamento annuale in relazione all'anzianità di grado rivestita nel ruolo sovrintendenti. Valutati, se giudicati idonei ed utilmente iscritti in quadro d'avanzamento, conseguono la promozione al grado superiore con anzianità 31 dicembre dell'anno in cui sono stati utilmente iscritti in quadro d'avanzamento, secondo l'anzianità di grado rivestita.

Art. 48.

Inquadramento nel ruolo appuntati e carabinieri

1. I carabinieri, carabinieri scelti, appuntati ed appuntati scelti, comunque in servizio al 1° settembre 1995, ad eccezione di quelli menzionati nell'art. 47, sono rispettivamente inquadrati nei gradi di cui all'art. 2, comma 1, con le medesime anzianità di servizio e di grado o qualifica.

Art. 49.

Passaggio al nuovo sistema di avanzamento

1. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella «C» allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nell'arco temporale dal 1° giugno al 31 agosto 1995.

2. Alla stessa data i marescialli capi e i brigadieri già valutati, giudicati idonei, iscritti in quadro ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori, rispettivamente con il grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla Commissione di Avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

3. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 1, al venir meno delle cause impeditive, purché mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, sono valutati, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi ed inquadrati secondo le modalità indicate nelle medesime disposizioni.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di coloro la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art. 50.

Criteri di inquadramento

1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo carabinieri e appuntati sono inquadrati nei ruoli degli ispettori, sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, secondo i criteri di cui agli articoli 46, 47 e 48.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1:

a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 1° settembre 1995;

b) sono effettuati sulla base dell'anzianità di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata per ciascun grado secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti:

1) per il personale appartenente al ruolo sottufficiali, la legge 31 luglio 1954, n. 599, e la legge 10 maggio 1983, n. 212;

2) per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, la legge 13 ottobre 1961, n. 1168, e la legge 1° febbraio 1989, n. 53.

Art. 51.

Eccedenze organiche

1. Le eventuali eccedenze organiche che si dovessero determinare in applicazione delle norme istitutive dei nuovi ruoli potranno sussistere, anche in sovrannumero, fino al riassorbimento con le vacanze che avranno luogo nei ruoli stessi, lasciando altrettanti posti liberi nel ruolo degli appuntati e carabinieri.

Art. 52.

Personale della Banda dell'Arma

1. Gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante e maresciallo maggiore carica speciale sono inquadrati nel grado di maresciallo aiutante secondo l'ordine di ruolo, prescindendo dallo strumento suonato, e dal periodo complessivo prestato nella parte o qualifica corrispondente.

Capo II

NORME FINALI

Art. 53.

Disposizioni varie

1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed agli avanzamenti del personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri in corso alla data di entrata in vigore del

presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine, promozioni o qualifiche ai sensi del precedente periodo è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 46, 47, 49, 50 e 52.

2. Il Ministro della Difesa, con decreto da emanarsi previa intesa con il Ministro dell'Interno, il Ministro delle Finanze, il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dei distintivi ed insegne di grado degli appartenenti all'Arma dei carabinieri. Sino all'emanazione del suindicato decreto restano confermati i distintivi e le insegne di grado attualmente in uso.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed ai sensi delle disposizioni dallo stesso introdotte, le norme di legge e regolamentari in vigore che per qualsiasi motivo fanno riferimento al personale sottufficiali si applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con il presente decreto, al personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Dalla stessa data, qualora nelle norme di cui al precedente periodo si faccia espresso riferimento ai singoli gradi o qualifiche della carriera di sottufficiale, tali riferimenti devono intendersi rivolti ai gradi o qualifiche stabilite dalla tabella «E» di equivalenza, allegata al presente decreto.

4. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista rispettivamente dall'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale restano in vigore i livelli retributivi di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216.

5. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 13, del presente decreto legislativo continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con le norme ivi contenute, le disposizioni di cui al Regolamento per la scuola sottufficiali dei carabinieri, approvate con decreto del Ministro della Difesa dell'8 giugno 1993.

6. Gli aspiranti agli arruolamenti nell'Arma dei carabinieri devono essere in possesso di uno specifico profilo psicoattitudinale da accertare a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Art. 54.

Trattamento economico ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, al personale dell'Arma dei carabinieri è attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennità mensile pensionabile risultante dalla tabella «F» allegata al presente decreto, nonché gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo.

3. Fino alla successiva determinazione del trattamento economico, al personale inquadrato o promosso nella qualifica di maresciallo aiutante - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, l'indennità mensile pensionabile è fissata nella misura lorda di lire 748.800.

4. Il livello retributivo VII-*bis* attribuito al personale di cui al comma 3, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.

Art. 55.

Clausola finanziaria

1. All'onere derivante all'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

Tabella "A"
(art 1, comma 2)

ORDINAMENTO GERARCHICO DEI RUOLI E CORRISPONDENZA DEI GRADI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CON IL CORRISPONDENTE PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

RUOLO	ARMA DEI CARABINIERI	CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA DI STATO	CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA	CORPO DELLE GUARDIE FORESTALI
ISPETTORI	Maresciallo Aiutante s.U.P.S.	Maresciallo Aiutante	Ispettore Superiore s.U.P.S.	Ispettore Superiore	Ispettore Superiore
	Maresciallo Capo	Maresciallo Capo	Ispettore Capo	Ispettore Capo	Ispettore Capo
	Maresciallo Ordinario	Maresciallo Ordinario	Ispettore	Ispettore	Ispettore
	Maresciallo	Maresciallo	Vice Ispettore	Vice Ispettore	Vice Ispettore
sovrintendenti	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo	Sovrintendente Capo	Sovrintendente Capo	Sovrintendente Capo
	Brigadiere	Brigadiere	Sovrintendente	Sovrintendente	Sovrintendente
	Vice Brigadiere	Vice Brigadiere	Vice Sovrintendente	Vice Sovrintendente	Vice Sovrintendente
appuntati/Assistenti carabinieri/Finanzieri/ Agenti/Guardie	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto	Assistente Capo	Assistente Capo	Assistente Capo
	Appuntato	Appuntato	Assistente	Assistente	Assistente
	Carabiniere Scelto	Finanziere Scelto	Agente Scelto	Agente Scelto	Guardia scelta
	Carabiniere	Finanziere	Agente	Agente	Guardia

Tabella "B"
(art. 31, comma 9)

PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO "APPUNTATI E CARABINIERI"

GRADO		FORME DI AVANZAMENTO	REQUISITI
DA	A		
Appuntato	Appuntato Scelto	ad anzianità	5 anni di anzianità nel grado
Carabiniere Scelto	Appuntato	ad anzianità	5 anni di anzianità nel grado
Carabiniere	Carabiniere Scelto	ad anzianità	5 anni di servizio

Tabella "C 1"
(art. 32, comma 3)

GRADI O QUALIFICHE		FORME DI AVANZAMENTO	PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO
DA	A		
Maresciallo Capo	**Maresciallo Aiutante s.UPS**	**Scelta per esami (1)** **o scelta**	**========** **8 anni**
Maresciallo Ordinario	**Maresciallo Capo**	**scelta**	**7 anni**
Maresciallo	**Maresciallo Ordinario**	**Anzianità**	**2 anni**

(1) Il numero delle promozioni da conferire con l'avanzamento a scelta per esami, ai sensi dell'art. 38, comma 4, è determinato come segue:
1000 unità annue nel quadriennio 1995/98;
unità annue non superiori ad 1/30 dell'organico del ruolo degli ispettori, dal 1999.

Tabella "C 2"
(art. 32, comma 3)

GRADI O QUALIFICHE		FORME DI AVANZAMENTO	PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO
DA	A		
Brigadiere	**Brigadiere Capo**	**Scelta**	**7 anni**
Vice Brigadiere	**Brigadiere**	**Scelta**	**7 anni**

Tabella "D"
(art. 33)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO
DEI SOVRINTENDENTI E ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

GRADI		PERIODI MINIMI DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE	ALTRE CONDIZIONI	
DA	A		Corsi (2)	Esami
Maresciallo Capo	Maresciallo Aiutante s. U.P.S.			
Maresciallo Ordinario	Maresciallo Capo	1 anno di comando di stazione ovvero di impiego in incarichi di specializzazione anche se compiuto tutto o in parte nel grado di maresciallo (1).		
Maresciallo	Maresciallo Ordinario			
Brigadiere Capo	Maresciallo			Aver superato apposito con-corso e relativo corso.
Brigadiere	Brigadiere Capo			
Vice Brigadiere	Brigadiere			

(1) Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa in base alle esigenze di impiego del personale.
(2) Il Ministero della Difesa ha facoltà di istituire, con proprio decreto, corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative del personale e della particolari necessità di servizio.

Tabella "E"
(art. 53 comma 3)

RUOLO	PRECEDENTE ORDINAMENTO	RUOLO	NUOVO ORDINAMENTO
Sottufficiali	Maresciallo Maggiore (1)	Ispettori	Maresciallo Aiutante s. UPS
	Maresciallo Ordinario e Capo		Maresciallo Capo
	Brigadiere		Maresciallo Ordinario
	Vice Brigadiere		Maresciallo
Carabinieri e Appuntati	Appuntato Scelto U.P.G.	Sovrintendenti	Brigadiere Capo
			Brigadiere
			Vice Brigadiere
	Appuntato Scelto	Appuntati e Carabinieri	Appuntato Scelto
	Appuntato		Appuntato
	Carabiniere Scelto		Carabiniere Scelto
	Carabiniere		Carabiniere

Note:

(1) Per gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri da immettere in ruolo dopo l'inquadramento transitorio di cui all'articolo 52, la corrispondenza tra il precedente ed il nuovo ordinamento dei gradi è da intendersi come segue:

Maresciallo maggiore	Maresciallo Ordinario
Maresciallo maggiore Aiutante	Maresciallo Capo
Maresciallo Maggiore Aiutante carica speciale	Maresciallo Aiutante

TABELLA "F"
(art. 54)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO, IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 1995
COME RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 43-BIS
DELLA LEGGE 1° APRILE 1981, N.121

GRADI	Livello	Scatti gerarchici *(1)*	Indennità pensionabile mensile lorda
Maresciallo Aiutante s.UPS	VII-bis	0	748.800
Maresciallo Capo	VII	0	734.400
Maresciallo Ordinario	VI-bis	1	705.600
Maresciallo	VI	2	676.800
Brigadiere Capo	VI-bis	0	705.600
Brigadiere	VI	1	648.000
Vice Brigadiere	VI	0	648.000
Appuntato Scelto	V	3	561.600
Appuntato	V	2	489.600
Carabiniere Scelto	V	1	432.000
Carabiniere	V	0	381.600

(1) Lo scatto aggiuntivo gerarchico è pari al 2.50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo).
Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI-bis, nella RIA confluisce un solo scatto gerarchico, qualora risulti attribuito.

Tabella "G"
(art. 44, comma 4)

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CORRISPONDENTE ALLE PARTI E QUALIFICHE PREVISTE NEL PRESENTE DECRETO

Maestro direttore		Maggiore
Maestro vice direttore		Tenente
I parte	A	Maresciallo Aiutante
	B	Maresciallo Capo
II parte	A	Maresciallo Capo
	B	Maresciallo Capo
III parte	A	Maresciallo Ordinario
	B	Maresciallo Ordinario
Archivista		Maresciallo Ordinario

Tabella "H"
(art. 44, comma 4)

PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO O QUALIFICA PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI ORCHESTRALI DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ANZIANITA'	Anzianità minima di anni di servizio dalla nomina nella parte					
	1ª A	1ª B	2ª A	2ª B	3ª A	3ª B
Da maresciallo ordinario a maresciallo capo	—	—	—	—	7	7
Da maresciallo capo a maresciallo aiutante	—	2	6	8	6	8

Tabella "I"
(art. 44, comma 4)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ORCHESTRALI ED ARCHIVISTA DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Maresciallo ordinario . . . . livello VI bis;

Maresciallo capo . . . . livello VII;

Maresciallo aiutante . . . . livello VII-bis.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 6 marzo 1992, n. 216, reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzione e trattamento economici».

— La legge 29 aprile 1995, n. 130, reca: «Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate».

Note all'art. 5

— Si trascrive l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53:

«Art. 26. — Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria» [vedasi al riguardo la sentenza 23-31 marzo 1994, n. 108 - *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1994 n. 15 - 1ª serie speciale, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 26 della legge 53/89 - *n.d.r.*].

— L'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 così recita:

«Art. 16. — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della Guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

— L'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (come sostituito dall'art. 26 della legge 24 dicembre 1986, n. 958) così recita: «L'ammissibilità dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati e subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato».

Nota all'art. 6

— Si riporta il testo dell'intero art. 33 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

«Art. 33. — Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti d'istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta dal possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata la disposizione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Gli arruolati a norma del comma 1 vengono destinati nei comandi ed uffici della provincia di Bolzano o in quelli aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di servizio.

Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma 1, per il personale destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione linguistica alle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di cui al comma 1.

Il Ministero dell'interno seguirà la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia che entrassero a far parte delle Forze dell'ordine, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento».

Nota all'art. 14

— Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, recante «Riordinamento della Banda Musicale dell'Arma dei carabinieri», emanato secondo la previsione di cui agli articoli 11-*ter* della legge 20 novembre 1987, n. 472 e 12-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1991, n. 62, supplemento ordinario.

Nota all'art. 15

— Per gli articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 17 comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, vedi nota all'art. 5.

Note all'art. 30.

— Il titolo I della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante: «Norme sullo stato giuridico» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 1989, n. 43.

— Gli articoli 16 e 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato» così recitano.

«Art. 16. — Ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 833, nonché quelle della legge 31 luglio 1954, n. 599, in quanto compatibili con la presente legge».

«Art. 17. — I carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i vicebrigadieri e i brigadieri possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.

La disposizione del comma 1 non si applica a coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età».

Nota all'art. 31

— Si trascrive l'art. 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. «4. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide sentito il parere della commissione di avanzamento per sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato può esperire le impugnative di legge».

Nota all'art. 32

— La richiamata legge n. 212 del 1983 recante: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 23 maggio 1983, supplemento ordinario.

Nota al'art. 35:

— Si trascrive l'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1954, n. 181, supplemento ordinario:

«Art. 15. — Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

a) prigionia di guerra;

b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;

c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;

d) motivi privati.

La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti.

L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda: i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio.

L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto: nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura».

Nota all'art. 37:

— Si trascrive l'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art. 34. — Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

Ai sottufficiali giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.

I sottufficiali giudicati non idonei sono valutati nuovamente, per non più di una volta. A tal fine sono inclusi nella corrispondente aliquota di valutazione dell'anno successivo a quello in cui sono stati valutati la prima volta».

Nota all'art. 38:

— Si trascrive l'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

«Art. 35. — Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.

Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;

c) doti culturali e di corsi, esami ed esperimenti.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a), b), c)*, sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.

I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale della Guardia di finanza.

Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore».

Nota all'art. 44:

— Si trascrive l'art. 7 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

«Art. 7. — Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pene restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi privati. Subisce del pari una detrazione di anzianità il sottufficiale in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dal sottufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mesi superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate. Per i sottufficiali del grado massimo la detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni».

Note all'art. 44:

— L'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, recante: «Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri» così recita:

«Art. 9. — Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti:

a) con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:

1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

2) dai marescialli e dai brigadieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale».

— Per il decreto legislativo n. 78/1991 vedi nota all'art. 14, comma 6.

Note all'art. 45:

— Il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, recante: «Reclutamento dei carabinieri reali» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1946, n. 28;

— La legge 28 marzo 1968, n. 397, recante: «Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97;

— L'art. 13 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, così recita:

«Art. 13. — 1. Ai carabinieri e finanzieri, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, è conferita la qualifica di scelto.

2. Ai carabinieri scelti e finanzieri scelti che abbiano compiuto dieci anni di servizio, è conferito il grado di appuntato a ruolo aperto.

3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, che abbiano cinque anni di anzianità di grado o quindici anni di servizio, è conferito il grado di appuntato scelto.

4. La qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorità da essi delegata previo giudizio di idoneità all'avanzamento espresso dall'autorità competente, sentito il parere della commissione di cui al precedente articolo 4.

5. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con almeno un anno di anzianità nel grado è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata prevista, di norma, in trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali.

6 Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari

7 I carabinieri scelti, i finanzieri scelti e gli appuntati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneità delle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge

8 La data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso Dalla medesima data, al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'art 140 della legge 11 luglio 1980, n 312».

— L'art 25 della legge 18 dicembre 1964, n 1414, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 1965, n 2, è il seguente:

«Art 25. — La nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri oltre che nel modo indicato al precedente art. 21, può altresì essere conseguita, a domanda, dai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, all'atto della loro cessazione dal servizio, purché abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma precedente non frequentano il corso di cui all'art. 21 e non prestano servizio di prima nomina Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 56 anni Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'art 7 della legge 2 giugno 1936, n 1225, il limite di età è di 59 anni. Lo stesso limite è elevato fino ad anni 61 per i marescialli maggiori trasferiti nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio

Le nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento».

— L'art 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n 1519, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 229 del 6 ottobre 1938, è il seguente·

«Art. 15 — Ai sottufficiali in congedo, comunque trattenuti o richiamati in servizio, ai riassunti in servizio con vincolo temporaneo rinnovabile, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sull'avanzamento dei sottufficiali di carriera. Tale estensione, però, non modifica la loro posizione di stato di sottufficiali in congedo

In tempo di guerra ai sottufficiali suddetti può essere eccezionalmente concesso il passaggio in carriera continuativa per meriti di guerra secondo le modalità da stabilirsi con regolamento, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, e con l'obbligo di procedere al riassorbimento dell'eventuale eccedenza di organico derivante dal detto passaggio al formarsi delle prime corrispondenti vacanze»

— Per la legge n. 212/1983 vedi nota all'art. 32, comma 1

Note all'art. 46

— Per la legge 10 maggio 1983, n 212, vedi nota all'art. 32

— Per la legge 28 marzo 1968, n 397, vedi nota all'art 45.

Nota all'art 47·

— per l'art 13 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, vedi nota all'art. 45, comma 1.

Note all'art. 49

— Si trascrive di seguito la tabella *C*, allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212· «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza»

«TABELLA *C*

FORME DI AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI

GRADI O QUALIFICA		Forme di Avanzamento	Periodi minimi di permanenza nel grado
DA	A		
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Tenente o grado corrispondente	Concorso	1 anno
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Aiutante o scelto	Anzianità	5 anni
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Scelta	4 anni
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anzianità	4 anni
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Scelta	7 anni e 6 mesi
Sergente	Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Concorso	2 anni e 6 mesi

Nota I vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, in relazione alle particolari forme di arruolamento, sono promossi ad anzianità brigadieri dopo un anno e sei mesi di permanenza nel grado».

— L'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recita·

«Art. 31 — Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e del conferimento della qualifica di «aiutante» o «scelto» e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge

Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti».

— Per la legge 10 maggio 1983, n 212, vedi nota all'art. 32.

Note all'art. 50, comma 2:

— La legge 31 luglio 1954, n 599 recante. «Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 181 del 10 agosto 1954, supplemento ordinario;

— Per la legge 10 maggio 1983, n. 212, vedi nota all'art 32

— La legge 18 ottobre 1961, n. 1168, recante «Norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 285 del 17 novembre 1961.

— Per la legge 1° febbraio 1989, n 53, vedi nota all'art. 30.

Note all'art. 53:

— Si trascrive l'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212:

«Art. 46. — Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80% della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto della indennità integrativa speciale, o della quota di aggiunta di famiglia.

Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e 69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria.

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonché dell'indennità di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, è liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso».

— L'art. 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è il seguente:

«Art. 12. — Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80% della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto della indennità integrativa speciale, né della quota di aggiunta di famiglia.

Ai fini di quanto stabilito al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212. A tal fine al primo comma dell'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo la parola: "spettante", sono aggiunte le seguenti: "nel tempo"».

— Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante: «Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3 - 12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1992 e convertito in legge dall'art. 1 della legge marzo 1992, n. 216, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1992 n. 56.

— La legge 6 marzo 1992, n. 216, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3 - 12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti e economici» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 1992.

Nota all'art. 55:

— Si trascrive l'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130, recante: «Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1995:

«Art. 1. — I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro il 15 maggio 1995.

Restano salvi gli effetti prodottisi e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga.

Gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, decorrono dalla data del 1° settembre 1995.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 153.000 milioni per l'anno 1995, lire 442.000 milioni per l'anno 1996 e lire 450.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

95G0212A

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. **199**.

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del corpo della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Carera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno;

EMANA.

il seguente decreto legislativo

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

RUOLI

Art. 1.

Istituzione ruoli

1. Nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono istituiti i seguenti ruoli:

a) ruolo «ispettori»;

b) ruolo «sovrintendenti»;

c) ruolo «appuntati e finanzieri».

2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi o qualifiche di ciascun ruolo, fra gli appartenenti al personale del Corpo della guardia di finanza e il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, sono stabiliti dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

TITOLO II

RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI

Capo I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI

Art. 2.

Ruolo «appuntati e finanzieri»

1. Il ruolo «appuntati e finanzieri» è articolato nei seguenti quattro gradi gerarchici:

a) appuntato scelto;

b) appuntato;

c) finanziere scelto;

d) finanziere.

Art. 3.

Consistenza organica del ruolo «appuntati e finanzieri»

1. Tenuto conto della forza organica del ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza indicata nella tabella *H* allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al presente decreto, la consistenza organica del ruolo «appuntati e finanzieri», alla data del 1° settembre 1995, è pari a n. 26.807 unità.

Art. 4.

Funzioni del personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri»

1. Agli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive con i margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti alle qualifiche possedute, nonchè attività di istruzione nei limiti delle capacità professionali possedute.

Capo II

RECLUTAMENTO

Art. 5.

Accesso al ruolo «appuntati e finanzieri»

1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» è disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, alla data in cui agli aspiranti viene conferita la nomina a finanziere.

Art. 6.

Requisiti per l'ammissione al corso

1. L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) età, alla data dell'effettivo incorporamento, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata;

c) stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole;

d) idoneità fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;

e) statura non inferiore a metri 1,65;

f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato per delitto non colposo ovvero sottoposto a misure di prevenzione;

h) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

i) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

l) non essere stato espulso dalle forze armate, dai Corpi militarmente o civilmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

m) aver ottenuto, all'atto dell'effettivo incorporamento, la revisione dell'eventuale, precedente giudizio di riforma emesso in sede di visita medica di leva.

Art. 7.

Bando di reclutamento

1. Le procedure per l'arruolamento degli allievi finanzieri, il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare, le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la composizlone delle commissioni, le modalità di accertamento dei requisiti, l'individuazione e la valutazione dei titoli, la durata, le modalità di svolgimento, la sede ed il rinvio dai corsi, sono stabiliti con determinazione del comandante generale, della guardia di finanza.

Capo III

STATO GIURIDICO

Art. 8.

Posizione di stato degli allievi finanzieri

1. Gli ammessi al corso per allievo finanziere sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, con determinazione del comandante generale o dell'autorità da esso delegata. I militari in servizio e in congedo delle forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza nonché il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile perdono rispettivamente, il grado e le qualifiche all'atto della ammissione al corso.

2. La commissione dl cui al precedente comma viene nominata con determinazione del comandante generale o dell'autorità da esso delegata.

3. La promozione a finanziere è sospesa nei casi in cui l'allievo finanziere, già giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo.

4. Al venir meno della causa impeditiva specificata al comma 3, trovano applicazione le disposizioni relative alla decorrenza della promozione di cui al successivo articolo 11, comma 2.

5. Gli allievi finanzieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria di anni quattro.

Art. 9.

Stato degli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri»

1. Lo stato giuridico del personale di cui al precedente art. 8 e del personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle in contrasto o, comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto.

2. Per il passaggio in servizio permanente per il personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al successivo art. 49, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Capo IV

AVANZAMENTO

Art. 10.

Avanzamento degli appartenenti al Ruolo «appuntati e finanzieri»

1. Al personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri», fermo restando quanto disposto dall'art. 8

circa il conferimento del grado di finanziere, sono attribuiti, con le modalità di cui al presente Capo, i seguenti gradi:

a) ai finanzieri che abbiano maturato una anzianità di servizio nella guardia di finanza almeno pari a 5 anni, è conferito il grado di finanziere scelto;

b) ai finanzieri scelti che abbiano compiuto una permanenza minima nel grado almeno pari a 5 anni, è conferito il grado di appuntato;

c) agli appuntati che abbiano compiuto una permanenza minima nel grado almeno pari a 5 anni, è conferito il grado di appuntato scelto.

2. I gradi di cui al comma 1 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di anzianità e di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del comandante generale della guardia di finanza o dell'autorità da esso delegata, previo parere sull'idoneità o meno all'avanzamento espresso:

a) dal comandante di corpo o equipollente, sentito il parere formulato da almeno una delle autorità gerarchiche ad esso immediatamente sottostanti da cui il militare dipende;

b) dalla commissione di cui all'art. 49 del presente decreto.

3. Il giudizio sulla idoneità o non idoneità all'avanzamento è di competenza esclusiva del comandante generale o dell'autorità da esso delegata e deve essere formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:

a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;

b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

4. Nel caso in cui il comandante di corpo ovvero la commissione di cui al comma 2 esprimano parere di non idoneità all'avanzamento per il militare interessato dalla procedura di valutazione, tale parere dovrà essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.

5. L'avanzamento di cui al comma 1 si effettua secondo quanto stabilito nella tabella *B* allegata al presente decreto.

6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella *B* di cui al comma 5 per gli avanzamenti ai rispettivi gradi di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di interruzioni del servizio.

Art. 11.

Esclusione dalla valutazione

1. Il personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» che sia sospeso dal servizio o imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non può essere sottoposto a valutazione per l'avanzamento, da parte dell'autorità di cui alla lettera *a)*, comma 2, dell'art. 10.

2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 1, purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalità di cui all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.

Art. 12.

Sospensione della valutazione

1. Nel caso in cui il personale indicato all'art. 10, nel corso della procedura di valutazione per l'avanzamento di cui al medesimo articolo, venga a trovarsi in una delle condizioni previste dal comma 1, dell'art. 11, o in licenza straordinaria di convalescenza ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di corpo, la stessa procedura di valutazione verrà sospesa sino al venir meno della causa sospensiva.

2. Al verificarsi di tale ultima condizione, si applicheranno, nei confronti del personale interessato, le disposizioni di cui al comma 2 del predetto art. 11, previo rinnovo dell'espressione del parere da parte del comandante di corpo o equipollente e della commissione, prescindendo dagli eventuali rispettivi pareri espressi prima dell'insorgere della causa sospensiva della valutazione.

Art. 13.

Avanzamento del personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» in particolari situazioni

Con decorrenza dal 1° settembre 1995 il personale di cui all'art. 10 che sia stato escluso dalla valutazione, ai sensi dell'art. 11, ovvero che abbia visto la sua valutazione sospesa, ai sensi dell'art. 12, perchè in aspettativa per infermità derivante da causa di servizio, e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel corpo, ovvero sia deceduto in conseguenza della predetta infermità derivante da causa di servizio, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso.

Art. 14.

Promozione straordinaria per «benemerenze di servizio»

1. La promozione straordinaria per benemerenze di servizio può aver luogo nei riguardi del personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» che,

effettivamente e personalmente abbia partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.

2. La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio è formulata dal comandante di corpo dal quale il personale di cui al comma 1 gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.

3. Il predetto personale, riconosciuto meritevole, è promosso con decorrenza dalla data, di formulazione della proposta.

4. Il comandante generale decide sulla proposta previo parere favorevole espresso all'unanimità dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. La determinazione del comandante generale che conferisce la promozione ne reca la motivazione.

5. Il personale di cui al comma 1 non può essere proposto per la promozione straordinaria per benemerenze di servizio al grado superiore qualora abbia già conseguito qualsivoglia promozione straordinaria nel corso della carriera.

6. Possono beneficiare della promozione straordinaria per benemerenze di servizio anche coloro che rivestono il grado apicale del ruolo «appuntati e finanzieri» da almeno un anno. In tal caso il personale interessato consegue la nomina a vice brigadiere, con conferimento della stessa, sulla base della proposta di cui al comma 2, con decreto ministeriale, che ne reca la motivazione, previo parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali e decisione favorevole da parte del Ministro delle finanze.

TITOLO III

RUOLO SOTTUFFICIALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15.
Ruoli dei sottufficiali

1. I sottufficiali del Corpo della guardia di finanza sono ripartiti nei seguenti ruoli tra loro gerarchicamente ordinati:

a) ruolo «ispettori»;

b) ruolo «sovrintendenti».

2. La successione gerarchica nei vari gradi dei singoli ruoli è prevista nella tabella *C* allegata al presente decreto.

Capo II

RUOLO «SOVRINTENDENTI»

Sezione I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO «SOVRINTENDENTI»

Art. 16.
Ruolo «sovrintendenti»

Il ruolo «sovrintendenti» è articolato nei seguenti tre gradi gerarchici:

a) brigadiere capo;

b) brigadiere;

c) vice brigadiere.

Art. 17.
Consistenza organica del ruolo «sovrintendenti»

1. Tenuto conto della forza organica del ruolo «appuntati e finanzieri» di cui all'art. 3 del presente decreto e della tabella *H* allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del ruolo «sovrintendenti», a decorrere dal 1° settembre 1995, è pari a 15.000 unità.

Art. 18.
Funzioni del personale appartenente al ruolo «sovrintendenti»

1. Agli appartenenti al ruolo «sovrintendenti» sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia tributaria e di agente di pubblica sicurezza.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con i margini di iniziativa e discrezionalità inerenti alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria, nonchè di agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale possono essere affidati il comando di uno o più militari, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, nonchè compiti di carattere operativo ed addestrativo. Lo stesso collabora, altresì, con i propri superiori gerarchici, con possibilità di sostituire il proprio superiore diretto in caso di temporanea assenza o impedimento.

3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilità e di apporto professionale, incarichi operativi di più elevato impegno nonché il comando di piccole unità operative.

Sezione II

RECLUTAMENTO E STATO

Art. 19.
Accesso al ruolo «sovrintendenti»

1. I vice brigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, dal personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 20.

Requisiti per l'ammissione al ruolo «sovrintendenti»

1. L'ammissione al ruolo «sovrintendenti» ha luogo, previo superamento del corso di aggiornamento e formazione professionale di cui all'art. 27 del presente decreto, mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale possono partecipare, distintamente per contingente:

a) nel limite del 70% dei posti messi a concorso gli appuntati scelti;

b) nel limite del 30% dei posti messi a concorso, gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri in servizio permanente.

2. È ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che:

a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno «nella media» o giudizio equivalente;

b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio più gravi della consegna;

c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;

d) non abbia riportato un giudizio di non idoneità in due precedenti concorsi;

e) non sia comunque già rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vice sovrintendente.

3. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi al concorso di cui al comma 1.

4. I posti riservati per una categoria di personale, eventualmente non ricoperti, saranno conferiti agli idonei dell'altra categoria dello stesso contingente.

Art. 21.

Modalità del concorso e del corso

1. Nel bando di concorso, indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti:

a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare;

b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

c) le date entro le quali gli aspiranti dovranno possedere e conservare i requisiti nonché i titoli richiesti per l'ammissione al concorso;

d) i titoli da valutare;

e) le norme per lo svolgimento della prova d'esame;

l) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti e della commissione esaminatrice cui sono devoluti i giudizi sulla prova di esame e la valutazione dei titoli;

g) la durata del corso.

2. Il numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze del ruolo «sovrintendenti» alla data in cui gli aspiranti conseguiranno la nomina a vice brigadiere, avuto riguardo alle capacità ricettive dei reparti di istruzioni di base e di formazione.

Art. 22.

Articolazione della prova d'esame

1. L'esame di concorso per l'ammissione al corso è costituito da una prova scritta, consistente in risposte a un questionario articolato su domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e di cultura generale, commisurate ai programmi della scuola media dell'obbligo.

2. Per lo svolgimento della prova si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi.

Art. 23.

Valutazione della prova d'esame

1. Il giudizio sulla prova è devoluto ad una commissione esaminatrice nominata con determinazione del comandante generale, composta da ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.

2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 valuta, per ciascun concorrente, la prova scritta attribuendo un punto di merito espresso in ventesimi.

Art. 24.

Formazione delle graduatorie

1. La commissione di cui all'art. 23, al termine del concorso, forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare.

2. Per la formazione delle graduatorie:

a) viene preso come base il punteggio attribuito a ciascun concorrente ai sensi del precedente art. 23, eventualmente maggiorato del punteggio relativo ai titoli posseduti;

b) a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e l'età.

Art. 25.

Esclusioni dal concorso

1. Con decreto ministeriale può, in qualsiasi momento, essere disposta l'esclusione dal concorso dell'aspirante che venga considerato non in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 26.

Vincitori del concorso ed ammissioni al corso

1. Con decreto ministeriale vengono approvate le graduatorie finali e dichiarati vincitori del concorso i candidati idonei che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso, distinti per contingente.

Art. 27.

Svolgimento del corso

1. Il corso, di durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i vincitori del concorso, si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal comando generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.

2. Entro venti giorni dall'inizio dei corsi, con decreto ministeriale possono essere ammessi alla frequenza degli stessi altri concorrenti risultati idonei, nell'ordine delle graduatorie di merito, per ricoprire:

a) i posti resisi comunque disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori;

b) ulteriori posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo «sovrintendenti» per l'anno in cui agli aspiranti dovrebbe essere conferito il grado di vice brigadiere.

Art. 28.

Dichiarazione di idoneità

1. Al termine del corso di cui al precedente art. 27, ai frequentatori:

a) se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con determinazione ministeriale la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo;

b) se dichiarati idonei in seconda sessione, viene conferita con determinazione ministeriale, la nomina a vice brigadiere con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella, prima sessione.

2. Il conferimento della nomina a vice brigadiere è sospesa, con determinazione ministeriale, nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, del presente decreto.

3. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 2, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, al frequentatore del corso deve essere conferita la nomina a vice brigadiere con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento di tale nomina non fosse stata sospesa.

Art. 29.

Esclusione e rinvio dal corso

1. Gli ammessi alla frequenza del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dallo stesso per rinunzia.

2. Sono rinviati dal corso, d'autorita, i frequentatori che:

a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualità necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado;

b) vengono riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver già ripetuto per una volta il corso.

3. Sono anche rinviati dal corso i frequentatori che per infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà ne siano rimasti assenti per oltre trenta giorni. I medesimi, peraltro, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti.

4. Il provvedimento di esclusione di cui al comma 2, lett. *a)*, è adottato con decreto ministeriale, mentre i rimanenti provvedimenti di rinvio sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 30.

Stato degli appartenenti al ruolo «sovrintendenti»

1. Agli appartenenti al ruolo «sovrintendenti» si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di «Stato dei Sottufficiali», purché non siano in contrasto, o, comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto.

2. Ai frequentatori del corso, sino al conferimento della nomina di vice brigadiere, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 9 del presente decreto.

Sezione III

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 31.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai concorsi da indire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo III

RUOLO «ISPETTORI»

Sezione I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO «ISPETTORI»

Art. 32.

Ruolo «ispettori»

1. Il ruolo «ispettori» è articolato nei seguenti quattro gradi gerarchici:

a) maresciallo aiutante;

b) maresciallo capo;

c) maresciallo ordinario;

d) maresciallo.

Art. 33.

Consistenza organica del ruolo «ispettori»

1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17 del presente decreto, relativamente alla forza organica del ruolo «Sovrintendenti» e della tabella *H* allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del ruolo «ispettori», a decorrere dal 1° settembre 1995, è pari a n. 21.950 unità.

Art. 34.

Funzioni del personale appartenente al ruolo «ispettori»

1. Agli appartenenti al ruolo «ispettori» sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.

2. Il personale di cui al comma 1:

a) collabora con il superiore diretto, che può sostituire in caso di impedimento o di assenza;

b) assolve, in via prioritaria, funzioni di polizia tributaria, con particolare riguardo all'attività di ricerca e di constatazione delle violazioni tributarie, finanziarie ed economiche;

c) svolge funzioni di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa;

d) di norma è preposto al comando di unità operative, di reparti territoriali o di addestramento e di mezzi tecnici;

e) svolge, di norma, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione del personale del Corpo;

f) espleta attività di studio e pianificazione, nonché mansioni la cui esecuzione richiede continuità di impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche.

3. Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilità e di apporto professionale, nonché incarichi di comando ed operativi di più elevato impegno.

Sezione II

RECLUTAMENTO

Art. 35.

Accesso al ruolo «ispettori»

1. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali del posti complessivamente messi a concorso e, comunque, avuto riguardo alla capacità ricettiva dei reparti di istruzione di base e di formazione:

a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 36, comma 1, previo superamento del corso di cui all'art. 44 del presente decreto;

b) per il rimanente 30%, attraverso un concorso interno per titoli ed esami aperto agli appartenenti al ruolo «Sovrintendenti», ai quali è riservato 1/3 di detta percentuale, e agli appartenenti al ruolo «Appuntati e Finanzieri», in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 36, comma 5, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a sei mesi, previsto dall'art. 46.

2. I posti eventualmente rimasti scoperti al concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, possono essere devoluti In aumento di quelli previsti per il concorso di cui alla lettera *a)* dello stesso comma.

Art. 36.

Requisiti per l'ammissione ai corsi

1. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera *a)*, indetto con le modalità di cui al successivo art. 37, possono essere ammessi:

a) il personale appartenente al ruolo «sovrintendenti» e al ruolo «appuntati e finanzieri» che:

1) conti almeno un anno di effettivo servizio dalla promozione finanziere;

2) non abbia superato il trentacinquesimo anno di età;

3) sia in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

4) non abbia demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dal comandante di corpo o equipoliente, sentito il parere formulato da almeno una delle autorità gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del presente decreto;

b) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

3) stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole;

4) statura non inferiore a metri 1,65;

5) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato per delitto non colposo, nè sottoposto a misure di prevenzione;

6) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;

7) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

8) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1, lett. *a)*, che abbia frequentato, con esito favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole dalle autorità di cui al comma 1, lettera *a)*, punto 4), può essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializiazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior grado, di maggiore anzianità di servizio e di maggiore età.

3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non è ammessa per più di due volte.

4. Non si applicano gli aumenti dci limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. *b)*, indetto con le modalità di cui all'art. 46, possono essere ammessi:

a) gli appartenenti al ruolo «sovrintendenti» che:

1) abbiano riportato, nell'ultimo quadriennio, la qualifica almeno di «superiore alla media» o giudizio equivalente;

2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari;

3) non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;

4) non abbiano superato il quarantesimo anno di età.

b) gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera *a)*:

1) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel corpo;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

6. Con decreto ministeriale può essere, disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'art. 35, comma 1, lettere *a)* e *b)*, per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 37.

Bando di concorso

1. Nel bando di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera *a)*, indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti:

a) il numero del posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare, che possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate al sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonché dei titoli indicati dall'art. 43 del presente decreto;

d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e della commissione per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove di esame fanno anche parte due professori di ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione;

f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui al successivo art. 38;

g) la durata del corso.

2. Il numero del posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo «ispettori» alla data in cui agli interessati verrà conferita la nomina a maresciallo.

3. Il concorso di cui al comma 1, nonché il corso di cui alla lettera *g)* dello stesso comma, sono disciplinati dalle disposizioni contenute negli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 del presente decreto.

Art. 38.

Visite mediche e accertamenti psico-attitudinali

1. I partecipanti al concorso sono sottoposti, secondo l'ordine di successione stabilito dal bando, a visita medica e ad accertamenti intesi ad accertare l'idoneità psico-attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza. Il personale in servizio proveniente dal ruolo «sovrintendenti» e dal ruolo «appuntati e finanzieri» non è sottoposto alla visita medica.

2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione di revisione. Il giudizio espresso in sede di accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale è definitivo.

3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito delle visite mediche o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso.

Art. 39.

Prove d'esame

1. Gli esami del concorso comprendono:

a) test culturali di livello;

b) una prova scritta di composizione italiana;

c) una prova orale di cultura generale.

2. I test culturali di livello sono destinati ad accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana dei concorrenti. Gli aspiranti che non superano tali *test* sono esclusi dal concorso.

3. Per lo svolgimento delle prove si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi.

Art. 40.

Nomina e composizione delle commissioni

1. Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'art. 35, comma 1, superino le mille unità, la commissione esaminatrice di cui all'art. 37, comma 1, lettera *e)*, possono essere integrate da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

2. Il comandante generale della Guardia di finanza nomina le commissioni e le sottocommissioni previste dal presente Capo.

Art. 41.

Valutazione delle prove scritta e orale

1. La commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame assegna a ciascuna composizione scritta un punto di merito espresso in ventesimi. È dichiarato idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno 10 ventesimi.

2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 assegna a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito espresso in ventesimi. È dichiarato idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno 10 ventesimi.

Art. 42.

Valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica

1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, e sempreché abbia riportato l'idoneità nelle prove previste dall'art. 39, è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta e alla prova di conoscenza dell'informatica. L'esame della lingua estera consiste in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnola, tedesca.

2. Per la valutazione dell'esame di lingua estera la commissione esaminatrice all'uopo preposta è integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore della lingua stessa. Per la valutazione dell'esame di conoscenza dell'informatica, la commissione esaminatrice suddetta è integrata da un ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente impiegato nel settore dell'informatica.

3. La commissione esaminatrice assegna per la prova scritta e per, quella orale di lingua estera e per la prova di informatica un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei punti assegnati nella prova scritta e orale di lingua estera e nella prova di informatica ha riportato un voto compreso fra 10 e 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni indicate al comma 3 del successivo art. 43.

Art. 43.

Formazione delle graduatorie

1. La somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

2. La commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame forma distinte graduatorie di merito. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica è sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione.

3. Per la formazione delle graduatorie è preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi del comma 1, eventualmente così maggiorato:

a) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera:

1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;

b) conoscenza dell'informatica:

1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;

c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:

1) 3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2) 2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

3) 1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenza di servizio;

4) 0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

5) 1 ventesimo ai concorrenti appartenenti al ruolo «Sovrintendenti»;

6) 0,75 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di appuntato scelto o appuntato;

7) 2 ventesimi per gli ufficiali e i sottufficiali provenienti da altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

8) 0,50 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di finanziere scelto o finanziere nonché per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;

9) 1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa;

d) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria: 0,25 ventesimi.

4. A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

5. Con decreto ministeriale vengono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.

6. Entro venti giorni dall'inizio del corso di cui all'art. 44 con decreto ministeriale possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:

a) i posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;

b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado, di maresciallo.

Art. 44.

Svolgimento del corso

1. Il corso per il conferimento della nomina a maresciallo, di cui all'art. 37, comma 1, lettera *g)*, ha la durata di due anni accademici e si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal comandante generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.

2. Sono ammessi al secondo anno di corso i frequentatori dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.

3. Ai frequentatori dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso viene conferito il grado di maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneità, di prima ovvero di seconda sessione.

4. Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno corso.

5. I frequentatori del corso che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneità nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Il frequentatore dichiarato non idoneo al termine del primo o del secondo anno di corso, può ripetere un solo anno di corso.

6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo è sospeso con determinazione ministeriale nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, del presente decreto.

7. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 6, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve vedersi attribuire la nomina a maresciallo con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora tale nomina non fosse stata sospesa.

Art. 45.

Rinvio dal corso

1. I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia.

2. Sono rinviati dal corso, d'autorità, i frequentatori che:

a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;

b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi;

e) vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso.

3. Sono anche rinviati dal corso coloro che, per infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà, ne siano rimasti assenti per oltre 90 giorni, per ciascun anno di corso. Essi, però, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo e il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44.

4. Il provvedimento di rinvio per i motivi di cui al comma 2, lettera *a)*, è adottato con decreto ministeriale, mentre i rimanenti provvedimenti di rinvio sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 46.

Bando di concorso

1. Nel bando di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti:

a) i posti a concorso, distinti per ruolo e contingente, la composizione della commissione per l'accertamento del requisiti e della commissione esaminatrice, l'indicazione del titoli da valutare, le prove d'esame con relativi programmi e le norme di svolgimento degli esami;

b) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonché dei titoli da valutare;

c) la durata del corso.

2. Il concorso di cui al comma 1, nonché al corso di cui alla lettera *c)*, dello stesso comma, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nei successivi articoli 47 e 48.

Art. 47.

Modalità del concorso

1. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli aspiranti in possesso del requisiti necessari per partecipare al concorso, per titoli ed esami, ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi.

2. Il personale che supera gli esami di concorso è iscritto in graduatorie, distinte per contingente, formate in base alla media del voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano un punteggio di almeno 10 ventesimi.

Art. 48.

Modalità del corso

1. Per lo svolgimento del corso, per l'esclusione e per il rinvio dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 del presente decreto.

2. Al termine del corso ai relativi frequentatori:

a) se dichiarati idonei in prima sessione, è conferita la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo, dopo l'ultimo dei parigrado nominati nello stesso anno, anche in seconda sessione, maresciallo al termine del corso di cui all'art. 44 del presente decreto;

b) se dichiarati idonei in seconda sessione, è conferita la nomina a maresciallo con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione.

3. Il conferimento della nomina a maresciallo è sospeso nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, del presente decreto.

4. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve essere nominato con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la nomina al grado di maresciallo non fosse stata sospesa.

Sezione III

STATO

Art. 49.

Posizione di Stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo

1. I frequentatori del corso di cui all'art. 44:

a) se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, con l'osservanza della disposizione di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto. I militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza, nonché il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e la qualifica;

b) se provenienti dagli allievi finanzieri, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo, con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto;

c) se provenienti dal ruolo «appuntati e finanzieri», mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza;

d) se provenienti dal ruolo «sovrintendenti» mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza.

2. I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*:

a) contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con decorrenza dalla data di arruolamento;

b) al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai reparti dl impiego.

3. Al termine del complessivo periodo di ferma volontaria previsto dalle rispettive norme di stato giuridico, i marescialli di cui al comma 2 ed il personale di cui al comma 1, lettera *c)* che ha conseguito la nomina a maresciallo, che conservino l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli, per qualità morali e culturali, per buona condotta, per attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, al servizio permanente con determinazione del comandante generale, o dell'autorità da esso delegata.

4. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente, di cui al comma 3, va presentata, almeno 60 giorni prima della scadenza della permanenza volontaria, al reparto in cui è in forza il militare.

5. L'ufficiale che ha alle dirette dipendenze il sottufficiale di cui al comma 3, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della cominissione permanente di avanzamento per i sottufficiali, di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, integrata — nel solo caso di parere da esprimere sul conto del personale di cui al titolo II del presente decreto — da tre appuntati dallo stesso comandante generale designati. Avverso tale decisione l'interessato può esperire le impugnative di legge.

6. Il personale di cui al comma 3 che non sia ammesso in servizio permanente cessa dalla ferma volontaria ed è collocato in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato servizio prestato in ferma volontaria.

7. All'atto del congedo, al personale di cui al comma 6 è corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non è comunque cumulabile con la indennità di anzianità di servizio che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa.

8. Il sottufficiale che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché imputato in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.

9. La durata complessiva del prolungamento della ferma:

a) per il sottufficiale temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può superare il periodo massimo previsto per l'aspettativa;

b) per il sottufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare di Stato, non può protrarsi oltre la data entro la quale viene definito il procedimento stesso.

10. Il sottufficiale che abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare di stato si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.

11. La domanda di cui al comma 10 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare di stato.

12. Il sottufficiale che, allo scadere del periodo massimo di cui al precedente comma 9, lettera *a)*, non abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.

13. I frequentatori comunque rinviati dal corso per il conseguimento della nomina a maresciallo cessano dalla ferma volontaria, a meno che all'atto dell'ammissione al corso non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del comma 2 del precedente art. 45 non possono partecipare a successivi concorsi per il reclutamento di personale del ruolo «ispettori» della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano un grado all'atto dell'ammissione al corso sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento.

14. I frequentatori provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere, attraverso apposita domanda, di continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel ruolo «appuntati e finanzieri». In merito all'accoglimento della domanda, decide, con propria determinazione, il comandante generale della Guardia di finanza.

15. Ai frequentatori del corso di cui all'art. 48, provenienti dai ruoli «sovrintendenti» e «appuntati e finanzieri», sino al conferimento della nomina a maresciallo, continuano ad applicarsi, rispettivamente. le norme di stato di cui all'art. 30, comma 1, e all'art. 9 del presente decreto.

Art. 50.

Stato giuridico degli appartenenti al ruolo «ispettori»

1. Agli appartenenti al ruolo «ispettori» si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di «stato dei sottufficiali», purchè non siano in contrasto, o comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto.

Sezione IV

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 51.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai concorsi da indire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo IV

AVANZAMENTO

Art. 52.

Forme di avanzamento

1. L'avanzamento dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza ha luogo:

a) ad anzianità;

b) a scelta;

c) a scelta per esami;

d) per meriti eccezionali;

e) per benemerenze di servizio.

2. L'avanzamento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle *D/1* e *D/2* allegate al presente decreto.

Art. 53.

Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami

1. I sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti nelle tabelle *D/1* e *D/2* allegate al presente decreto.

Art. 54.

Determinazione aliquote di avanzamento

1. I sottufficiali da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 55.

Inclusione ed esclusione dalle aliquote

1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i sottufficiali che alla data indicata nel precedente art. 54 abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 53.

2. Dalle aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado o in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione, affinché si proceda al loro scrutinio con riferimento all'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianità che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione.

Art. 56.

Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione

1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge, il sottufficiale venga a trovarsi nelle situazioni previste dal precedente art. 55, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo è stato formato, e procede all'acquisizione, entro sei mesi, di tutti gli elementi atti o utili a definire la posizione dell'interessato.

2. La commissione può altresì sospendere la valutazione del sottufficiale che durante i lavori di cui al comma 1 sia assente dal servizio per licenza straordinaria di convalescenza ovvero sia sottoposto a procedimento disciplinare di corpo.

3. È sospesa la promozione del sottufficiale, iscritto nel quadro di avanzamento già pubblicato con le modalità di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212:

a) che venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 55, comma 2;

b) nei cui confronti sia stato espresso dalla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, parere motivato non favorevole all'avanzamento al grado superiore. In tale caso, laddove il sottufficiale sia impiegato presso sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica, lo stesso deve essere avvicendato nell'incarico entro 60 giorni dalla data di pronuncia del predetto parere.

4. Della predetta sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione al sottufficiale interessato.

5. La sospensione della promozione, effettuata ai sensi del precedente comma, annulla la valutazione già effettuata.

6. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con decreto ministeriale.

7. Al venir meno delle predette cause sospensive della valutazione, ovvero della promozione del sottufficiale, questi, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio:

a) se ha visto sospesa la propria procedura di valutazione, fermo restando in capo al medesimo il possesso dei requisiti stabiliti dalle tabelle *D/1* e *D/2* allegate al presente decreto, ha diritto ad essere valutato con riferimento all'aliquota nella quale risulta inserito ed a conseguire, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianità che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa sospensiva della valutazione;

b) se ha visto sospesa la propria promozione, fermo restando in capo al medesimo il possesso dei requisiti stabiliti alle tabelle *D/1* e *D/2* allegate al presente decreto, ha diritto ad essere nuovamente valutato con riferimento all'aliquota nella quale risulta inserito ed a conseguire, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianità che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa sospensiva della promozione.

8. Il comandante di Corpo o equipollente che ritenga che un dipendente sottufficiale, già iscritto nei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, abbia perduto uno o più requisiti fissati dai successivi articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, deve proporne la cancellazione dal quadro di avanzamento.

9. Sulla predetta proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche e della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali, decide il Ministro delle finanze o l'autorità dallo stesso delegata.

10. Il sottufficiale proposto ai sensi del comma 8, nei cui confronti nelle more di decisione del Ministro delle finanze non si procede al conferimento dell'eventuale promozione, qualora venga cancellato dal quadro di avanzamento, è considerato come non idoneo all'avanzamento.

11. Al sottufficiale di cui al comma 10 è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che hanno determinato la sua conseguente non idoneità all'avanzamento.

12. Il sottufficiale nei cui confronti sia stata inoltrata la proposta di cui al comma 8, senza che la medesima sia stata accolta dal Ministro delle finanze o dall'autorità dallo stesso delegata, ha diritto a conseguire l'eventuale promozione al grado superiore in relazione alla iscrizione nel quadro di avanzamento dallo stesso conseguita in precedenza.

Art. 57.

Avanzamento «ad anzianità»

1. L'avanzamento «ad anzianità» avviene secondo le modalità di cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non idoneità ivi specificati, espressi con riferimento, al possesso, da parte del sottufficiale interessato dei seguenti requisiti:

a) aver bene assolto le lunzioni inerenti il proprio grado;

b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

2. I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento «ad anzianità» sono promossi, con decreto ministeriale, a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle *D/1* e *D/2* allegate al presente decreto.

Art. 58.

Avanzamento «a scelta» ed «a scelta per esami»

1. L'avanzamento «a scelta» avviene secondo le modalità di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non idoneità ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del sottufficiale interessato, dei requisiti specificati all'art. 57, comma 1.

2. Nell'avanzamento «a scelta», le promozioni da effettuare sono così determinate:

a) il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, e promosso, con decreto ministeriale, al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalle tabelle *D/1* e *D/2* allegate al presente decreto;

b) per i restanti sottufficiali, si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento «a scelta», effettuata con i medesimi criteri della prima valutazione, all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima metà viene promossa, con decreto ministeriale, con un anno di

ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalle predette tabelle *D/1* e *D/2*, prendendo posto nel ruolo di appartenenza dopo i sottufficiali iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno;

c) i residui sottufficiali, ricompresi nella seconda metà del quadro di avanzamento di cui alla precedente lettera *b)*, previa sottoposizione a terza valutazione, verranno promossi, con decreto ministeriale, con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle citate tabelle *D/1* e *D/2*, prendendo posto nel ruolo di appartenenza dopo i sottufficiali iscritti nella prima metà del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno.

3. L'avanzamento «a scelta per esami» avviene secondo le modalità da stabilire con il decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con previsione che, nel quadriennio 1995-1998, tale avanzamento venga effettuato con criteri selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con le modalità stabilite dallo stesso decreto, anche sulla base dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti.

Art. 59.

Avanzamento di sottufficiali in particolari situazioni

1. I sottufficiali che:

a) siano già stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio;

b) siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio ovvero riportate od aggravate per causa di servizio, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote;

c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, prima di essere valutati per l'avanzamento, sono promossi, con decreto ministeriale, al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal giorno precedente al raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Art. 60.

Avanzamento straordinario per meriti eccezionali

1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può avere luogo nei riguardi del sottufficiale che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, abbia reso servizi di eccezionale importanza e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore.

2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali, il sottufficiale deve avere compiuto almeno metà della permanenza minima nel grado stabilita, dalle tabelle *D/1* e *D/2* allegate al presente decreto, per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta con o senza esami e non aver già conseguito nel corso della carriera un avanzamento straordinario per meriti eccezionali o una promozione per benemerenze di servizio ai sensi del successivo art. 61.

3. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorità esprima parere contrario la proposta non può avere ulteripre corso.

4. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla competente commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimità, ovvero esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso.

5. Il sottufficiale riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali è promosso con decorrenza dalla data della proposta, con decreto ministeriale che ne reca la motivazione. I sottufficiali riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.

6. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, può anche essere disposto nei confronti dei sottufficiali che rivestano, da almeno un anno, il grado apicale del ruolo «sovrintendenti». In tale caso i sottufficiali interessati dalla particolare forma di avanzamento rivestiranno il grado di maresciallo, conferito con determinazione ministeriale che ne reca la motivazione.

Art. 61.

Promozione straordinaria per benemerenze di servizio

1. La promozione straordinaria per benemerenze di servizio può aver luogo nei riguardi del sottufficiale che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.

2. Per essere proposto per tale promozione straordinaria, il sottufficiale deve aver compiuto almeno tre quarti della permanenza nel grado stabilita per l'avanzamento ad anzianità e a scelta dalle tabelle *D/1* e *D/2* allegate al presente decreto e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per benemerenze di servizio ovvero un avanzamento straordinario per meriti eccezionali di cui all'art. 60.

3. La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio è formulata dal comandante di Corpo o equipollente dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorità esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso.

4. Sulla proposta di promozione per benemerenze di servizio decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla competente commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimità, ovvero esprimo parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso.

5. Il sottufficiale, riconosciuto meritevole all'avanzamento per benemerenze di servizio, è promosso con decorrenza dalla data della proposta con decreto ministeriale che ne reca la motivazione. I sottufficiali, riconosciuti meritevoli all'avanzamento per benemerenze di servizio, con proposta di pari data, sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli.

6. Non possono beneficiare della promozione straordinaria per benemereze di servizio coloro che rivestono il grado apicale di ciascun ruolo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo I

INQUADRAMENTO

Art. 62.

Criteri di inquadramento

1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo finanzieri e appuntati sono iriquadrati nei ruoli «ispettori», «sovrintendenti» ed «appuntati e finanzieri», secondo i criteri di cui ai successivi articoli.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1:

a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 10 settembre 1995;

b) sono effettuati sulla base dell'anzianità di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata, per ciascun grado, secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti:

1) per il personale appartenente al ruolo «Sottufficiali», la legge 31 luglio 1954, n. 599, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e la legge 10 maggio 1983, n. 212;

2) per il personale appartenente al ruolo «finanzieri e appuntati», la legge 3 agosto 1961, n. 833, e la legge 1° febbraio 1989, n. 53.

Art. 63.

Inquadramento nel ruolo «appuntati e finanzieri»

1. Gli appuntati scelti, ad eccezione di quelli menzionati al successivo art. 64, gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadràti a tale data, con la medesima anzianità di servizio e di grado rivestita e secondo le modalità di cui al successivo art. 66, nel ruolo «appuntati e finanzieri».

2. Gli allievi finanzieri frequentatori dei battaglioni allievi del Corpo della guardia di finanza, alla data di cui ai comma 1, sono inquadrati, al termine del corso, dopo i finanzieri inquadrati nello stesso grado in attuazione del comma 1.

3. Gli appartenenti al ruolo «finanzieri ed appuntati» di cui alla legge 1° febbraio 1989, n. 53, nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, così come sostituito dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 786, ovvero sia stata sospesa la promozione, ai sensi degli articoli 8 e 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1088 del 1959, al venir meno delle cause impeditive, purché mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, con i criteri fissati dai citati provvedimenti legislativi e, nell'avanzamento, se idonei, prenderanno posto nel predetto ruolo «finanzieri e appuntati» con la medesima anzianità che sarebbe loro spettata qualora la valutazione ovvero la promozione non fosse stata per essi sospesa. Successivamente gli stessi verranno inquadrati ai sensi del comma 1.

Art. 64.

Inquadramento nel ruolo «sovrintendenti»

1. Gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria e gli appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il corso per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati nei seguenti gradi del ruolo «sovrintendenti»:

a) nel grado di brigadiere capo, i graduati con oltre ventinove anni di servizio;

b) nel grado di brigadiere, i graduati con oltre 22 anni di servizio e fino a ventinove anni di servizio compreso;

c) nel grado di vice brigadiere, i rimanenti graduati.

2. Gli appuntati scelti della Guardia di finanza comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, aventi a tale data l'anzianità prescritta per il conseguimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza. Al termine del predetto corso, i graduati dichiarati idonei, previo conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1° settembre 1995, sono inquadrati nel ruolo «sovrintendenti» secondo i criteri di cui al comma 1.

3. Gli appuntati scelti che non partecipano al corso di cui al comma 2 o che non risultano idonei al termine del corso stesso, sono inquadrati nel ruolo «appuntati e finanzieri», conservando la medesima anzianità di servizio e di grado rivestita, secondo i criteri previsti dall'art. 63.

Art. 65.

Inquadramento nel ruolo «ispettori»

1. I marescialli maggiori, i marescialli capi, i marescialli ordinari, i brigadieri e i vice brigadieri della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati, con le modalità indicate nel comma 2, nei seguenti gradi del ruolo «ispettori»:

a) nel grado di maresciallo aiutante, i sottufficiali che, alla predetta data del 1° settembre 1995, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli che rivestono la qualifica di «aiutante» e la nomina a «cariche speciali», nonché i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;

b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data del 1° settembre 1995, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonché i brigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;

c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che alla predetta data del 1° settembre 1995, rivestono il grado di brigadiere, nonché i sottufficiali utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado di brigadiere, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;

d) nel grado di maresciallo, i vice brigadieri.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianità di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

3. Il personale di cui alla lettera *d)* del comma 1, fermo restando l'inquadramento previsto dal comma 2, per il conseguimento del requisito previsto dalla tabella *D/2* allegata al presente decreto, dovrà maturare sei anni di permanenza nel grado di maresciallo ordinario in luogo dei sette anni previsti dalla stessa tabella per detto grado. In tal senso verrà determinata l'anzianità di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento della promozione a maresciallo ordinario di detto personale.

4. I frequentatori del corso per il conseguimento della nomina a vice brigadiere, già reclutati e da reclutare ai sensi di bandi di concorso emanati, in vigenza della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni, ed in fase di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguiranno la nomina a sottufficiale secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto, con il grado di maresciallo in luogo del grado di vice brigadiere.

5. Al personale di cui al comma 4, dopo il conferimento della nomina a maresciallo, ai fini del conseguimento del requisito per l'avanzamento ai gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo, previsto dalla tabella *D/2* allegata al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 In tal senso verrà determinata l'anzianità di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della nomina a maresciallo e della promozione a maresciallo ordinario.

Art. 66.

Inquadramento del personale appartenente al ruolo finanzieri e appuntati di cui alla legge 1° febbraio 1989, n. 53.

1. L'inquadramento del personale appartenente, alla data del 1° settembre 1995, al ruolo «finanzieri e appuntati», ad eccezione del personale dello stesso ruolo che, ai sensi dell'art. 64, viene inquadrato nel ruolo «sovrintendenti», con decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di computo dell'anzianità di servizio di cui all'art. 62, comma 2, lettera *b)*, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 63, verrà effettuato secondo le modalità stabilite nella tabella *E* allegata al presente decreto.

2. L'inquadramento degli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria e degli appuntati scelti menzionati all'art. 64, alla data del 1° settembre 1995, con decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di computo dell'anzianità di servizio stabilito dall'art. 62, comma 2, lettera *b)*, verrà effettuato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64.

3. Il personale di cui al comma 2, ai fini del conseguimento dei requisiti indicati dalla tabella *D/1* allegata al presente decreto, per conseguire il titolo per la valutazione a scelta di cui all'art. 58 del presente decreto, è ammesso a beneficiare, per una sola volta, di una riduzione del periodo minimo di permanenza nel grado indicato dalla tabella *D/1* pari al tempo per il quale ciascun graduato ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, calcolato alla data del 1° settembre 1995.

4. Ai fini della sottoposizione alle procedure di avanzamento a scelta di cui all'art. 58 del presente decreto, il personale menzionato al comma 3 viene inserito nelle corrispondenti aliquote di ruolo per l'avanzamento, in relazione all'anzianità di grado rivestita nel ruolo «sovrintendenti» per effetto dell'inquadramento di cui al comma 2.

5. Gli appartenenti al ruolo «sovrintendenti» di cui al comma 4, sottoposti alle procedure di valutazione nello stesso comma richiamate, se giudicati idonei ed utilmente iscritti in quadro di avanzamento, conseguono la promozione al grado superiore con anzianità al 31 dicembre dell'anno in cui risultano utilmente collocati nel citato quadro di avanzamento. La loro conseguente iscrizione a ruolo avviene sulla base dell'anzianità di grado precedentemente rivestita.

Capo II

AVANZAMENTO

Art. 67.

Passaggio al nuovo sistema di avanzamento

1. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nel periodo dal 2 giugno al 31 agosto 1995. Sono, altresì, determinate al 31 dicembre 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi gli appartenenti ai ruoli sottufficiali di cui al presente decreto che hanno maturato i requisiti previsti dalle tabelle *D/1* e *D/2* allegate al presente decreto nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1995.

2. I sottufficiali esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie determinate al 31 agosto 1995 di cui al precedente comma, al venir meno delle cause impeditive, purché mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalla predetta legge e, nell'avanzamento, prenderanno posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi saranno promossi con le modalità previste dalle disposizioni precedentemente in vigore. Successivamente saranno inquadrati secondo le disposizioni, con le modalità e con il riconoscimento degli eventuali ulteriori avanzamenti cui avranno titolo ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano nei confronti dei sottufficiali:

a) la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della predetta legge 10 maggio 1983, n. 212;

b) la cui promozione sia stata sospesa ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e successive modificazioni;

c) la cui nomina a «cariche speciali» sia stata sospesa ai sensi delle disposizioni richiamate nella lettera *b)*.

4. A coloro che rivestono il grado di maresciallo maggiore della Guardia di finanza, che, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono stati iscritti nell'elenco ivi menzionato e nei cui confronti, a tutto il 1° settembre 1995, in virtù di mancanza di vacanze nel contingente di nomina a «cariche speciali» da conferire agli appartenenti al ruolo sottufficiali di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, non sia stata ancora conferita la predetta nomina, è attribuita, prima dell'effettuazione del predetto inquadramento di cui all'art. 65, la nomina a «cariche speciali» con decorrenza 1° settembre 1995, anche in deroga alle disposizioni abrogative contenute nel presente decreto.

Capo III

NORME TRANSITORIE

Art. 68.

Riammissione in servizio

1. I sottufficiali e il personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» della Guardia di finanza, già posti in congedo a domanda, possono ottenere la riammissione in servizio a condizione che:

a) non abbiano superato il 28° anno di età e siano in possesso dell'idoneità fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo;

b) oltre il limite di cui alla precedente lettera *a)* e fino al compimento del 35° anno di età, non sia trascorso più di un anno tra la data di collocamento in congedo e quella di presentazione della istanza di riammissione.

2. Il personale in congedo coniugato può essere riammesso in servizio purché si trovi nelle condizioni previste dalla disposizione di legge sul matrimonio dei militari della Guardia di finanza.

3. La riammissione in servizio è disposta dal comandante generale della Guardia di finanza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, tenuto conto:

a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;

b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio;

c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo;

d) delle qualità morali.

4. È escluso dalla riammissione in servizio il personale collocato in congedo d'autorità.

5. Il personale riammesso:

a) se appartenente ai sottufficiali, subisce una riduzione dell'anzianità assoluta di grado pari al periodo di tempo trascorso in congedo;

b) se appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri», conserva l'anzianità di servizio già maturata nonché l'anzianità di grado ed il grado rivestito all'atto del congedo.

6. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 69.

Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212

1. Gli articoli 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 42 della legge 10 maggio 1983, n. 212, a far data dal 1° settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza.

2. Il comma 6 dell'art. 33 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«La commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e competente a pronunciarsi sulle idoneità degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti».

3. Il secondo comma dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«I sottufficiali di cui all'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di età, sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.».

Art. 70.

Modifiche alla legge 1° febbraio 1989, n. 53

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 13, 14 e 15 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, a decorrere dal 1° settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza.

2. Nell'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 le parole: «vice brigadieri» sono sostituite dalla seguente: «marescialli».

3. Il comma 5 dell'art. 2 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

«5. In tutte le norme in vigore, le espressioni "militare di truppa" e "servizio continuativo" riferite all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di "personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri", "personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri" e "servizio permanente."».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianità conseguenti ad interruzioni del servizio.».

Art. 71.

Abrogazione e modifiche di norme in contrasto con il presente decreto

1. Sono abrogati, a decorrere dal 1° settembre 1995:

a) la legge 10 dicembre 1942, n. 1551;

b) gli articoli 1, 3, 6, 7, 8 e successive modificazioni, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088;

c) la legge 13 luglio 1966, n. 558;

d) gli articoli da 1 a 20 compreso, nonché i primi tre commi dell'art. 21 della legge 11 novembre 1975, n. 627, e successive modificazioni;

e) tutte le disposizioni di legge in contrasto o, comunque, incompatibili con le norme del presente decreto, oltre a quelle espressamente menzionate nei precedenti e nel presente articolo.

2. Gli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, nonché l'art. 20, commi 2 e 3 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a far data dal 1° settembre 1995 non si applicano al personale appartenente ai ruoli sottufficiali della Guardia di finanza.

3. Al personale che, alla data del 31 agosto 1995, si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dagli articoli 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, e 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi di inquadramento di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e alla relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216.

Art. 72.

Personale in forza alla banda musicale del Corpo della guardia di finanza

1. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, al personale inquadrato nei ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. A decorrere dal 1° settembre 1995, fatte salve le posizioni del personale già in forza, a tale data, alla banda musicale della Guardia di finanza quale esecutore ed archivista:

a) la tabella *E* allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 è sostituita dalla tabella *F* allegata al presente decreto;

b) la tabella *F* allegata al predetto decreto legislativo n. 79 del 1991 e sostituita dalla tabella *G* allegata al presente decreto;

c) la tabella *I* allegata al menzionato decreto legislativo n. 79 del 1991 e sostituita dalla tabella *H* allegata al presente decreto.

3. Il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale del Corpo della guardia di finanza, in servizio al 1° settembre 1995, è inquadrato, a tale data, secondo l'ordine di iscrizione a ruolo, nel grado di maresciallo aiutante, mantenendo l'anzianità di servizio maturata quale esecutore ovvero archivista nel complesso bandistico sino alla predetta data e ferma restando la collocazione nella parte e per lo strumento suonato alla data anzidetta, nonché conservando il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

4. Ai fini della progressione di carriera, ai sottufficiali della banda musicale della Guardia di finanza si applicano, a decorrere dal 1° settembre 1995, i periodi minimi di permanenza nei gradi previsti dalla tabella *F* allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, come sostituita dalla tabella *G* allegata al presente decreto.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 73.

Trattamento economico

1. Le disposizioni che seguono si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995, nei riguardi del personale comunque in servizio a tale data.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1, al personale non direttivo e non dirigente della Guardia di finanza è attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennità mensile pensionabile risultanti dalla tabella *I* allegata al presente decreto, nonché gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo, di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo.

3. Fino alla successiva determinazione del trattamento economico del personale delle Forze di polizia, al personale inquadrato o promosso nel grado di «maresciallo aiutante», l'indennità mensile pensionabile è fissata nella misura lorda di lire 748.800.

4. L'importo relativo al livello retributivo VII-*bis* attribuito al personale di cui al comma 3 corrisponde a quello relativo al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.

Capo II

NORME DI COORDINAMENTO

Art. 74.

Modifiche alla legge 7 gennaio 1929, n. 4

1. I commi 1 e 2 dell'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli "ispettori" e "sovrintendenti" del Corpo della guardia di finanza.

2. Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza».

Art. 75.

Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189

1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono sostituiti, dai seguenti:

«*3.* Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

a) ruolo "ispettori":

1) maresciallo aiutante;

2) maresciallo capo;

3) maresciallo ordinario;

4) maresciallo;

b) ruolo "sovrintendenti":

1) brigadiere capo;

2) brigadiere;

3) vice brigadiere.

4. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" è ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:

1) appuntato scelto;

2) appuntato;

3) finanziere scelto;

4) finanziere.

A tale personale è sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo "appuntati e finanzieri", l'allievo finanziere."».

Art. 76.

Agenti di pubblica sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, al personale del Corpo della guardia di finanza appartenente ai ruoli «ispettori», «sovrintendenti» e «appuntati e finanzieri», è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 77.

Nomina a vice brigadiere di complemento

1. È conferita, a domanda, da presentarsi in data coincidente con l'ultimo giorno di servizio effettivo, la nomina a vice brigadiere di complemento, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio favorevole espresso dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento degli appartenenti al ruolo «sovrintendenti», al personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» con almeno tre anni di servizio che non abbia superato il trentatreesimo anno, purché sia in possesso di diploma di scuola media superiore e cessi dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari.

Art. 78.

Nomina a vice brigadiere della riserva

1. Il personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri», che riveste il grado apicale di appuntato scelto, che cessi dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio e sia giudicato idoneo al servizio quale vice brigadiere della riserva, puo essere nominato, a domanda, vice brigadiere della riserva, con effetto dalla data di congedo, previo parere favorevole espresso dalle autorità incaricate di esprimere il giudizio sull'avanzamento degli appartenenti al ruolo «sovrintendenti».

2. La nomina di cui al precedente comma è conferita con decorrenza dal giorno in cui la competente Commissione medica ospedaliera di nosocomio militare emette pronuncia in merito all'idoneità predetta, risultante dal verbale di visita collegiale redatto dalla stessa Commissione.

Art. 79.

Impiego

1. Nel periodo di applicazione delle disposizioni del titolo IV, capo I, e fino all'esaurimento degli effetti delle norme transitorie, i sottufficiali, in relazione a preminenti esigenze di servizio, possono essere impiegati anche in incarichi diversi da quelli normalmente attribuiti sulla base delle funzioni di cui agli articoli 18 e 34 del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, previe intese con i Ministri della difesa, dell'interno, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali, saranno determinati i nuovi distintivi di grado e di qualifica derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

3. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene inquadrato nei ruoli «appuntati e finanzieri», «sovrintendenti», e «ispettori», in via transitoria e sino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, conserva i distintivi di grado, di qualifica e di nomina posseduti prima dell'inquadramento.

Capo III

NORME FINALI

Art. 80.

Norma di equivalenza

1. A decorrere dal 1° settembre 1995, le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza devono intendersi riferite, compatibilmente alle disposizioni contenute nel presente decreto, al personale appartenente ai ruoli «sottufficiali» e «appuntati e finanzieri» di cui al presente decreto.

2. Le disposizioni di legge e di regolamento richiamate al comma 1, ove facciano espresso riferimento a gradi e/o qualifiche del personale di cui al comma 1, si devono intendere riferite, compatibilmente alle norme contenute nel presente decreto, allo stesso personale sulla base della equivalenza prevista dalla tabella *L* allegata al presente decreto.

Capo IV

ENTRATA IN VIGORE

Art. 81.

Entrata in vigore

1. Salvo quanto eventualmente stabilito in ogni singolo articolo del presente decreto legislativo, le disposizioni del medesimo entrano in vigore dal 1° settembre 1995.

Capo V

CLAUSOLA FINANZIARIA

Art. 82.

Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

TABELLA A
(art. 1)

ORDINAMENTO GERARCHICO DEI RUOLI E CORRISPONDENZA DEI GRADI E DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO DELLE FORZE DI POLIZIA.

RUOLO	CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ARMA DEI CARABINIERI	POLIZIA DI STATO	POLIZIA PENITENZIARIA	CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORI	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE SUPERIORE
	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	ISPETTORE CAPO	ISPETTORE CAPO	ISPETTORE CAPO
	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	ISPETTORE	ISPETTORE	ISPETTORE
	MARESCIALLO	MARESCIALLO	VICE ISPETTORE	VICE ISPETTORE	VICE ISPETTORE
SOVRINTENDENTI	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO
	BRIGADIERE	BRIGADIERE	SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE
	VICE BRIGADIERE	VICE BRIGADIERE	VICE SOVRINTENDENTE	VICE SOVRINTENDENTE	VICE SOVRINTENDENTE
APPUNTATI E FINANZIERI	APPUNTATO SCELTO	APPUNTATO SCELTO	ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO
	APPUNTATO	APPUNTATO	ASSISTENTE	ASSISTENTE	ASSISTENTE
	FINANZIERE SCELTO	CARABINIERE SCELTO	AGENTE SCELTO	AGENTE SCELTO	GUARDIA SCELTA
	FINANZIERE	CARABINIERE	AGENTE	AGENTE	GUARDIA

TABELLA B
(art 10, comma 5)

PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO "APPUNTATI E FINANZIERI"

GRADO		REQUISITI	FORME D'AVANZAMENTO
DA	A		
Finanziere	Finanziere scelto	5 anni di anzianità di servizio nella Guardia di finanza	ad anzianità
Finanziere scelto	Appuntato	5 anni di permanenza nel grado	ad anzianità
Appuntato	Appuntato scelto	5 anni di permanenza nel grado	ad anzianità
Appuntato scelto			

TABELLA C
(art 15, comma 2)

SUCCESSIONE GERARCHICA NEI VARI GRADI DEI SINGOLI RUOLI DEI SOTTUFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

RUOLO	GRADO
"ISPETTORI"	MARESCIALLO AIUTANTE MARESCIALLO CAPO MARESCIALLO ORDINARIO MARESCIALLO
"SOVRINTENDENTI"	BRIGADIERE CAPO BRIGADIERE VICE BRIGADIERE

TABELLA D/1
(art. 52, comma 2)

PROGRESSIONE DI CARRIERA PER I SOTTUFFICIALI APPARTENENTI AL RUOLO "SOVRINTENDENTI"

GRADO		REQUISITI	FORME D'AVANZAMENTO
DA	A		
VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	7 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO	A SCELTA
BRIGADIERE	BRIGADIERE CAPO	7 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO	A SCELTA
BRIGADIERE CAPO			

TABELLA D/2
(art. 52, comma 2)

PROGRESSIONE DI CARRIERA PER I SOTTUFFICIALI APPARTENENTI AL RUOLO "ISPETTORI"

GRADO		REQUISITI	FORME D'AVANZAMENTO
DA	A		
MARESCIALLO	MARESCIALLO ORDINARIO	2 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO	AD'ANZIANITA'
MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO CAPO	7 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO	A SCELTA
MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO AIUTANTE	1 GIORNO DI PERMANENZA NEL GRADO OVVERO 8 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO	A SCELTA PER ESAMI (1) A SCELTA
MARESCIALLO AIUTANTE			

(1) Il numero delle promozioni da conferire "a scelta per esami", ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto, è determinato come segue:

- nel quadriennio 1995-1998: 1000 unità all'anno;
- a decorrere dal 1999: unità non superiori ad un trentesimo della forza organica del ruolo "Ispettori".

TABELLA E
(art. 66, comma 1)

TABELLA DI CONVERSIONE DELLE PREGRESSE ANZIANITA' DI GRADO, AI FINI DELL'INQUADRAMENTO NEL RUOLO "APPUNTATI E FINANZIERI".

ANTE NUOVO INQUADRAMENTO		NUOVO INQUADRAMENTO	
GRADO O QUALIFICA	ANZIANITA' DI GRADO (ANNI)	GRADO	ANZIANITA' DI GRADO (ANNI)
1	2	3	4
FINANZIERE	0-1	FINANZIERE	0-1
FINANZIERE	1-2	FINANZIERE	1-2
FINANZIERE	2-3	FINANZIERE	2-3
FINANZIERE	3-4	FINANZIERE	3-4
FINANZIERE	4-5	FINANZIERE	4-5
FINANZIERE	5 o più	FINANZIERE	5 o più
FINANZIERE SC.	0-1	FINANZIERE SC.	0-1
FINANZIERE SC.	1-2	FINANZIERE SC.	1-2
FINANZIERE SC.	2-3	FINANZIERE SC.	2-3
FINANZIERE SC.	3-4	FINANZIERE SC.	3-4
FINANZIERE SC.	4-5	FINANZIERE SC.	4-5
FINANZIERE SC.	5 o più	FINANZIERE SC.	5 o più
APPUNTATO	0-1	APPUNTATO	0-1
APPUNTATO	1-2	APPUNTATO	1-2
APPUNTATO	2-3	APPUNTATO	2-3
APPUNTATO	3-4	APPUNTATO	3-4
APPUNTATO	4-5	APPUNTATO	4-5
APPUNTATO	5 o più	APPUNTATO	5 o più
APPUNTATO SC.	0-1	APPUNTATO SC.	0-1
APPUNTATO SC.	1 o più	APPUNTATO SC.	1 o più

TABELLA F (Art. 72)
(in sostituzione della tabella E
allegata al D.Leg.vo n. 79/1991)

ARCHIVISTA		MARESCIALLO ORDINARIO
III PARTE	B	MARESCIALLO ORDINARIO
	A	MARESCIALLO ORDINARIO
II PARTE	B	MARESCIALLO CAPO
	A	MARESCIALLO CAPO
I PARTE	B	MARESCIALLO CAPO
	A	MARESCIALLO AIUTANTE
MAESTRO VICE DIRETTORE		TENENTE
MAESTRO DIRETTORE		MAGGIORE

TABELLA G
(Art. 72)
(sostituisce la Tabella F allegata al Decreto Legislativo n 79/1991)

PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO O QUALIFICA PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI ISPETTORI DELLA BANDA DELLA GUARDIA DI FINANZA

	Anzianità minima di servizio dalla nomina (anni)					
	Parte					
	1^ A	1^ B	2^ A	2^ B	3^ A	3^ B
da MARESCIALLO ORDINARIO a MARESCIALLO CAPO	-	-	-	-	7	7
da MARESCIALLO CAPO a MARESCIALLO AIUTANTE	-	2	6	8	6	8

TABELLA H (Art. 72)
(in sostituzione della Tabella I allegata
al D. Leg.vo n. 79/1991)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MILITARI DELLA BANDA DELLA GUARDIA DI FINANZA, APPARTENENTI AL RUOLO DEGLI ESECUTORI, A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 1995.

MARESCIALLO ORDINARIO	LIVELLO VI bis + 1 scatto ger.
MARESCIALLO CAPO	LIVELLO VII
MARESCIALLO AIUTANTE	LIVELLO VII bis

TABELLA I
(articolo 73)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO, IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 1995, COME RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 43-BIS DELLA LEGGE 1° APRILE 1981, N. 121.

Gradi	Livello	Scatti gerarchici (1)	Ind. mens. pensionabile
Maresciallo Aiutante	VII bis	0	748.800
Maresciallo Capo	VII	0	734.400
Maresciallo Ordinario	VI bis	1	705.600
Maresciallo	VI	2	676.800
Brigadiere Capo	VI bis	0	705.600
Brigadiere	VI	1	648.000
Vice Brigadiere	VI	0	648.000
Appuntato Scelto	V	3	561.600
Appuntato	V	2	489.600
Finanziere Scelto	V	1	432.000
Finanziere	V	0	381.600

(1) Lo scatto aggiuntivo è pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo).
Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI-bis, nella retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 3 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, confluisce un solo scatto gerarchico, qualora risulti attribuito.

TABELLA L
(Art. 80)

EQUIVALENZA TRA I GRADI E LE QUALIFICHE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN EPOCA PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO E A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 1995

RUOLO	VECCHIO ORDINAMENTO	RUOLO	NUOVO ORDINAMENTO
SOTTUFFICIALI	MARESCIALLO MAGGIORE	ISPETTORI	MARESCIALLO AIUTANTE
	MARESCIALLO CAPO		MARESCIALLO CAPO
	MARESCIALLO ORDINARIO		MARESCIALLO CAPO
	BRIGADIERE		MARESCIALLO ORDINARIO
	VICEBRIGADIERE		MARESCIALLO
FINANZIERI E APPUNTATI		SOVRINTENDENTI	BRIGADIERE CAPO
	APPUNTATO SCELTO UPG		BRIGADIERE
			VICE BRIGADIERE
	APPUNTATO SCELTO	APPUNTATI E FINANZIERI	APPUNTATO SCELTO
	APPUNTATO		APPUNTATO
	FINANZIERE SCELTO		FINANZIERE SCELTO
	FINANZIERE		FINANZIERE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 6 marzo 1992, n. 216 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzione e trattamento economici».

— La legge 29 aprile 1995, n. 130 reca: «Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate».

Nota all'art. 3:

— La tabella *H* allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è la seguente:

«Tabella H
(prevista dall'art. 3, comma 2)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, APPUNTATI E FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA.

CATEGORIA	Organici al 1° gennaio 1993	1994
Sottufficiali	25.309	25.950
Appuntati e finanziarie	37.652	25.950».

Nota all'art. 17:

— Per la tabella *H* allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, vedi nota all'articolo 3.

Nota all'art. 33:

— Per tabella *H* allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, vedi nota all'articolo 3.

Nota all'art. 37:

— Il testo dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente «Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza», è il seguente:

«Art. 9. — Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, è stabilita l'aliquota del personale sottufficiali e truppa destinata al contingente di mare e alle varie categorie di specializzazione.

Nota all'art. 49:

— L'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza) è il seguente:

«Art. 31. — Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e del conferimento della qualifica di "aiutante" o "scelto" e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti».

Note all'art. 56:

— Per l'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), vedi nota all'articolo 49.

— Gli articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), sono i seguenti:

«Art. 34. — Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

Ai sottufficiali giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.

I sottufficiali giudicati non idonei sono valutati nuovamente, per non più di una volta. A tal fine sono inclusi nella corrispondente aliquota di valutazione dell'anno successivo a quello in cui sono stati valutati la prima volta».

«Art. 35. — Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà del votanti.

Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.

Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;

c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.

I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.

Agli interessati e data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.».

— L'art 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) è il seguente

«Art. 15 *(Promozioni).* — 1 Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione

2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale

3 Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni»

Nota all'art. 57:

— Per l'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), vedi nota all'articolo 56

Nota all'art. 58

— Per l'art 35 della legge 10 maggio 1983, n 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), vedi nota all'articolo 56

Note all'art 62

— La legge 31 luglio 1954, n. 599, reca «Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, reca: «Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza»

— La legge 10 maggio 1983, n. 212, reca· «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza».

— La legge 3 agosto 1961, n. 833, reca «Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza».

— La legge 1° febbraio 1989, n. 53, reca: «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato».

Note all'art. 63

— La legge 1° febbraio 1989, n 53, reca «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo dei agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato».

— L'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, così come sostituito dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1978, n 786 (Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza), è il seguente

«Art. 8. — I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa imputati di procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa».

— L'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, (Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza), è il seguente:

«Art 12. — È sospesa la promozione del sottufficiale o del militare di truppa, iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel precedente art 8.

Al sottufficiale o al militare di truppa è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata

La sospensione annulla la valutazione già effettuata, essa è disposta nei confronti del sottufficiale con determinazione del Ministro, nei confronti del militare di truppa con determinazione del comandante generale.»

Nota all'art 64·

— L'articolo 13, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), è il seguente

«Art. 13. — 1. Ai carabinieri e finanzieri, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, è conferita la qualifica di scelto.

2. Ai carabinieri scelti e finanzieri scelti, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, è conferito il grado di appuntato, a ruolo aperto.

3 Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano cinque anni di anzianità di grado o quindici anni di servizio, e conferito il grado di appuntato scelto

4. La qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorità da essi delegata, previo giudizio di idoneità all'avanzamento espresso dall'autorità competente, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 4.

5. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno un anno di anzianità nel grado, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata prevista, di norma, in trenta giorni, a cui possono accedere a domanda I programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali.

6 Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari

7 I carabinieri scelti, i finanzieri scelti e gli appuntati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneità delle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge.

8 La data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso Dalla medesima data, al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'art 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.».

Note all'art. 65:

— La legge 10 maggio 1983, n. 212, reca: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza».

— La tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è la seguente:

«TABELLA *C*

FORME DI AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI

GRADI O QUALIFICA		Forme di Avanzamento	Periodi minimi di permanenza nel grado
DA	A		
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Tenente o grado corrispondente	Concorso	1 anno
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Aiutante o scelto	Anzianità	5 anni
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Scelta	4 anni
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anzianità	4 anni
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Scelta	7 anni e 6 mesi
Sergente	Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Concorso	2 anni e 6 mesi

Nota: I vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, in relazione alle particolari forme di arruolamento, sono promossi ad anzianità brigadieri dopo un anno e sei mesi di permanenza nel grado».

— La legge 11 dicembre 1975, n. 627, reca: «Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza».

Note all'art. 66:

— La legge 1° febbraio 1989, n. 53, reca: «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato».

— Per l'art. 13, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, vedi nota all'art. 64.

Note all'art. 67:

— La legge 10 maggio 1983, n. 212, reca: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza».

— Per la tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, vedi nota all'art. 65.

— Per gli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 (Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza), vedi nota all'art. 63.

— L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 (Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza), recita:

«Art. 22. — Gli aiutanti di battaglia e i marescialli maggiori che superano l'esperimento per la nomina alle cariche speciali sono iscritti in un elenco in ordine di grado e di anzianità e conseguono la nomina, secondo l'ordine anzidetto, quando si verifica vacanza nel contingente delle cariche speciali, nei limiti fissati dalla legge. La nomina è conferita con decreto ministeriale».

Note all'art. 69:

— Gli articoli 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 42 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), recitano:

«Art. 8. — La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, determinati con decreto del Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, del Ministro delle finanze, dei volontari delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di cinque anni.

Detto vincolo permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente o, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza, dopo il passaggio in servizio continuativo.

Per il proscioglimento dal suddetto vincolo si applica la disposizione del successivo art. 9.

Limitatamente all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle categorie di appartenenza, si osservano le disposizioni dell'art. 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni applicabili al Corpo della Guardia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, dell'art. 26 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e successive modificazioni, e dell'art. 34 della legge 3 agosto 1961, n. 833».

«Art. 24. — Salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge, il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è regolato dalle leggi 10 marzo 1965, n. 121 e 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Parimenti il reclutamento dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza è regolato dalle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni».

«Art. 25. — La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza sono riportate nella tabella *A* allegata alla presente legge».

«Art. 26. — L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo:

a) ad anzianità;

b) a scelta;

c) meriti eccezionali;

d) per benemerenze di istituto o di servizio, in via straordinaria, rispettivamente per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza.

Può essere, inoltre, conferita la qualifica di «aiutante» o «scelto».

L'avanzamento di cui alle lettere *a)* e *b)* ed il conferimento della qualifica di "aiutante" o "scelto" si effettuano secondo quanto stabilito dalla tabella *C* allegata alla presente legge».

«Art. 27. — I sottufficiali in servizio permanente per essere valutati devono, a seconda della Forza armata o Corpo di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle B/1, B/2, B/3, B/4 allegate alla presente legge».

«Art 28. — I sottufficiali da valutare per l'avanzamento e per il conferimento della qualifica di "aiutante" o "scelto" devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal Ministero della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze al 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre»

«Art 29. — Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i sottufficiali che alle date indicate nel precedente articolo abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art 27 e alla tabella *C* allegata alla presente legge

Dalle aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari o sospesi dall'impiego o in aspettativa per i motivi previsti dall'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n 599»

«Art. 30. — Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art 27 ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'art. 29 è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione».

«Art 36. — Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il sottufficiale venga a trovarsi nelle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 29, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato, e procede all'acquisizione, entro due mesi, di tutti gli elementi atti a definire la posizione dell'interessato»

«Art. 37. — I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto, dalla tabella *C* allegata alla presente legge

I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui all'art 30, nell'avanzamento ad anzianità, sono promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta»

«Art 38. — Il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

I restanti sottufficiali sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi.

la prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella *C* allegata alla presente legge, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo dei sottufficiali in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente primo comma,

la seconda metà, previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella *C* sopra citata, prendendo posto nel ruolo dopo i sottufficiali da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui all'art 30, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive: in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nei precedenti commi.»

«Art. 40. — L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può dar luogo nei riguardi del sottufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica o al Corpo della Guardia di finanza e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali il sottufficiale deve aver compiuto almeno metà della permanenza nel grado stabilita per l'avanzamento ad anzianità e a scelta dalla tabella *C* allegata alla presente legge, aver maturato le condizioni di cui all'art. 27 e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali

La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori

Per essere proposti per l'avanzamento per meriti eccezionali i vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza devono aver compiuto almeno nove mesi di permanenza nel grado.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimità di voti

Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali e promosso con decorrenza dalla data della proposta. I sottufficiali riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.

Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

Il sottufficiale promosso per meriti eccezionali prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i sottufficiali aventi la stessa anzianità».

«Art. 41. — L'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto può aver luogo nei riguardi del sottufficiale dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari

La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è formulata dal comandante di corpo dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche

Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a più fatti avvenuti in tempi diversi.

Sulla proposta decide il Ministro della difesa previo parere favorevole della commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti

Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione

Le presenti norme si applicano anche ai carabinieri e agli appuntati in servizio continuativo»

«Art. 42. — L'avanzamento straordinario per benemerenze di servizio dei finanzieri, degli appuntati e dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza ha luogo ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 558».

, — Il comma 6 dell'art 33 della legge 10 maggio 1983, n 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), recitava·

«La commissione di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità degli appuntati, finanzieri scelti o finanzieri aspiranti alla nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, prevista dagli articoli 18 e 19 della legge 11 dicembre 1975, n. 627».

— Il secondo comma dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), recitava:

«I sottufficiali di cui all'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824 (26), che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età sono collocati nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneità»

— L'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824 (Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lungni periodi di tempo), recita:

«Art. 18. — I sottufficiali di complemento e della riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato anche in più riprese, almeno nove anni di servizio effettivo, compreso quello di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in tale posizione sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del 53° anno di età e comunque, fino al compimento del periodo minimo di servizio per conseguire il diritto a pensione, ma non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

I sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio, che compiano, anche in più riprese, nove anni di servizio compreso quello di leva, possono chiedere, man mano che maturino tale anzianità, di essere ammessi al trattenimento in servizio indicato nel precedente comma.

L'accoglimento delle domande i sottufficiali, di cui al primo e secondo comma del presente articolo, è subordinato al giudizio favorevole delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Nei riguardi dei sottufficiali richiamati o trattenuti perché residenti in territori considerati inaccessibili continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 808».

Note all'art. 70:

— Gli articoli 3, 4, 5, 6, 13, 14 e 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), recitano:

«Art. 3. — 1. Gli allievi carabinieri e finanzieri e gli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni quattro, salvo quanto disposto dal successivo art. 5».

«Art. 4. — 1. Al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanzieri e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che conservino l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente con determinazione del comandante generale che può delegare tale facoltà ai comandanti di Corpo.

2. Possono ottenere altresì l'ammissione al servizio permanente, con le modalità di cui al comma 1, i vicebrigadieri che abbiano un'anzianità di servizio di almeno quattro anni.

3. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui è in forza il militare.

4. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato può esperire le impugnative di legge.

5. I militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.

6. All'atto del congedo è corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non è comunque cumulabile con la indennità di anzianità di servizio, che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa».

«Art. 5. — 1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.

2. La durata complessiva del prolungamento della ferma:

a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può essere superiore al periodo massimo previsto per la aspettativa;

b) per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non può protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento stesso.

3. Il militare che abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrènza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.

4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare.

5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera *a)*, non abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio».

«Art. 6. — 1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei carabinieri, dei finanzieri, dei graduati e dei vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino ad un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto, rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze.

2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente».

«Art. 13. — 1. Ai carabinieri e finanzieri, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, è conferita la qualifica di scelto.

2. Ai carabinieri scelti e finanzieri scelti, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, è conferito il grado di appuntato, a ruolo aperto.

3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano cinque anni di anzianità di grado o quindici anni di servizio, è conferito il grado di appuntato scelto.

4. La qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorità da essi delegata, previo giudizio di idoneità all'avanzamento espresso dall'autorità competente, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 4.

5. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno un anno di anzianità nel grado, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata prevista, di norma, in trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali.

6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.

7. I carabinieri scelti, i finanzieri scelti e gli appuntati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneità delle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge.

8. La data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data, al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

«Art. 14. — 1. Al primo comma dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1980, n. 435, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli ed esami, indetto con decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati ed appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da carabiniere ed abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno "superiore alla media". Le modalità ed i programmi della durata prevista di norma in tre mesi sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso può essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno».

2. I numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituiti dai seguenti:

«1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati e appuntati scelti della Guardia di finanza. Per la partecipazione al concorso gli appuntati e gli appuntati scelti debbono aver riportato la qualifica di "superiore alla media" nell'ultimo triennio di servizio. La partecipazione al concorso, non è consentita agli appuntati e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non idoneità in due precedenti concorsi. I posti eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento a quelli assegnati al concorso di cui al successivo art. 2».

3. L'art. 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. — 1. La composizione della commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame e le norme di svolgimento degli esami del concorso di cui al numero 2) dell'art. 1 della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso.

3. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso per titoli ed esami ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi.

4. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono iscritti in graduatorie, distinte per contingente, formate in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti.

5. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano almeno 10/20.

6. I medesimi sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine delle graduatorie e nel limite massimo dei posti loro spettanti in applicazione dell'art. 1 e solo dopo aver frequentato, con esito favorevole, un corso speciale della durata non inferiore a sei mesi».

«Art. 15. — 1. I titoli da valutare, le prove e le norme di svolgimento degli esami dei corsi-concorsi di cui al comma 1 dell'art. 14, nonché la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alle date indicate nel bando di concorso.

3. La commissione esaminatrice valuta i titoli ed i requisiti necessari per partecipare ai concorsi, nonché le prove degli esami, attribuendo a ciascuno un punteggio complessivo espresso in ventesimi ed in decimi di punto ai fini della formazione della graduatoria».

— L'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), recita:

«Art. 1. — 1. I vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si distinguono in:

a) vicebrigadieri in servizio permanente;

b) vicebrigadieri in ferma volontaria;

c) vicebrigadieri in congedo;

d) vicebrigadieri in congedo assoluto.

2. I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.

3. Ai vicebrigadieri che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite di età sono estese le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni».

— Il comma 5 dell'art. 2 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), recitava:

5. In tutte le norme in vigore, le espressioni "militari di truppa" e "servizio continuativo" riferite all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con le dizioni "personale appartenente al ruolo carabinieri ed appuntati" oppure "personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati" e "servizio permanente"».

— Il comma 2 dell'art. 7 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), recita:

«2. La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle suddette posizioni».

Note all'art. 71

— La legge 10 dicembre 1942, n. 1551, reca «Modificazioni alla legge 7 giugno 1937, n. 913, sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della regia Guardia di finanza».

— Gli articoli 1, 3, 6, 7, 8 e successive modificazioni, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 (Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza), recitavano:

«Art. 1. — L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo:

ad anzianità, con o senza esperimenti;

a scelta per esami.

L'avanzamento dei finanzieri ha luogo ad anzianità».

«Art. 3. — La Commissione di avanzamento ed i superiori gerarchici indicati nella tabella n. 1 allegata al presente regolamento esprimono i giudizi sull'avanzamento e sull'ammissione agli esami od esperimenti per l'avanzamento ad anzianità o a scelta.

La Commissione di avanzamento è composta da:

tre ufficiali generali, membri;

un ufficiale superiore o un capitano, segretario senza voto.

I giudizi sono espressi, in base agli elementi risultanti dal foglio matricolare e caratteristico, su appositi specchi».

«Art. 6. — Quando i candidati devono sostenere prove scritte ed orali, sono ammessi alle prove orali solo coloro che abbiano superato le prove scritte, a meno che non sia diversamente disposto nei singoli casi».

«Art. 7. — I sottufficiali e i militari di truppa da valutare per l'iscrizione nei quadri di avanzamento ad anzianità ed i sottufficiali che possono essere ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ovvero agli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità, devono trovarsi compresi nelle aliquote di molo o nei limiti di anzianità stabiliti dal comandante generale, con l'osservanza, per quanto riguarda l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta, dei limiti stabiliti dall'art. 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 40».

«Art. 8. — I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa imputati di procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa».

«Art. 10. — Il comandante generale forma, per ciascun grado i quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta iscrivendovi, nell'ordine di ruolo, tutti i sottufficiali idonei, e nell'ordine di anzianità tutti i militari di truppa idonei.

I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno al quale si riferiscono».

«Art. 11. — Il sottufficiale o il militare di truppa iscritto nel quadro di avanzamento è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso, salvo quanto è stabilito dalla legge per intercalare le promozioni di militari iscritti in quadri di avanzamento distinti».

«Art. 12. — E' sospesa la promozione del sottufficiale o del militare di truppa, iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel precedente art. 8.

Al sottufficiale o al militare di truppa è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

La sospensione annulla la valutazione già effettuata; essa è disposta nei confronti del sottufficiale con determinazione del Ministro, nei confronti del militare di truppa con determinazione del comandante generale».

«Art. 13. — L'autorità che ritenga che un dipendente sottufficiale o militare di truppa, iscritto nel quadro di avanzamento, abbia perduto uno dei requisiti fissati dalla legge per l'avanzamento, deve proporne la cancellazione dal quadro.

Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il comandante generale sentita, nei confronti del sottufficiale e dell'appuntato proposto per la nomina a vicebrigadiere per merito di servizio, la commissione di avanzamento.

Fino a quando non intervenga la decisione del comandante generale, gli effetti dell'iscrizione in quadro sono sospesi.

Il sottufficiale o il militare di truppa cancellato dal quadro non è idoneo all'avanzamento.

Al sottufficiale o al militare di truppa è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata».

«Art. 14. — I sottufficiali e i militari di truppa per essere valutati per l'avanzamento devono, a seconda del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di servizio presso reparti, d'imbarco, aver superato gli esami o gli esperimenti stabiliti dalla legge.

I sottufficiali per poter essere ammessi agli esami od esperimenti richiesti per l'avanzamento o per la nomina alle cariche speciali devono, a seconda del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di servizio presso reparti, d'imbarco di permanenza minima nel grado, stabiliti dalla legge.

Nella tabella numero 2 allegata al presente regolamento sono indicati gli incarichi di carattere particolarmente tecnico il cui adempimento esime i marescialli capi e i brigadieri dal compimento dei periodi di comando o di servizio».

«Art. 15. — I requisiti di cui al precedente art. 14 devono essere posseduti alla data del 31 marzo dell'anno in cui si devono effettuare le valutazioni per l'avanzamento ovvero gli esami od esperimenti, indetti per formare i quadri di avanzamento dell'anno successivo.

Entro la medesima data, ogni anno il comandante generale determina, per ciascun grado:

1) le aliquote di ruolo dei sottufficiali e i limiti di anzianità dei militari di truppa da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo;

2) la data entro la quale deve essere presentata la domanda di ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta o all'esperimento per la nomina alle cariche speciali.

Qualora nel corso dell'anno di validità dei quadri di avanzamento si verifichino vacanze in numero superiore a quello dei sottufficiali o militari di truppa iscritti in quadro, il comandante generale dispone che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di sottufficiali o militari di truppa, per la formazione di quadri suppletivi».

«Art. 16 — Il sottufficiale che rinuncia agli esperimenti prescritti per l'avanzamento ad anzianità o che non vi è ammesso o che non li supera, è considerato non idoneo all'avanzamento.

La rinunzia deve risultare da dichiarazione scritta del sottufficiale».

«Art. 17. — Il sottufficiale e il militare di truppa iscritto in quadro di avanzamento è promosso quando si verifica vacanza nel grado superiore, con anzianità non anteriore alla data di formazione della vacanza stessa.

Le promozioni nei gradi di truppa sono conferite con determinazione del comandante generale».

«Art. 18. — Determinano vacanze organiche:

a) le promozioni;

b) le cessazioni dal servizio permanente o dalla ferma o dalla rafferma;

c) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;

d) i decessi.

Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere *a), b), c),* si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente, o dalla ferma o rafferma o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze di cui alla lettera *d)* si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.

Qualora, eccezionalmente, venga a risultare che una vacanza si sia verificata in un determinato grado sotto una data anteriore a quella dell'anzianità attribuita al militare ultimo iscritto nel ruolo di quel medesimo grado, la vacanza deve intendersi costituita sotto la data di anzianità di detto militare.

La stessa disposizione si applica nei confronti delle vacanze conseguenziali nei gradi inferiori».

«Art. 19. — Il sottufficiale o il militare di truppa non valutato o non promosso a norma dei precedenti artt. 8 e 12, o nei confronti del quale si debba rinnovare il giudizio di avanzamento annullato d'ufficio od in seguito ad accoglimento di ricorso, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento quando sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione o dopo che sia intervenuto l'annullamento del precedente giudizio purché, se si tratta di sottufficiale che abbia subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 599, il medesimo risulti più anziano di un pari grado già valutato».

«Art. 20. — Il sottufficiale o il militare di truppa nei cui riguardi:

si sia concluso favorevolmente il procedimento penale o disciplinare;

o sia stata revocata la sospensione precauzionale dall'impiego o dal servizio o dalle attribuzioni del grado;

o sia stata accertata come dipendente da causa di servizio la temporanea inidoneità fisica per cui non venne valutato o promosso;

o debba rinnovarsi il giudizio di avanzamento annullato;

quando è valutato o nuovamente valutato, se viene giudicato idoneo ed è già raggiunto dal turno di promozione, è promosso, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, appena si verifica la prima vacanza destinata all'avanzamento ad anzianità o a scelta, a seconda che abbia titolo all'una o all'altra forma di avanzamento»

«Art 26 — Il concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali è bandito dal comandante generale

Nel bando è stabilito:

il numero dei posti messi a concorso, calcolato in relazione alle vacanze organiche prevedibili, nel grado di vicebrigadiere, alla data in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina

Nel fare il calcolo si deve tener conto della riserva di posti stabilita dagli articoli 12 e 13 della legge 18 gennaio 1952, n 40, per i motoristi navali e per gli appuntati aventi almeno 22 anni di servizio;

la ripartizione dei posti messi a concorso fra il contingente ordinario e il contingente di mare,

la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per poter essere ammessi al concorso,

la data entro la quale gli aspiranti devono presentare domanda di ammissione al concorso»

«Art. 27 — Sono ammessi al concorso gli appuntati e i finanzieri che, oltre ai requisiti stabiliti dalla legge, siano giudicati meritevoli di parteciparvi dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento»

«Art 28. — Il comandante generale può, in qualsiasi momento, escludere dal concorso l'aspirante che ritenga, per particolari motivi, non meritevole di parteciparvi»

«Art. 29. — Gli aspiranti ammessi al concorso sostengono.

una prova scritta di composizione italiana,

una prova orale di cultura generale (lingua italiana, geografia, matematica)

Il tema per la prova scritta è scelto dalla Commissione giudicatrice

Il comandante generale stabilisce i programmi delle prove orali e le modalità di svolgimento delle medesime.

Per lo svolgimento delle prove scritte si applicano le disposizioni contenute nel precedente art 25. Le Commissioni di vigilanza sono nominate dai comandanti delle legioni o scuole presso cui hanno luogo le prove scritte».

«Art. 30 — Il giudizio sulle prove, scritta e orale, è devoluto ad una Commissione composta da un ufficiale superiore e da due a quattro ufficiali di grado non inferiore a capitano, a seconda del numero dei concorrenti

E' giudicato idoneo dalla Commissione il concorrente che riporti un punto non inferiore a dieci ventesimi nella prova scritta e in quella orale».

«Art. 31 — La Commissione forma le graduatorie degli idonei separatamente per il contingente ordinario e per quello di mare

Il comandante generale dichiara vincitori del concorso i concorrenti che, nell'ordine delle graduatorie, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso

Entro quindici giorni dall'inizio del corso allievi sottufficiali il comandante generale può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine di graduatoria, per·

ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;

ricoprire altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui i concorrenti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale»

«Art. 32. — Il corso allievi sottufficiali ha la durata di un anno scolastico e si svolge con le modalità ed in base ai programmi stabiliti dal comandante generale, su materie di cultura giuridico-tributaria, professionale e tecnica, militare»

«Art 33. — Al termine delle lezioni del corso gli allievi sostengono esami consistenti in una prova scritta da svolgere su argomenti di cultura giuridico-tributaria o professionale e tecnica, ed in prove orali, sulle materie di insegnamento.

L'allievo che non consegue l'idoneità nella prova scritta, non è escluso dalle prove orali

Dopo gli esami e le eventuali esercitazioni di campagna, viene assegnato a ciascun allievo, collegialmente dal comandante della Scuola sottufficiali e dai comandanti di battaglione, compagnia e plotone, un punto caratteristico che esprime la valutazione delle sue complessive qualità fisiche, morali, di carattere, disciplinari e di attitudine militare

Sono dichiarati idonei alla nomina a sottufficiale gli allievi che riportino almeno dieci ventesimi in ciascuna prova d'esame, scritta e orale, e come punto caratteristico.

L'allievo che consegue l'idoneità in punto caratteristico, ma non in tutte le prove d'esame, è ammesso a sostenere, in esami di seconda sessione, le prove scritte ed orali nelle quali è stato riprovato o che non ha sostenuto. Se non le supera può ripetere il corso

La seconda sessione d'esame ha inizio, di regola dopo due mesi dal termine della prima sessione»

«Art. 34 — La Commissione cui è devoluta la valutazione delle prove di esame è composta da un colonnello, che di regola è il comandante della Scuola sottufficiali, e dagli insegnanti delle singole materie. Può essere integrata da ufficiali superiori e inferiori non insegnanti e può essere ripartita in sottocommissioni, ciascuna presieduta da un ufficiale superiore.

Essa forma le graduatorie degli idonei, separatamente per il contingente ordinario e per quello di mare, sulla base del punto complessivo di classifica costituito dalla somma dei seguenti punti parziali:

punto caratteristico,

media generale conseguita al termine delle lezioni del corso,

media delle classificazioni riportate nelle prove di esame

Gli allievi che conseguono l'idoneità negli esami di seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione

La nomina a sottufficiale è disposta nell'ordine delle graduatorie»

«Art 35. — Sono rinviati dal corso gli allievi sottufficiali che

a) dimostrino di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano,

b) riportino un punto caratteristico inferiore a dieci ventesimi;

c) vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto il corso.

I predetti allievi non possono più concorrere per l'ammissione al corso allievi sottufficiali.

Il provvedimento per i motivi di cui alla precedente lettera *a)* è adottato con determinazione del comandante generale, su proposta del comandante della Scuola sottufficiali

Sono anche rinviati dal corso gli allievi che per infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà ne siano rimasti assenti per oltre 90 giorni. Essi, però, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripetenti»

«Art. 36. — Gli appuntati che abbiano compiuto almeno 22 anni di servizio effettivo nella Guardia di finanza e si siano segnalati per servizi di speciale importanza, possono essere proposti per la nomina al grado di vicebrigadiere, entro i termini che saranno stabiliti anno per anno dal comandante generale

Le proposte sono formulate da qualsiasi ufficiale da cui l'appuntato dipende per servizio, sono annotate dalle successive autorità gerarchiche e sono sottoposte al giudizio della Commissione di avanzamento di cui al precedente art 3

La Commissione di avanzamento dichiara quali candidati sono meritevoli di essere ammessi all'esperimento e ne forma una graduatoria in base ai titoli di merito

Il comandante generale approva la graduatoria dopo avervi eventualmente apportato le esclusioni che giudica giuste, e ammette all'esperimento gli appuntati compresi, secondo l'ordine della graduatoria stessa, nell'aliquota stabilita dalla legge»

«Art. 37. — L'esperimento consiste in una prova orale di cultura professionale svolta secondo le modalità e in base a programmi stabiliti dal comandante generale.

Il giudizio sull'esperimento è devoluto ad una Commissione composta da tre ufficiali superiori.

E dichiarato dalla Commissione idoneo alla nomina a sottufficiale l'appuntato che riporti un voto non inferiore a dodici ventesimi.

«Art. 38. — L'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della banda musicale ha luogo esclusivamente ad anzianità, senza esperimento.

Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni sull'avanzamento contenute nel presente regolamento».

— La legge 13 luglio 1966, n. 558, reca: «Istituzione della promozione straordinaria per "benemerenze di servizio" per i sottufficiali e per i militari di truppa della Guardia di finanza».

— Gli articoli da 1 a 20 compreso, nonché i primi tre commi dell'art. 21 della legge 11 novembre 1975, n. 627 (Reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza), recavano:

«Art. 1. — I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo della guardia di finanza sono tratti annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli:

1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati e appuntati scelti della Guardia di finanza. Per la partecipazione al concorso gli appuntati e gli appuntati scelti debbono aver riportato la qualifica di "superiore alla media" nell'ultimo triennio di servizio. La partecipazione al concorso non è consentita agli appuntati e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non idoneità in due precedenti concorsi. I posti eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento a quelli assegnati al concorso di cui al successivo art. 2».

«Art. 2. — L'ammissione al corso di reclutamento previsto dall'art. 1 ha luogo mediante concorso per titoli ed esami.

Al concorso possono essere ammessi:

1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;

2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;

d) statura non inferiore a metri 1,68;

e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;

f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado.

I graduati e i finanzieri in possesso dei requisiti stabiliti dal comma secondo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dalle autorità di grado competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono essere ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di reclutamento previsto dall'art. 1, con esonero dal relativo concorso. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, ovvero, a parità di punteggio, a quelli di maggior grado. A parità di grado è prevalente la maggiore anzianità di servizio ed, a parità della stessa, la maggiore età.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti deve essere esibita nei termini e con le modalità stabilite dal bando di concorso».

«Art. 3. — Nel bando di concorso di cui all'art. 2, indetto con decreto del Ministro delle finanze, sono stabiliti:

a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti fra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'età e degli altri richiesti dall'art. 2 per l'ammissione al concorso, nonché dei titoli indicati dall'art. 9;

d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale.

Della commissione esaminatrice fanno anche parte due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie;

f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psicò-attitudinale di cui all'art. 4.

Il numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico dei sottufficiali alla data in cui gli interessati conseguiranno la nomina a vicebrigadiere».

«Art. 4. — 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneità psico-attitudinale al servizio quali sottufficiali della Guardia di finanza. I graduati e i finanzieri in servizio non sono sottoposti alla visita medica.

2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dall'art. 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneità psico-attitudinale è definitivo.

3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso».

«Art. 5. — 1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono:

a) test culturali di livello;

b) una prova scritta di composizione italiana;

c) una prova orale di cultura generale.

2. I test culturali di livello sono destinati ad accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche dei candidati.

3. Il concorrente che non supera i test culturali di livello viene escluso dal concorso.

4. Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi».

«Art. 6 (Abrogato dall'art. 7 legge 14 febbraio 1992. n. 201).

«Art. 7. — La commissione esaminatrice assegna a ciascuna composizione scritta giudicata sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente giudicato idoneo ai sensi dell'art. 4 e che abbia superato la prova scritta è ammesso a sostenere la prova orale di esame.

La commissione esaminatrice assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. È idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi.

La media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito».

«Art. 8. — Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempreché abbia riportato la idoneità nelle prove previste dall'art 5 è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta, consistente in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue. francese, inglese, spagnolo, tedesco

Per la valutazione dell'esame di lingua estera la commissione esaminatrice e integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente, qualificato conoscitore della lingua stessa

La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un voto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni indicate alla lettera *c)* dell'art 9»

«Art 9 — La commissione esaminatrice forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica è sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione.

Per la formazione delle graduatorie e preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, eventualmente così maggiorato.

a) diploma di maturità tecnica commerciale o industriale con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n 419· 4 ventesimi; la stessa maggiorazione e attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare,

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado. 2 ventesimi, qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui e attribuito il maggior punteggio,

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi,

2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi,

3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;

c-bis) conoscenza dell'informatica

1) 0.25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i12 ventesimi,

2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi,

3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi,

d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra,

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio;

qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza,

1 ventesimo al concorrente avente il grado di appuntato;

2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza,

0.50 ventesimi per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;

1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa;

e) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria: 0,25 ventesimi

La maggiorazione da attribuire ai candidati in possesso dei diplomi di cui alle lettere *a)* e *b)* dal precedente comma è ridotta alla metà se i predetti diplomi sono stati conseguiti con un punteggio inferiore a 45/60

I titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno di indizione dal concorso

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ad equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso

Il Ministro per le finanze approva le graduatoria e dichiara vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultano compresi nel numero di posti messi a concorso

Entro venti giorni dall'inizio del corso allievi sottufficiali, il Ministro per le finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine delle graduatorie, per:

ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori,

ricoprire altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale»

«Art 10. — Gli ammessi al corso allievi sottufficiali della guardia di finanza·

se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di inizio del corso I sottufficiali in servizio ed in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza perdono il grado;

se provenienti dagli allievi finanzieri, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo»

«Art 11 Il corso allievi sottufficiali ha la durata di due anni scolastici e si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.

Gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso conseguono la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatoria finali del corso

Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classffica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.

Gli allievi sottufficiali che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneità nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione Gli allievi sottufficiali dichiarati non idonei al termine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere un solo anno di corso».

«Art. 12. — Gli allievi sottufficiali possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia

Sono rinviati dal corso d'autorità gli allievi sottufficiali che.

a) dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano,

b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi,

c) vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso.

Sono anche rinviati dal corso gli allievi sottufficiali che per infermità o altra cause indipendenti dalla loro volontà ne siano rimasti assenti per oltre novanta giorni per ciascun anno di corso. Essi, però, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11.

Il provvedimento per i motivi di cui alla lettera *a)* dal secondo comma del presente articolo è adottato con decreto del Ministro per le finanze; gli altri provvedimenti di rinvio con determinazione del comandante generale della guardia di finanza».

«Art. 13. — Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del secondo comma dell'art. 12 non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento.

Gli allievi sottufficiali provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere di continuare a prestare servizio nella guardia di finanza».

«Art. 14 — Le norme che prevedono la sospensione della promozione ai vari gradi di sottufficiale si applicano alla nomina a vicebrigadiere».

«Art. 15. — 1. La composizione dalla commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame e la norma di svolgimento degli esami del concorso di cui al numero 2) dell'art. 1 della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso.

3. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso per titoli ed esami ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi.

4. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono iscritti in graduatoria, distinte per contingente, formate in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti.

5. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano almeno 10/20.

6. I medesimi sono nominati vicebrigadiari secondo l'ordine della graduatoria e nel limite massimo dei posti loro spettanti in applicazione dell'art. 1 e solo dopo aver frequentato, con esito favorevole, un corso speciale della durata non inferiore a sei mesi».

«Art. 16.— La nomina a vicebrigadiere decorre:

1) per i provenienti dai corsi di reclutamento, da data non anteriore a quella in cui sono stati dichiarati idonei;

2) per gli appuntati nominati a norma del precedente art. 15, sotto la data successiva a quella attribuita all'ultimo vicebrigadiere proveniente dai corsi di reclutamento».

«Art. 17. — Restano in vigore le disposizioni concernenti la nomina al grado di vicebrigadiere per benemerenze di servizio previste dalla legge 13 luglio 1966, n. 558».

«Art. 18. — È conferita, a domanda, la nomina a vicebrigadiere di complemento, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio favorevole delle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento dei sottufficiali:

1) agli appuntati, purché abbiano acquisito diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari;

2) agli appuntati, ai finanzieri scelti ed ai finanzieri con almeno tre anni di servizio, che non abbiano superato l'età di 33 anni, siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari».

«Art. 19. — Gli appuntati che cessino dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio a siano giudicati idonei al servizio quali sottufficiali della riserva, possono essere nominati, a domanda, vicebrigadieri della riserva con effetto dalla data di congedo, previo parere favorevole delle autorità incaricate di esprimere il giudizio sull'avanzamento dei sottufficiali».

«Art. 20. — Gli articoli 18 e 19 sono applicabili anche nei confronti dei militari collocati in congedo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che ne facciano domanda entro sei mesi e non abbiano superato, alla data anzidetta, i limiti di età relativi ai sottufficiali della riserva e del complemento.

Per detti militari la nomina a vicebrigadiare decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 21. — Gli articoli da 9 a 13 compreso della legge 18 gennaio 1952, n. 40, continuano ad applicarsi ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere da conferire nell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due anni successivi.

Le disposizioni degli articoli precedenti iniziano ad avere applicazione nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere degli appuntati ai sensi del precedente art. 15 o degli allievi sottufficiali del corso di reclutamento biennale da conferire rispettivamente nel terzo e nel quarto anno successivo.

Le nomine a vicebrigadiere da conferire agli appuntati nel terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge decorrono dal 1° luglio di detto anno e sono conferite nella misura di un decimo dei posti disponibili nell'organico».

— Gli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536 (Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni), recitano:

«Art. 2. — I sottufficiali dell'Esercito, della Marina a dell'Aeronautica fino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché decaduti, sono promossi al grado superiore in eccedenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva applicandosi i limiti di età del grado rivestito prima della promozione, nel secondo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità».

«Art. 3. — Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo dalle guardie di pubblica sicurezza.

Per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'iscrizione in quadro di avanzamento e il giudizio di idoneità sono sostituiti dalla inclusione nelle aliquote di scrutinio seguita dal giudizio favorevole per la promozione».

— L'art. 20, commi 2 e 3, della legge 5 maggio 1976, n. 187 (Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate), recita:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche per il conseguimento della qualifica di aiutante o scelto dai marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanente appartenenti al ruolo normale della Arma dei carabinieri, al ruolo unico delle altre armi e dei servizi dall'Esercito, al ruolo normale della Marina, ai ruoli ordinari dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.

I benefici previsti agli articoli 1, 2 e 3, della legge 22 luglio 1971, n 536, si applicano, con le stessa modalità, a favore degli ufficiali e sottufficiali i quali, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturata l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, volute dalla legge di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio».

— L'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), recita:

«Art 46 — Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, né della quota di aggiunta di famiglia

Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e 69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui all'art 55 del D.P R. 29 dicembre 1973, n 1092, sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati dagli aumenti biennali di cui all'art 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonché dell'indennità di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, è liquidato all'atto della cassazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso».

— L'art. 12 dalla legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dai vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), recita:

«Art 12. — 1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, né della quota di aggiunta di famiglia

2 Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art 46 della legge 10 maggio 1983, n 212 A tal fine al primo comma dell'art 46 della legge 10 maggio 1983, n 212, dopo la parola: "spettante", sono aggiunte le seguenti: "nel tempo"»

— Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n 5, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1992, n 216, reca: «Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle altre forze di polizia»

Nota all'art. 72

— Le tabelle *E* *F* ed *I* allegate al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza), recitavano:

«TABELLA *E*

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CORRISPONDENTE ALLE PARTI E QUALIFICHE PREVISTE NEL PRESENTE DECRETO

Archivista		Maresciallo maggiore
III parte	B	Maresciallo maggiore
	A	Maresciallo maggiore
II parte	B	Maresciallo maggiore - Aiutante
	A	Maresciallo maggiore - Aiutante
I Parte	B	Maresciallo maggiore - Aiutante
	A	Maresciallo maggiore a c.s.
Maestro vice direttore		Tenente
Maestro direttore		Maggiore»

«TABELLA *F*

PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO O QUALIFICA PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI SOTTUFFICIALI DELLA BANDA DELLA GUARDIA DI FINANZA

ANZIANITÀ	Anzianità minima di servizio dalla nomina (anni)					
	Parte					
	1ª A	1ª B	2ª A	2ª B	3ª A	3ª B
da Mar. magg. a Mar. magg a.	—	—	—	—	5	5
da Mar magg a Mar. magg. a.c s	—	3	9	11	8	10»

«TABELLA *I*

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MILITARI APPARTENENTI AL RUOLO DEGLI ESECUTORI

Maresciallo maggiore	livello VI
Maresciallo maggiore a.	livello VI-*bis*
Maresciallo maggiore a.c.s.	livello VII»

Nota all'art. 74:

— I commi 1 e 2 dell'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), recitavano:

«Art. 31. — Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza.

Sono agenti della polizia tributaria gli appuntati e le guardie del corpo suddetto».

Nota all'art. 75:

— I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), recitavano:

«Il personale sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

aiutante di battaglia;

maresciallo maggiore;

maresciallo capo;

maresciallo ordinario;

brigadiere;

vicebrigadiere.

Il grado di aiutante di battaglia è conferito ai sottufficiali di ogni grado e ai militari di truppa, soltanto per azioni compiute in guerra.

I militari di truppa sono ordinati nei seguenti gradi gerarchici:

appuntato;

finanziere;

allievo finanziere».

Nota all'art. 76:

— L'art. 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 (Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza), recita:

«Art. 18 (Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409). — Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza forestali, le guardia carcerarie, nonché le guardie campestri, daziarie, boschive, ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto».

Nota all'art. 82:

— L'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130 (Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate), reca:

«Art. 1. — 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro il 15 maggio 1995.

2. Restano salvi gli affetti prodottisi e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga.

3. Gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, decorrono dalla data del 1° settembre 1995.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 153.000 milioni per l'anno 1995, lire 442.000 milioni per l'anno 1996 e lire 450.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

95G0213

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. **200**.

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere della competente commissione permanente del Senato della Repubblica;

Considerato che la competente commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno,

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 1.

1. Nell'art. 4 del capo II, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il comma 2 è soppresso.

Art. 2.

1. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — *Nomina ad assistente.* — *1.* La qualifica di assistente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto.»;

b) nell'art. 11, le parole «abbia compiuto quindici anni di servizio ovvero» sono soppresse;

c) gli articoli 12 e 13 sono soppressi.

Art. 3.

1. Nel capo IV, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 15, comma 4, le parole «di rilevante dimensione» sono soppresse;

b) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. — *Nomina a vice sovrintendente.* — *1.* La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:

a) nel limite del trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato, nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;

b) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante superamento di apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi, a domanda, e previa selezione consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, gli assistenti capo che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica, i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione ed abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono".

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione, delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera *a)* precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera *b)*.

4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera *a)* rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*.»;

c) l'art. 17 è soppresso;

d) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — *Dimissioni dal corso.* — *1.* È dimesso dai corsi di cui all'art. 16 il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nelle ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psicofisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziara, su proposta del direttore della scuola.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.»;

e) l'art. 19 è soppresso;

f) nell'art. 20 le parole «tre anni» sono sostituite dalle parole «sette anni»;

g) l'art. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. — *Promozione a sovrintendente capo.* — *1.* La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 4.

1. Nel capo V, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — *Ruolo degli ispettori.* — *1.* Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) vice ispettore;

b) ispettore;

c) ispettore capo;

d) ispettore superiore.»;

b) al comma 2 dell'art. 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Oltre ai predetti compiti, in caso di assenza o impedimento del direttore, qualora nell'organico dell'istituto non vi siano funzionari del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore di istituto penitenziario o di collaboratore di istituto penitenziario o non sia stato provveduto alla supplenza o reggenza dal provveditore regionale o dal dipartimento - Ufficio centrale del personale, gli ispettori superiori garantiscono l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nonché il servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati per i ricoveri in luogo esterno di cura.

Provvedono, inoltre, alla dimissione dei detenuti ed internati, nell'osservanza delle norme in materia, a seguito di ordine scritto delle competenti autorità giudiziarie ovvero per fine pena.»;

c) l'art. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. — *Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria.* — *1.* L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante:

a) concorso pubblico;

b) concorso interno per titoli di servizio ed esami;

2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 28.

3. Al concorso di cui al comma 1, lettera *a)* possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

godimento dei diritti civili e politici;

età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziana;

titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.

4. A parità di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti.

5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)*, sono nominati allievi vice ispettori.»;

d) l'art. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. — *Nomina a vice ispettore.* — *1.* La nomina a vice ispettore si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e dell'art. 5 del decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio per esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di scuola media superiore, e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Il 30 per cento dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, anche se privi del titolo di studio di scuola media superiore.

2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, devono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi.

3. Le modalità dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18.

7. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione»;

e) l'art. 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29. — *Promozione ad ispettore.* — 1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio, nella qualifica oltre il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 28.»;

f) l'art. 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30. — *Promozione ad ispettore capo.* — *1.* La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.».

Art. 5.

1. Nel capo V, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo l'art. 30, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis*. — *Promozione alla qualifica di ispettore superiore.* — *1.* L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;

b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, precede nel ruolo quello di cui alla lettera *b)*. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera *a)*.

3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, compresa la determinazione delle prove di esami e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia».

Art. 6.

1. La tabella *A* prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificata ed integrata dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Capo II
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 7.

Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti

1. I vice sovrintendenti ed i sovrintendenti già inquadrati a norma dell'art. 68 comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendenti capo nel nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio maturata nel ruolo, collocandosi in testa al personale inquadrato ai sensi del successivo comma 2.

2. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1° settembre 1995, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo.

3. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1° settembre 1995, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo.

4. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1° settembre 1995, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo.

5. Gli assistenti capo in servizio alla data d'entrata in vigore del presente decreto, saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con decorrenza 1° settembre 1995. Gli assistenti capo che non partecipano o non superano il corso permangono nel ruolo di appartenenza.

6. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati, salvo espressa rinuncia da presentarsi da parte degli interessati appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche in sovrannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie. In corrispondenza del personale eventualmente inquadrato in soprannumero sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo degli agenti ed assistenti.

7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 8.

Inquadramento nel ruolo degli ispettori

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in servizio al 1° settembre 1995 è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento:

a) nella qualifica di ispettore superiore, gli ispettori capo nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori che sono in possesso di un'anzianità di servizio nel ruolo degli ispettori e nel grado di maresciallo capo del disciolto Corpo degli agenti di custodia non inferiore ad otto anni;

b) nella qualifica di ispettore capo il personale che riveste la qualifica di ispettore;

c) nella qualifica di ispettore il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, nonché quello che riveste la qualifica di sovrintendente capo, conservando se più favorevole il trattamento economico in godimento;

d) nella qualifica di vice ispettore il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e di vice sovrintendente, ad eccezione di quello inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del presente decreto.

2. Il personale di cui al comma 1, lettera *b)*, conserva, ai fini della progressione nella qualifica di ispettore superiore, i quattro quinti dell'anzianità di servizio computata ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, inquadrato ai sensi della lettera *c)* del comma 1, matura l'anzianità per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al compimento del quinto anno di effettivo servizio nella qualifica di inquadramento, conservando l'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori prima della data di entrata in vigore del presente decreto, computa secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il personale di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, il periodo di anzianità residuo per l'ammissione agli scrutini di promozione, rispettivamente ad ispettore superiore ed ispettore capo, è ridotto di un quinto.

4. Per il personale di cui al comma 1, lettere *d)* e *c)*, proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla

qualifica di ispettore e ispettore capo conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni.

Art. 9.

Concorso ad ispettore superiore

1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue, anche in sovrannumero:

a) secondo le modalità previste dall'art. 30-*bis* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, aggiunto dall'art. 5 del presente decreto;

b) per contingente di cento posti l'anno, previa selezione, alla quale è ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono fissati criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonché la composizione della commissione che procederà alla selezione.

2. Alla selezione di cui al comma 1 può partecipare il personale ivi indicato che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi alla deplorazione e abbia riportato un giudizio non inferiore a «buono».

Art. 10.

Concorsi, esami e scrutini in atto

1. Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni ed agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del comma 1, è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto.

Art. 11.

Decorrenza giuridica ed economica

1. Le disposizioni di cui al presente capo hanno effetto giuridico ed economico dal 1° settembre 1995 relativamente al personale in servizio alla stessa data.

Art. 12.

Equiparazione con il personale non direttivo delle altre forze di polizia

1. L'equiparazione tra le qualifiche dei ruoli non direttivi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con i gradi e le qualifiche delle altre forze di polizia è quella prevista dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

CAPO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 13.

Trattamento economico

1. Con la medesima decorrenza di cui all'art. 11, al personale dei ruoli della polizia penitenziaria è attribuito il trattamento economico complessivo risultante alla tabella *C* allegata al presente decreto nonché gli scatti stipendiali ivi previsti. Allo stesso personale non vanno attribuiti ulteriori scatti aggiuntivi, comunque determinati, previsti in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, nonché quelli stabiliti dall'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433.

2. Fino alla determinazione del trattamento economico del personale delle forze di polizia, al personale inquadrato o promosso nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata l'indennità mensile pensionabile è fissata nella misura lorda di lire 748.800.

3. Il livello retributivo VII-*bis* attribuito al personale di cui al comma 2 corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.

Art. 14.

Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

VISTO, *il Guardasigilli* MANCUSO

Tabella A
(prevista dall' art. 6, comma 1)

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
DOTAZIONI ORGANICHE

	uomini	donne	totale
ISPETTORI SUPERIORI	680	60	740
ISPETTORI CAPO ISPETTORI VICE ISPETTORI	3.524	306	3.830
SOVRINTENDENTI CAPO SOVRINTENDENTI VICE SOVRINTENDENTI	4.140	360	4.500
ASSISTENTI CAPO ASSISTENTI AGENTI AGENTI AUSILIARI	30.668	3.282	33.950
	39.012	4.008	43.020

Tabella C
(prevista dall'art. 12)

Ordinamento gerarchico dei ruoli e corrispondenza delle qualifiche del personale non direttivo della Polizia Penitenziaria e degli appartenenti al ruolo assistenti ed agenti con i corrispondenti gradi e/o qualifiche delle altre forze di polizia.

TRATTAMENTO ECONOMICO RISULTANTE DALLA TABELLA INDICATA DALL'ART.43 BIS DELLA LEGGE 1 4 1992, N 121

Ruolo	Corpo di Polizia Penitenziaria	Arma dei Carabinieri	Corpo della Guardia di Finanza	Polizia di Stato	Corpo delle Guardie Forestali	Livello adeguato	Scatti gerarchici	Indennita Pensionabile mensile lorda
Ruolo	Ispettore Sup.	Maresciallo Aiutante	Maresciallo Aiutante	Ispettore Sup.	Ispettore Sup.	VII Bis	0	748.400
Ispettori	Ispettore Capo	Maresciallo Maggiore	Maresciallo Maggiore	Ispettore Capo	Ispettore Capo	VII + 1 scatto	431.323	734.400
Ruolo	Ispettore	Maresciallo Capo	Maresciallo Capo	Ispettore	Ispettore	VI bis	0	705.600
Marescialli	Vice Ispettore	Maresciallo ord.	Maresciallo ord.	Vice Ispettore	Vice Ispettore	VI + 2 scatti	729.232	676.800
Ruolo	Sovrintendente Capo	Sovrintendente capo	Sovrintendente capo	Sovrintendente Capo	Sovrintendente Capo	VI bis	0	705.600
Sovrintendenti	Sovrintendente	Sovrintendente	Sovrintendente	Sovrintendente	Sovrintendente	VI + 1 scatto	371.215	648.000
	V.Sovrintendente	V.Sovrintendente	V.Sovrintendente	V.Sovrintendente	V.Sovrintendente	VI	0	648.000
Appuntati								
Assistenti	Assistente Capo	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto	Assistente Capo	Assistente Capo	V + 3 scatti	975.054	561.600
Carabinieri	Assistente	Appuntato	Appuntato	Assistente	Assistente	V + 2 scatti	650.036	489.600
Finanzieri	Agente Scelto	Carabiniere scelto	Finanziere Scelto	Agente Scelto	Guardia Scelta	V + 1 scatto	252.025	432.000
Agenti	Agente	Carabiniere	Finanziere	Agente	Guardia	V	0	381.600
Guardie								

1) Lo scatto aggiuntivo gerarchico è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la Ria, comprensiva quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo).
Per il passaggio dal 5^ al 6^ livello retributivo confluisce esclusivamente nella RIA un solo scatto gerarchico, qualora risulti attribuito.
(Assistente capo con 15 anni al 31.12.1994 transita dall' 1.9.95 dal livello 5^ + 3 al livello 6^ + 2 scatti di 5^ livello).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: *a)* per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzione sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; *b)* l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma *una tantum* non superiore a L. 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993».

— Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concerne: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.».

— Si riporta il testo della legge 29 aprile 1995, n. 130, recante: «Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate.»:

«Art. 1. — 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro il 15 maggio 1995.

2. Restano salvi gli effetti prodottisi e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga.

3. Gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, decorrono dalla data del 1° settembre 1995.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 153.000 milioni per l'anno 1995, lire 442.000 milioni per l'anno 1996 e lire 450.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2. — 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

— L'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiamato dall'art. 2 della già citata legge 6 maggio 1992, n. 216, prevede l'emanazione dei decreti delegati di cui al comma 1 dello stesso art. previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia, e prevede, altresì, che il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Nota all'art. 1:

— Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, quale risulta a seguito della soppressione del comma 2 disposta dall'art. 1 del presente decreto legislativo:

«Art. 4 *(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti)*. — 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. *(Soppresso)*.

3. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziari svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul

senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonché eventuali incarichi specialistici.

4. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di specializzazione, può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

5. Al personale della qualifica di assistente capo che abbia superato il corso di cui al comma 2 sono attribuite le mansioni indicate nel comma 3, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».

Nota all'art. 2

— Si riporta l'art. 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto legislativo.

«Art. 11 *(Promozione ad assistente capo)*. — 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso *il personale che, alla data dello scrutinio*, abbia compiuto cinque anni di servizio nella qualifica di assistente».

Note all'art. 3

— Si riporta il comma 4 dell'art. 15 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *a)* del presente decreto legislativo.

«4. Al personale della qualifica di sovrintendente capo sono attribuite mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale e il comando di unità operative presso istituti penitenziari o presso sezioni di istituti penitenziari».

— Si riporta l'art. 20 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *f)*, del presente decreto legislativo:

«Art. 20 *(Promozione a sovrintendente)*. — 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto *sette anni di effettivo servizio nella qualifica*».

Nota all'art. 4

— Si riporta l'art. 23 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto legislativo:

«Art. 23 *(Funzioni del personale del ruolo degli ispettori)*. — 1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica e di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Al predetto personale sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonché specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto, sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti, gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi. *Oltre ai predetti compiti, in caso di assenza o impedimento del direttore, qualora nell'organico dell'istituto non vi siano funzionari del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore di istituto penitenziario o di collaboratore di istituto penitenziario o non sia stato provveduto alla supplenza o reggenza dal provveditore regionale o dal dipartimento - ufficio centrale del personale, gli ispettori superiori garantiscono l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nonché il servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati per i ricoveri in luogo esterno di cura. Provvedono, inoltre, alla dimissione dei detenuti ed internati, nell'osservanza delle norme in materia, a seguito di ordine scritto delle competenti Autorità giudiziarie ovvero per fine pena.*

3. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono diretti collaboratori dei direttori e dei dirigenti penitenziari.

4. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria».

Note all'art. 7

— Il testo del comma 5 dell'art. 68 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è il seguente:

«5. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere, è inquadrato, in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in tale posizione, nella qualifica di sovrintendente, secondo l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, secondo le graduatorie di merito».

— Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *f)* del presente decreto, si veda la nota al citato art. 3.

— Si riporta l'art. 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:

«Art. 21 *(Promozione a sovrintendente capo)*. — 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue:

a) mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite della metà dei posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti che, alla data in cui si effettua lo scrutinio, abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

3. I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi per merito assoluto.

4. La frazione di posto, eventualmente risultante dalla ripartizione prevista dal comma 1, è arrotondata all'unità, per eccesso, in favore dell'aliquota di cui alla lettera *a)* del comma 1, ove non sia possibile assegnare almeno un posto allo scrutinio per merito comparativo, tutti i posti disponibili sono conferiti con lo scrutinio per merito assoluto».

Note all'art. 8

— Si riportano i testi dell'art. 30, comma 1, lettera *a)*, e dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:

«1. La promozione ad ispettore capo si consegue:

a) mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite della aliquota di cui all'art. 60, comma 1, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore e che sia inquadrato nel ruolo per effetto della riserva di posti a favore dei marescialli ordinari e capi, che abbia compiuto almeno nove anni di anzianità di servizio effettivo dall'avanzamento al grado di maresciallo ordinario. Il personale che consegue la promozione alla qualifica di ispettore capo deve frequentare un corso di aggiornamento presso una scuola dell'amministrazione penitenziaria di cui all'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, della durata di almeno tre mesi, con modalità stabilite con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria;».

«2. Nei confronti dei vice ispettori inquadrati nella qualifica per effetto della riserva di posti a favore dei marescialli ordinari e capi, il periodo di cinque anni di servizio, ai fini della promozione alla qualifica superiore, è computato dalla data di promozione al grado di maresciallo ordinario del disciolto Corpo degli agenti di custodia, riducendo della metà l'anzianità di servizio maturata in tale ultimo grado».

Nota all'art. 13:

— Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433:

«Art. 1. — 1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o corrispondenti sono attribuiti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto già in godimento;

c) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia femminile, collocato al VII livello retributivo.

2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo.

4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente art. non trova applicazione la disposizione dell'art. 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4-*bis*. Le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17, si applicano anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato».

Nota all'art. 14:

— Per quanto concerne la legge 29 aprile 1995, n. 130, si vedano le note alle premesse.

95G0214

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n **201**.

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

RIORDINAMENTO DI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Sezione I

RIORDINAMENTO DI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

Art. 1.

Istituzione dei ruoli

1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia sono istituiti i seguenti ruoli, sottordinati rispettivamente l'uno all'altro e tutti a quelli degli ufficiali:

a) ruolo degli agenti ed assistenti;

b) ruolo dei sovrintendenti;

c) ruolo degli ispettori.

2. Nella tabella *A* allegata al presente decreto legislativo sono determinate le dotazioni organiche dei ruoli indicati al comma 1, nonché l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato con quelle della Polizia di Stato.

3. Detti ruoli sostituiscono il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo Forestale dello Stato, come stabilito dalla tabella *A* allegata alla legge 7 giugno 1990, n 149.

4. La Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale assume la denominazione di Scuolá del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Ruolo degli agenti e degli assistenti

1. Il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo Forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:

agente, allievo agente;

agente scelto;

assistente;

assistente capo.

Art. 3.

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti

1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria.

2. Detto personale nell'ambito dei compiti istituzionali svolge, con margine di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, mansioni di attuazione di specifiche istruzioni impartite, provvedendo alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature complesse di uso semplice. Gli assistenti ed assistenti capo, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale, possono espletare compiti di addestramento.

Art. 4.

Nomina ad allievo agente

1. L'assunzione degli agenti del Corpo forestale dello Stato avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:

a) età non inferiore agli anni 16 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

b) idoneità fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;

c) titolo di studio di scuola dell'obbligo;

d) qualità morali e di carattere come previsto dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi di polizia o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione e gli obiettori di coscienza.

3. L'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i relativi punteggi, nonché il programma e la determinazione della prova d'esame e delle modalità di svolgimento di questa sono fissati nel bando di concorso.

4. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato.

5. Gli allievi agenti frequentano presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato un corso di istruzione professionale per il conseguimento della specializzazione necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attività antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale, con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. La durata, i programmi, le modalità di svolgimento del corso nonché quelle degli esami finali sono fissate con decreto ministeriale.

6. Gli allievi agenti che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati agenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di graduatoria finale e prestano giuramento.

Art. 5.

Dimissioni dal corso per la nomina ad agente

1. Sono dimessi dal corso gli allievi agenti che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi.

2. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Gli allievi agenti di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi agenti responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della censura.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 6.

Promozioni

1. Nell'ambito del ruolo degli agenti e degli assistenti la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

2. Il servizio prestato come allievo agente è compreso per intero nella qualifica di agente.

Art. 7.

Ruolo dei sovrintendenti

1. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate tre qualifiche:

vice sovrintendente;

sovrintendente;

sovrintendente capo.

Art. 8.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti

1. Al personale del ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Detto personale, nell'ambito dei compiti istituzionali, svolge anche in collaborazione con personale delle qualifiche superiori attività istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate con ricorso a margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, con mansioni progressive di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità operative, nonché di sostituzione del superiore gerarchico in caso di assenza o di impedimento; provvede alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso. Il personale del ruolo dei sovrintendenti in relazione alla professionalità posseduta svolge anche compiti di addestramento.

Art. 9.

Nomina a vice sovrintendente

1. La nomina a vice sovrintendente si consegue:

a) nel limite del trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della censura;

b) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante superamento di apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi al quale sono ammessi, a domanda, previa selezione consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, gli assistenti capo che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura o abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono con punti otto».

2. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera *a)* rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera *b).*

3. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera *a),* compresa la determinazione della prova di esame e la composizione della commissione esaminatrice, nonché per le finalità anche di cui all'art. 4, comma 5, i programmi e le modalità di svolgimento del corso di cui alle lettere *a)* e *b),* e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale.

4. La nomina a vice sovrintendente è conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso.

Art. 10.

Dimissioni dal corso

1. È dimesso dal corso di cui all'art. 9 il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi.

2. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1, lettera *b),* è stata determinata da maternità è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della censura.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche su proposta del direttore della scuola.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazione di anzianità, è restituito al servizio d'istituto ed è ammesso, a domanda, alla frequenza del corso successivo purché continui a possedere i requisiti previsti. È dimesso dal corso il personale che non supera gli esami finali dopo aver ripetuto il corso.

Art. 11.

Promozione a sovrintendente

1. La promozione a sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice sovrintendenti con sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 12.

Promozione a sovrintendente capo

1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti con sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 13.

Ruolo degli ispettori

1. Il ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:

vice ispettore;

ispettore;

ispettore capo;

ispettore superiore.

Art. 14.

Funzioni del personale del ruolo degli ispettori

1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Detto personale, nell'ambito di compiti istituzionali, può essere preposto ad unità organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa e discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, coordina e promuove l'attività di qualifiche inferiori con l'emanazione di programmi ed istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilità dell'attività svolta; collabora alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo all'attuazione dei medesimi nonché alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza

degli ufficiali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede ove occorra alle attività necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione.

Art. 15.

Nomina a vice ispettore

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami seguito da un corso di formazione e specializzazione di otto mesi. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Un terzo dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.

2. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Non può partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera *b)*, né usufruire della riserva di cui alla lettera *a)* il personale che abbia riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari o un giudizio complessivo inferiore a «buono con punti otto».

Art. 16.

Concorso pubblico

1. Al concorso pubblico di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)*, possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

b) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

c) gli altri requisiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2;

d) per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, secondo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 4, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

2. Gli esami del concorso pubblico consistono in una prova scritta ed in un colloquio.

3. La prova d'esame è preceduta da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova, nonché la composizione della commissione esaminatrice sono fissate con decreto ministeriale.

Art. 17.

Concorso interno

1. Le modalità del concorso interno, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, i relativi punteggi, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite con decreto ministeriale.

2. I vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione e specializzazione tecnico-professionale della durata di sei mesi. I programmi, le modalità di svolgimento del corso per le finalità anche di cui all'art. 4, comma 5, e degli esami finali, nonché la composizione della commissione esaminatrice sono fissati con decreto ministeriale.

3. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali del corso sono restituiti al servizio d'istituto e ammessi alla frequenza del corso successivo.

4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10.

6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

Art. 18

Corso per la nomina a vice ispettore in prova

1. I vincitori del concorso di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)*, sono nominati allievi vice ispettori e ammessi a frequentare il prescritto corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

2. Gli allievi vice ispettori durante i primi cinque mesi di corso non possono essere impiegati in servizio d'istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a un mese.

3. Sono dimessi dal corso gli allievi vice ispettori che:

a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio;

b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi e di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 2 sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

4. Sono espulsi dal corso gli allievi vice ispettori responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della censura.

5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato.

6. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

7. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

Art. 19

Promozione a ispettore

1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto nella stessa almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso.

Art. 20

Promozione a ispettore capo

1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 21

Promozione alla qualifica di ispettore superiore

1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente un'anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;

b) per il restante cinquanta per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 15, lettera *b)*.

2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera *a)* precede nel ruolo quello di cui alla lettera *b)*. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera *a)*.

3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al commma 1, lettera *b)*, compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della Commissione esaminatrice, sono fissate con decreto ministeriale.

Art. 22

Promozione per merito straordinario

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'art. 1, ad eccezione dei sovrintendenti capo ed ispettori superiori, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbia corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbia conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai propri compiti, dando particolare prestigio al Corpo forestale dello Stato.

2. Al personale con la qualifica di sovrintendente capo e ispettore superiore, che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1, sono attribuiti tre scatti stipendiali.

Art. 23

Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

1. Le promozioni di cui all'art. 22 decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.

3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere del Consiglio d'amministrazione del Corpo forestale dello Stato.

4: Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato sono attribuiti tre scatti stipendiali.

Art. 24.

Disposizioni diverse

1. Tutte le disposizioni legislative vigenti che si riferiscono al ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato si intendono riferite ai ruoli di cui all'art. 1 del presente decreto, ove compatibili e non diversamente stabilito.

Sezione II

RIORDINAMENTO DI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA.

Art. 25.

Istituzione dei ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa

1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale dello Stato sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa per le esigenze organizzative ed operative del Corpo, intrinsecamente coordinate a quelle dell'altro personale con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sottordinati rispettivamente l'uno all'altro e tutti a quelli degli ufficiali:

a) ruolo degli aiuto operatori;

b) ruolo degli operatori e dei collaboratori;

c) ruolo dei revisori;

d) ruolo dei periti.

2. Nella tabella *B* allegata al presente decreto, sono determinate le dotazioni organiche dei ruoli indicati al comma 1, nonché l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato con quelle della Polizia di Stato.

3. Sono soppresse per il personale del Corpo forestale dello Stato senza qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza le dotazioni organiche di seconda, terza, quarta, quinta e sesta qualifica funzionale e dei relativi profili professionali nonché il contingente di qualifica dei corrispondenti profili professionali della dotazione organica della settima qualifica funzionale, individuati nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991 - Serie generale.

4. Ogni qualifica di ciascuno dei ruoli di cui al comma 1 comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta ed ai requisiti di accesso. Alla loro identificazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto ministeriale d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 26.

Ruolo degli aiuto operatori

1. Il ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate due qualifiche:

vice aiuto operatore;

aiuto operatore.

Art. 27.

Mansioni del personale appartenente al ruolo degli aiuto operatori

1. Il personale appartenente al ruolo degli aiuto operatori svolge attività semplici con conoscenze elementari tecnico-strumentale non specialistiche. Allo stesso può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchi di uso semplice o complessi nell'ambito di procedure predeterminate.

Art. 28.

Nomina a vice aiuto operatore

1. La nomina alla qualifica di vice aiuto operatore si consegue mediante concorso pubblico per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano:

a) titolo di studio della scuola dell'obbligo;

b) qualità morali e di carattere come previsto dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

c) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. Il numero dei posti conferibili per ciascun profilo professionale, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove d'esame ed i programmi sono stabiliti nel bando di concorso.

4. Le prove degli esami sono precedute da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso.

5. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori ed inseriti, ai fini della determinazione del posto di ruolo, in un'unica graduatoria di merito finale.

6. I vincitori sono nominati vice aiuto operatore in prova, ed al superamento del periodo di prova sono nominati vice aiuto operatori, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 29.

Promozione alla qualifica di aiuto operatore

1. La promozione ad aiuto operatore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice aiuto operatori con quattro anni di effettivo servizio nella qualifica alla data dello scrutinio.

Art. 30.

Ruolo degli operatori e dei collaboratori

1. Il ruolo degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:

operatore;

operatore scelto;

collaboratore;

collaboratore capo.

Art. 31.

Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori

1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura tecnico-strumentale con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

2. I collaboratori ed i collaboratori capo possono, in relazione alla professionalità posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato ed avere responsabilità di guida e di controllo di altre persone.

Art. 32.

Nomina ad operatore

1. La nomina alla qualifica di operatore si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi i cittadini italiani che abbiano i requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 28.

2. Il trenta per cento dei posti messi a concorso riservato al personale appartenente al ruolo degli aiuto operatori che abbia compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia in possesso dei requisiti richiesti.

3. I posti riservati e non coperti sono conferiti agli altri concorrenti secondo la graduatoria di merito.

4. Il numero dei posti conferibili per ciascun profilo professionale, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove d'esame ed i programmi sono stabiliti nel bando di concorso.

5. Le prove degli esami sono precedute da una prova preliminare come previsto dall'art. 28, comma 4.

6. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria di merito finale.

7. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi.

8. Le modalità di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto ministeriale.

9. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'art. 10.

10. Con le stesse modalità di cui al comma 6 è compilata la graduatoria finale del corso, il cui ordine viene recepito nel provvedimento di nomina.

11. Gli allievi operatori che superano gli esami di fine corso sono nominati operatori in prova e, al superamento del periodo di prova, sono nominati operatori a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

12. Il personale di cui al comma 2 che non supera l'esame di fine corso o il periodo di prova viene reintegrato nel ruolo di provenienza conservandone la qualifica, l'anzianità ed il posto.

Art. 33.

Promozione ad operatore scelto, collaboratore e collaboratore capo

1. Nell'ambito del ruolo degli operatori e dei collaboratori la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

Art. 34.

Ruolo dei revisori

1. Il ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate tre qualifiche:

vice revisore;

revisore;

revisore capo.

Art. 35.

Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori

1. Il personale appartenente al ruolo dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.

2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.

3. Al personale della qualifica di revisore capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento del personale sottordinato.

Art. 36.

Nomina a vice revisore

1. La nomina a vice revisore si consegue:

a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui è bandito il concorso, che abbiano compiuto, alla stessa data, almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato, nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari più gravi della censura. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di collaboratore capo;

b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e comma 2, di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato al personale del ruolo degli operatori e collaboratori in possesso del prescritto titolo di studio.

2. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, compresa la determinazione delle categorie di titoli nonché i programmi e le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, in relazione alla specificità delle mansioni previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale.

3. Le prove degli esami di cui alla lettera *b)* sono precedute da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso.

4. Con il bando dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in contingenti di ciascun profilo professionale, e per il solo concorso di cui alla lettera *a)*, si procede, altresì, alla definizione, anche, per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori e quelli relativi ai posti messi a concorso.

5. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria di merito finale.

6. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera *a)* rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera *b)*.

7. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice revisori e destinati a frequentare un corso di formazione professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove conclusive sono nominati vice revisori in prova, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

8. Il personale del Corpo forestale dello Stato che non supera il corso viene reintegrato nel ruolo di provenienza

conservandone la qualifica, l'anzianità ed il posto ed è ammesso, a domanda, alla frequenza del corso successivo purché continui a possedere i requisiti richiesti. È dimesso dal corso il personale che non supera gli esami finali dopo aver ripetuto il corso.

9. Con le stesse modalità di cui al comma 5 è compilata la graduatoria finale del corso, il cui ordine viene recepito nel provvedimento di nomina.

10. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'art. 10.

11. Il personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui al comma 1 che non supera il periodo di prova viene reintegrato nel ruolo di provenienza conservandone la qualifica, l'anzianità ed il posto di ruolo.

Art. 37.

Promozione alla qualifica di revisore e revisore capo

1. Nell'ambito del ruolo dei revisori la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

Art. 38.

Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e collaboratori e dei revisori.

1. E in facolta dell'Amministrazione disporre, in relazione alle esignze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e collaboratori, e dei revisori, frequenti corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per la qualifica del ruolo di appartenenza.

2. I programmi, le modalità di svolgimento e la durata dei corsi di qualificazione sono fissati con decreto ministeriale.

Art. 39.

Ruolo dei periti

1. Il ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:

vice perito;

perito;

perito capo;

perito superiore.

Art. 40.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti

1. Il personale del ruolo dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche ed amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attività istruttoria e di studio. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati ed il trattamento dei testi

2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilità diretta connesse sia alla predisposizione ed attuazione delle attività che alla elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.

3. Può essere preposto ad unità operative coordinando l'attività di più persone con piena responsabilità per l'attività svolta e per i risultati conseguiti Può inoltre svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione ed istruzione del personale.

4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti ed altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale.

5. Nell'ambito del ruolo dei periti, il personale appartenente alle qualifiche di vice perito, perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza può sostituire il superiore gerarchico.

Art. 41.

Nomina a vice perito

1. La nomina a vice perito si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami e superamento di un successivo corso di formazione professionale;

b) per il restante cinquanta per cento mediante concorso interno per titoli ed esami.

Art. 42.

Concorso pubblico per la nomina a vice perito

1. Al concorso di cui all'art. 41, comma 1, lettera *a)*, possono partecipare i cittadini italiani in possesso oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi di cui all'art. 28, lettere *b)* e *c)*, del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché, ove sia previsto, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre.

2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori possono partecipare al concorso con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione di cui al comma 1.

3. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 40.

4. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché l'abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.

5. Al termine delle prove d'esame sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e sono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale.

6. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti secondo la graduatoria di merito.

Art. 43.

Concorso interno per la nomina a vice perito

1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'art. 41, comma 1, lettera *b)* consiste in una prova scritta ed in un colloquio ed è riservato al personale del ruolo dei revisori provenienti da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni, del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della censura e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono.

2. Il bando di concorso deve contenere oltre alle modalità, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, ed i relativi punteggi, la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale, nonché la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori e quelli relativi ai posti messi a concorso.

3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale.

Art. 44.

Corso di formazione

1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 41 sono nominati allievi vice periti con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita e avviati a frequentare un corso della durata di almeno dodici mesi, preordinato alla formazione professionale.

2. Le modalità di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto ministeriale.

3. I frequentatori del corso che abbiano superato gli esami di fine corso, sono nominati vice periti in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria è formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso. Al superamento del periodo di prova sono nominati vice periti a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'articolo 17.

5. Al personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui all'art. 41, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 ed 11 dell'art. 36. Lo stesso può ripetere il corso di cui al comma 1 per una sola volta.

Art. 45.

Promozione alla qualifica di perito

1. La promozione alla qualifica di perito si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice periti che abbiano compiuti almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'art. 44.

Art. 46.

Promozione alla qualifica di perito capo

1. La promozione alla qualifica di perito capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di perito che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 47.

Promozione alla qualifica di perito superiore

1. Le promozioni alla qualifica di perito superiore sono conferite nei limiti dei posti disponibili nei contingenti di ciascun profilo professionale.

2. L'accesso alla qualifica di perito superiore si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di perito capo;

b) per il restante cinquanta per cento dei posti, mediante concorso per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito capo.

3. Allo scrutinio ed al concorso di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono ammessi gli appartenenti al profilo professionale sottordinato a quello nel quale si sono verificate le vacanze, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e, ove sia previsto, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre.

4. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera *a)* precede, nel ruolo, quello di cui alla lettera *b)*. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera *a)*.

5. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, la determinazione delle prove d'esame ed i programmi sono fissati con decreto ministeriale.

Art. 48.

Rapporto informativo e giudizio complessivo

1. Con decreto ministeriale, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, si provvede, per il personale di cui all'art. 25, alla determinazione e modalità di compilazione del rapporto informativo e giudizio complessivo da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. Al personale di cui all'art. 2; non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Sezione III

Art. 49.

Trattamento economico

1. Al personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui al presente decreto legislativo spetta, dal 1° settembre 1995, oltre l'indennità mensile pensionabile, lo stipendio dei livelli retributivi con gli scatti stipendiali come stabilito dall'articolo 43-*bis* della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla base della equiparazione di cui alle tabelle *A* e *B*. Agli allievi dei corsi di cui agli articoli 4, 18, 32, 36 e 44 compete il trattamento economico previsto per gli allievi dei corsi della polizia di Stato in analoga situazione di stato.

Art. 50.

Disposizioni diverse

1. Nei confronti degli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

Capo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51.

Inquadramento nel ruolo degli agenti ed assistenti

1. Il personale che al 1° settembre 1995 riveste la qualifica di allievo guardia, guardia, guardia scelta, appuntato e appuntato scelto del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato privo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è inquadrato secondo l'ordine di ruolo, con le anzianità di qualifica e di servizio possedute, rispettivamente in quella di allievo agente, agente, agente scelto, assistente e assistente capo del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.

Art. 52.

Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti

1. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1° settembre 1995, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.

2. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1° settembre 1995, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.

3. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1° settembre 1995, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.

4. Gli assistenti capo di cui all'art. 51 saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con decreto ministeriale. Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1° settembre 1995. Gli assistenti capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo di appartenenza.

5. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 11 e 12 beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso il conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'art. 3, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e all'art. 23, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

Art. 53.

Inquadramento nel ruolo degli ispettori

1. Il personale che al 1° settembre 1995 riveste la qualifica di vice brigadiere e brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato è inquadrato anche in soprannumero, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento.

2. Il personale di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore, conserva l'anzianità posseduta da vice brigadiere e brigadiere per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza richiesta nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni.

3. I marescialli, in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati anche in soprannumero secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità di qualifica in quella di ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato.

4. Al personale di cui al comma 3, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza nella qualifica di ispettore è ridotta di quattro anni.

5. Il personale che al 1° settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo maggiore del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato è inquadrato anche in soprannumero secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, conservando l'anzianità di qualifica.

6. Per un periodo di quattro anni per il personale di cui al comma 5 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore la permanenza nella qualifica di ispettore capo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 21, comma 1 lettera *a)*, è ridotta di quattro anni ed il concorso previsto dalla successiva lettera *b)* è sostituito da selezione alla quale è ammesso lo stesso personale che ne faccia domanda.

7. Con decreto ministeriale sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonché la composizione della commissione che procederà alla selezione.

8. Alla selezione di cui al comma 7 può partecipare il personale indicato al comma 6 che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari o abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono con punti otto».

9. Il personale che al 1° settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo maggiore scelto del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore superiore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, con l'anzianità di qualifica posseduta.

10. I vincitori del concorso in atto per la nomina alla previgente qualifica di vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato sono inquadrati anche in soprannumero, dalla data di approvazione della graduatoria degli esami di fine corso, secondo le modalità di cui al comma 1, dando facoltà agli stessi, se destinatari dell'inquadramento previsto dall'art. 52, di optare all'atto della comunicazione del superamento del concorso per l'inquadramento previsto dall'articolo stesso.

Art. 54.

Inquadramento nel ruolo degli aiuto operatori

1. Il personale che al 1° settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di quarta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato, anche in soprannumero, sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, nella qualifica di vice aiuto operatore del ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di una anzianità di qualifica funzionale di quattro anni, in quella di aiuto operatore dello stesso ruolo.

2. Il personale che al 1° settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di terza qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato, anche in soprannumero, sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, dopo il personale di cui al comma 1, nella qualifica di vice aiuto operatore del ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di una anzianità di diciassette anni, in quella di aiuto operatore previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale, al quale sono ammessi anche i vice aiuto operatori di cui al comma 1.

Art. 55.

Inquadramento nel ruolo degli operatori e collaboratori

1. Il personale che al 1° settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di quinta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di un'anzianità nella qualifica

funzionale di cinque, dieci e quindici anni, rispettivamente in quella di operatore scelto, collaboratore e collaboratore capo dello stesso ruolo.

2. Gli aiuto operatori di cui all'art. 54, comma 1, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale, saranno inquadrati se in possesso, dalla data di nomina nel ruolo della previgente carriera, di un'anzianità di diciassette e ventidue anni rispettivamente nella qualifica di operatore e operatore scelto del ruolo di cui al comma 1.

3. Per un periodo di quattro anni gli aiuto operatori di cui all'art. 54, comma 1, al raggiungimento di diciassette anni di anzianità dalla data di nomina nel ruolo della previgente carriera, saranno inquadrati nella qualifica di operatore previo superamento del corso di cui al comma 2. L'inquadramento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla frequenza del corso.

4. Nelle more dell'attuazione dell'art. 25, comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 1 del presente articolo sono disposti in due separati ordini dello stesso ruolo in relazione alle diversificate professionalità di base, nel rispetto dell'anzianità di qualifica funzionale e di servizio posseduta nel ruolo della carriera di provenienza, nonché alla posizione nello stesso.

5. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2, conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

Art. 56.

Inquadramento nel ruolo dei revisori

1. Il personale che al 1° settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di sesta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, ad esclusione di quello di cui all'art. 57, comma 1, è inquadrato nella qualifica di revisore capo del ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato in relazione all'anzianità di servizio di sedici anni posseduta in detta qualifica funzionale.

2. I collaboratori capo di cui all'art. 55, comma 1, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale, saranno inquadrati nella qualifica di vice revisore e, se in possesso dalla data di nomina nel ruolo della previgente carriera esecutiva e di operaio specializzato, di una anzianità di servizio di ventidue e ventinove anni, rispettivamente nella qualifica di revisore e revisore capo. Gli inquadramenti sono disposti con le modalità di cui all'art. 55, comma 4. I collaboratori capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo di provenienza.

3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

Art. 57.

Inquadramento nel ruolo dei periti

1. Il personale che al 1° settembre 1995 appartiene, in virtù di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ad un profilo professionale di sesta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato, nell'attuale ordine, nella qualifica di vice perito del ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato, conservando l'anzianità di nomina ai fini della progressione alla qualifica superiore.

2. Il personale che al 1° settembre 1995 appartiene, in virtù di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ad un profilo professionale di settima qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di perito conservando il trattamento economico in godimento e perito capo, se in possesso di un'anzianità di nomina rispettivamente superiore a due e nove anni, e, anche in soprannumero, in quella di perito superiore se nominato nel ruolo della previgente carriera di concetto da oltre diciassette anni.

3. Nelle more dell'attuazione dell'art. 25, comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 2 sono disposti in due separati ordini dello stesso ruolo corrispondenti alle diversificate professionalità di base, nel rispetto dell'anzianità di qualifica funzionale posseduta e di posizione nella stessa.

4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

5. I vincitori del concorso pubblico per esami di assistente amministrativo del Corpo forestale dello Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, dalla data di nomina, nella qualifica di vice perito.

Art. 58.

Inquadramenti

1. Dove non diversamente stabilito gli inquadramenti previsti dal presente decreto hanno effetto giuridico ed economico dal 1° settembre 1995.

2. Dopo la identificazione dei profili professionali di cui all'art. 25, comma 4, si procederà all'inquadramento del personale nei profili professionali della qualifica d'inquadramento, disposto in applicazione degli articoli 54, 55, 56 e 57, sulla base della professionalità di provenienza.

3. Fino al riassorbimento del soprannumero derivante dagli inquadramenti sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli o nei ruoli sottordinati.

Art. 59.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano con decorrenza dal 1° settembre 1995.

Art. 60.

Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

TABELLA *A*
(art. 1, comma 2)

DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, DEI SOVRINTENDENTI, DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA.

Ruolo degli ispettori	
Ispettore superiore	475
Ispettore capo	
Ispettore	1 115
Vice ispettore	
Ruolo dei sovrintendenti	
Sovrintendente capo	
Sovrintendente	1 440
Vice sovrintendente	
Ruolo degli agenti ed assistenti	
Assistente capo	
Assistente	4 811
Agente scelto	
Agente ed allievo agente	

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO FORESTALE DELLO STATO CON QUELLE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO

Corpo forestale dello Stato	*Polizia di Stato*
Agente	Agente
Agente scelto	Agente scelto
Assistente	Assistente
Assistente capo	Assistente capo
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente
Sovrintendente	Sovrintendente
Sovrintentende capo	Sovrintendente capo
Vice ispettore	Vice spettore
Ispettore	Ispettore
Ispettore capo	Ispettore capo
Ispettore superiore	Ispettore superiore

TABELLA *B*
(art. 25, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA

Ruolo dei periti	
Perito superiore	60
Perito capo	
Perito	160
Vice perito	
Ruolo dei revisori	
Revisore capo	
Revisore	260
Vice revisore	
Ruolo degli operatori dei collaboratori	
Collaboratore capo	
Collaboratore	350
Operatore scelto operatore	
Ruolo degli aiuto operatori	
Aiuto operatore	
Vice aiuto operatore	60

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEI RUOLI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA CON QUELLE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

Corpo forestale dello Stato	*Polizia di Stato*
Perito superiore	Perito tecnico superiore
Perito capo	Perito capo tecnico
Perito	Perito tecnico
Vice perito	Vice perito tecnico
Revisore capo	Revisore tecnico capo
Revisore	Revisore tecnico
Vice revisore	Vice revisore tecnico
Collaboratore capo	Collaboratore tecnico capo
Collaboratore	Collaboratore tecnico
Operatore scelto	Operatore tecnico scelto
Operatore	Operatore tecnico
Aiuto operatore	—
Vice aiuto operatore	—

Il trattamento economico del personale del ruolo degli aiuto operatori, in mancanza di corrispondenza, è calcolato per stipendio, sulla base del 4° livello retributivo del pubblico impiego e, per indennità mensile pensionabile, sul rapporto proporzionale con il 5° livello retributivo.

TABELLA *B*
(art. 25, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITA TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA.

Ruolo dei periti	
Perito superiore	60
Perito capo	
Perito	160
Vice perito	
Ruolo dei revisori	
Revisore capo	
Revisore	260
Vice revisore	
Ruolo degli operatori dei collaboratori	
Collaboratore capo	
Collaboratore	350
Operatore scelto	
Operatore	
Ruolo degli aiuto operatori	
Aiuto operatore	
Vice aiuto operatore	60

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEI RUOLI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA CON QUELLE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA.

Corpo forestale dello Stato	*Polizia di Stato*
Perito superiore	Perito tecnico superiore
Perito capo	Perito capo tecnico
Perito	Perito tecnico
Vice perito	Vice perito tecnico
Revisore capo	Revisore tecnico capo
Revisore	Revisore tecnico
Vice revisore	Vice revisore tecnico
Collaboratore capo	Collaboratore tecnico capo
Collaboratore	Collaboratore tecnico
Operatore scelto	Operatore tecnico scelto
Operatore	Operatore tecnico
Aiuto operatore	—
Vice aiuto operatore	—

Il trattamento economico del personale del ruolo degli aiuto operatori, in mancanza di corrispondenza, è calcolato per stipendio, sulla base del 4° livello retributivo del pubblico impiego e, per indennità mensile pensionabile, sul rapporto proporzionale con il 5° livello retributivo.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti

— La legge 6 marzo 1992, n. 216, reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale della altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzione e trattamento economici»

— La legge 29 aprile 1995, n. 130, reca: «Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate»

Nota all'art. 1

— La tabella *A* allegata alla legge 7 giugno 1990, n. 149 (Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato) determina il ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato nei seguenti termini.

«TABELLA *A*

RUOLO DEI SOTTUFFICIALI E DELLE GUARDIE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA.

	1-7-90	1-12 90	1-12-91	1-12-92	1-12-93
Maresciallo maggiore *(a)*	539	562	586	611	633
Maresciallo Brigadiere	1.952	2.064	2 175	2 286	2 397
Appuntato scelto Appuntato Guardia scelta Guardia - Allievo guardia	3.950	4.165	4 380	4 594	4 811
TOTALE	6.441	6 791	7.141	7 491	7.841

(a) Di cui rispettivamente 249, 263, 276 290 e 303 con qualifica di "scelto" ai sensi degli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970»

Note all'art. 4

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2 e 4, della legge 7 giugno 1990, n. 149 (Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato)·

«2 I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia nonché le relative modalità di accertamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

«4 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'art. 12 della legge 13 dicembre 1986, n 874, saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n 411»

— Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato).

«Art 26 — 1 Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 10 aprile 1981, n 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria»

Nota all'art 16

— Si riporta il testo dell'art 52, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) come sostituito dall'art 4, quarto comma, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n 472 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia).

«Art 52 *(Nomina ad allievo ispettore di polizia)* — 1. *(Omissis)*

2 Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti reguisiti ad eccezione dei limiti di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria».

Note all'art 25

— La tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988, (Determinazione delle dotazioni del Corpo forestale dello Stato) determina le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Corpo forestale dello Stato nei seguenti termini:

«TABELLA *A*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI - MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE - DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE

Ruoli organici:

(Omissis)

Settima qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 259 (*) + n 85 = n. 344

(Omissis)

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
14 - Collaboratore amministrativo contabile	22
33 - Traduttore interprete	6
203 - Capo tecnico	50
205 - Cartografo	3
266 - Collaboratore bibliotecario	4
Totale	85

(*) Personale con qualifiche di ufficiali di P G e agente di P S ai sensi degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n 804 (Ufficiali forestali)

Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 190.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
3 - Assistente amministrativo	20
15 - Ragioniere	60
19 - Assistente economico finanziario	4
30 - Assistente statistico	4
34 - Assistente linguistico	5
188 - Assistente tecnico	42
200 - Assistente tecnico agrotecnico	4
206 - Assistente idrogeotopocartografico	5
250 - Assistente tecnico agrario	30
276 - Programmatore	10
280 - Consollista	6
Totale . . .	190

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 350.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
4 - Operatore amministrativo	106
6 - Stenodattilografo	4
12 - Autista meccanico specializzato	10
16 - Operatore amministrativo contabile	110
31 - Operatore statistico	20
39 - Aggiustatore meccanico specializzato	5
51 - Elettricista specializzato	4
66 - Muratore specializzato	4
68 - Pittore specializzato	4
70 - Falegname specializzato	6
72 - Idraulico specializzato	4
90 - Operatore specializzato per l'alimentazione	5
126 - Litografo specializzato	3
156 - Sorvegliante di allevamento	10
207 - Disegnatore specializzato	6
251 - Tecnico agrario specializzato	27
264 - Operatore tecnico specializzato di laboratorio	6
283 - Addetto ai terminali evoluti	16
Totale . . .	350

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 253.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
5 - Coadiutore	90
7 - Dattilografo	30
11 - Autista meccanico	15
38 - Aggiustatore meccanico	6
50 - Elettricista	9
65 - Muratore	5
67 - Pittore	5
69 - Falegname	12
71 - Idraulico	6
89 - Operatore per l'alimentazione	9
91 - Cameriere	6
123 - Legatore	2
125 - Litografo	4
148 - Agente ausiliario di laboratorio tecnico	6
158 - Buttero	12
252 - Tecnico agrario	20
284 - Addetto alle unità di acquisizione dati	10
285 - Addetto alle macchine ausiliari	6
Totale . . .	253

Terza qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 79.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	30
88 - Addetto alla ristorazione	10
97 - Marinaio	8
210 - Addetto alle lavorazioni	18
253 - Addetto alle lavorazioni agrarie	13
Totale . . .	79

Seconda qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 23.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
25 - Addetto alle attrezzature e pulizie	13
87 - Sguattero	10
Totale . . .	23».

Note all'art. 28:

— Per il testo dell'art. 26 della legge n. 53/89, vedi nota all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato):

«Art. 10 *(Periodo di prova).* — Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dall'amministrazione.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favore del Consiglio di amministrazione fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole la prova si intende conclusa favorevolmente.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'Amministrazione ha facoltà di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato a tutti gli effetti».

Note agli articoli 32, 36 e 44:

— Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 3/1957, vedi nota all'art. 28.

Note all'art. 48

— Si riporta il testo degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato).

«Art 36 *(Rapporti informativi)*. — Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva è redatto in base ai seguenti: osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio; qualità del servizio prestato, capacità organizzativa, rendimento; cultura generale e capacità professionale; attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; lavori originali elaborati per il servizio; incarichi svolti, corsi professionali superati, pubblicazioni scientifiche; qualità morali e di carattere, stima e prestigio goduti in ufficio

Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità.

L'organo competente a redigere il rapporto informativo attribuisce un coefficiente numerico per ciascuno degli elementi indicati nel primo comma, con esclusione delle ultime sei voci

Il rapporto informativo dell'impiegato della carriera esecutiva è redatto in base ai seguenti elementi. osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio. qualità del servizio prestato, rendimento, cultura generale e capacità professionale, attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore, corsi professionali superati, qualità morali e di carattere

Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera ausiliaria si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità

Per gli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria il coefficiente numerico è attribuito a ciascuno dei previsti elementi di giudizio con esclusione delle ultime due voci

Sono abrogati gli artt. 43, 44, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3».

«Art. 37 *(Giudizio complessivo)* — L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi dell'articolo precedente, con possibilità di variarla, in più o in meno, nel limite del cinque per cento tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non è previsto il coefficiente numerico

Il giudizio complessivo di «ottimo» è attribuito al personale che riporti un punteggio complessivo non inferiore ai nove decimi di quello massimo previsto per la carriera di appartenenza, quello di «distinto» un punteggio non inferiore a otto decimi, quello di «buono» non inferiore a sette decimi, quello di «mediocre» non inferiore ai sei decimi.

Gli impiegati che abbiano riportato il giudizio complessivo di «ottimo» con non meno di novantacinque centesimi del punteggio massimo stabilito per la carriera di appartenenza possono essere qualificati «eccezionali» con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, su proposta degli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo, in relazione a particolari meriti dimostrati per attaccamento al servizio, rendimento e qualità delle prestazioni rese, preparazione e capacità professionali Gli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo non possono avanzare proposta per oltre del sessanta per cento degli impiegati di ciascuna qualifica da loro dipendenti, il Consiglio di amministrazione non può attribuire l'«eccezionale» ad un numero di impiegati superiore al trenta per cento degli iscritti in ruolo per ciascuna qualifica.

Il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera sono stabiliti con regolamento ministeriale sentiti il consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato

L'impiegato, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato)

«Art. 17 *(Abolizione dei rapporti informativi)*. — 1. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali».

Note all'art. 50

— Si riporta il testo dell'art 28 della legge 10 ottobre 1986, n 668 (Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 28 — L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1° aprile 1981, n 121 e all'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'art 59 della legge 1° aprile 1981, n 121»

— Si riporta il testo del primo comma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

«Art 17. *(Regolamenti)*. — 1 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale,

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge,

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge,

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali»

Note all'art 52

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 16, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con legge 20 novembre 1987, n. 472 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia)

«16. Alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia, con i requisiti di anzianità di cui al comma 10, compete il trattamento economico nella misura prevista per l'assistente capo della Polizia di Stato Agli stessi è attribuita, previo superamento di apposito corso da stabilirsi con decreto ministeriale in analogia a quanto prescritto per l'assistente capo della Polizia di Stato, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con diritto all'aumento stipendiale di cui al comma 3 dell'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n 335, come sostituito dal comma 3 del presente articolo»

— Si riporta il testo dell'art. 23, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato)

«5 Le stesse norme di cui al comma 16 dell'art. 3 del decreto legge 21 settembre 1987, n 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n 472, si applicano agli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato»

95G0215

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651370) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

VENEZIA
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n 387001 intestato a. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo»

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonche del codice fiscale o del numero di partita IVA

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8 000 per spese postali

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista. ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 102.000**	**L. 120.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 34.000**	**L. 40.000**
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 27.000**	**L. 32.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 13.500**	**L. 16.000**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 336.000**	**L. 672.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**	**L. 410.000**

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.450**	**L. 2.900**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n 387001 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati e compresa l IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	**L. 357.000**
	- semestrale	**L. 195.500**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	**L. 65.500**
	- semestrale	**L. 46.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	**L. 200.000**
	- semestrale	**L. 109.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	**L. 65.000**
	- semestrale	**L. 45.500**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	**L. 199.500**
	- semestrale	**L. 108.500**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	**L. 687.000**
	- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189